

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3906-A-bis

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

(RELATORI: ALPINO E TROMBETTA, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

DAL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

DAL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

DI CONCERTO CON TUTTI GLI ALTRI MINISTRI

nella seduta del 26 giugno 1962

Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso
delle imprese esercenti le industrie elettriche

Presentata alla Presidenza il 27 luglio 1962

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame rappresenta un provvedimento di eccezionale portata, forse il più incisivo e sconvolgente di questo dopoguerra, e suscita le più profonde preoccupazioni nella nostra parte: sia sul piano permanente, per la rottura recata all'assetto e alla struttura della economia del Paese e per le gravi implicazioni e conseguenze di ordine politico e sociale, e sia sul piano immediato e specifico, per le incertezze e difficoltà inerenti al trapasso delle imprese, al trattamento degli azionisti e alla prosecuzione dei programmi costruttivi in corso.

Le minacce e le parziali confische implicite nell'operazione si sono tradotte in una pesante crisi delle Borse, accentuatasi dopo l'annuncio dei termini del progetto, crisi che ha investito non solo il comparto elettrico ma anche, concorrendo preoccupazioni diverse e più generali, i restanti comparti azionari e persino il settore del reddito fisso, tanto necessario allo Stato per finanziare i programmi pubblici e i disavanzi del bilancio. Il governo e la stampa fiancheggiatrice hanno in proposito accusato la campagna maliziosa degli avversari della formula di centro-sinistra e le manovre depressive dei gruppi colpiti. Un giornale parastatale ha denunciato specificamente massicce vendite di un gruppo al presumibile fine di spingere i « piccoli » a vendere, mentre un settimanale specializzato come pattuglia di punta nella battaglia per la nazionalizzazione ha rilevato, invece, che a comprare stavano muovendo proprio i « piccoli » suddetti. Probabilmente, le non rilevanti vendite sono dovute non ai piccoli e neppure ai grossi, ma a una certa fascia di investitori medi, non di cassetta, che di fronte alle incognite della « riconversione » delle società espropriate e alle perdite di sconto e di svalutazione degli indennizzi, hanno ritenuto di poter pagare con un minor ricavo di circa 20 per cento, rispetto all'indennizzo, il vantaggio di un pronto smobilizzo e di un nuovo impiego libero dei loro capitali.

In realtà, non c'era bisogno di accusare alcuna manovra tendenziosa — né di chia-

mare in causa le vicende delle Borse estere — per spiegare le reazioni del mercato. Bastavano ampiamente i fatti interni: la difesa dai rischi enormi dell'operazione, specie sul piano finanziario e monetario, è nel progetto fatta totalmente sulla pelle dei risparmiatori, restringendo l'indennizzo con una procedura assurda e diluendone il pagamento in ben 10 anni, cioè infliggendo ancora alle società i danni dell'indisponibilità e della svalutazione degli importi attribuiti. Comunque, non si può pretendere, con la denuncia del preteso allarmismo, di tappare la bocca a quanti, esperti o giornalisti o politici, hanno il diritto e il dovere di chiarire i problemi del Paese all'opinione pubblica. La quale, anche nei settori non direttamente toccati dall'operazione, è stata anzitutto colpita dalla riesumazione di un procedimento — nazionalizzazione o statizzazione — che, ignorato nel pur spregiudicato slancio innovatore del dopoguerra italiano e vieppiù scartato nelle ipotesi operative del mondo libero, pareva definitivamente relegato nelle soffitte della storia della politica economica.

STATIZZAZIONI SUPERATE.

Nelle sue ultime « Prediche inutili », Luigi Einaudi condensava, con la solita prosa pacata e intessuta di bonaria ironia, i suoi giudizi negativi sulle cosiddette riforme di struttura, espressione che riempie la bocca e impressiona un uditorio sprovvisto ma che rappresenta sovente un'autentica « scatola vuota », e sulle nazionalizzazioni che generalmente le impostano:

« Le riforme di struttura sono tuttavia popolari soprattutto fra coloro che, sedendo a sinistra, immaginano di volere « rinnovamenti profondi negli ordini sociali », tali da porre fine ad uno stato che, per essere tacciato di « immobilismo », è senz'altro reputato dannabile, senza che si spieghi perché lo stare fermi debba essere considerato peggiore dell'agitarsi senza una meta precisa, di quell'agitarsi a vuoto che è spesso la sola ragion d'essere del muoversi. A scemare il favore sentimentale del quale godevano le nazionalizzazioni allo scorcio del secolo passato e all'ini-

zio di quello odierno ha contribuito il contrasto tra le ambizioni e i risultati. Si volevano frenare i prezzi, abolendo i profitti; ma in nessun luogo si poté osservare l'esistenza dell'auspicato calmiera; non fu offerta sinora una plausibile prova che la nazionalizzazione abbia recato beneficio ai consumatori. Né poteva avvantaggiare i lavoratori, che era il secondo ideale perseguito dai suoi fautori. Crebbe il numero degli addetti alle imprese nazionalizzate; ma fu chiarito dianzi che l'aumento è dannoso alla cosa comune, perché cresce il numero delle braccia e degli intelletti occupati a vuoto e diminuisce la torta destinata ad essere divisa fra tutti».

Del resto, non diverso è il giudizio pratico del pubblico, che deve constatare come dovunque si instauri la gestione dello Stato, o di altri enti politici, siano peggiori i servizi e i prodotti e più alti i costi, tradotti in prezzi gravosi non appena manchi la sovvenzione pubblica che, escutendo i consumatori anche come contribuenti, muove a rimborsare certi costi e a coprire le perdite. In tutti i settori statizzati, nonostante la profusione di crescenti montagne di miliardi, i risultati sono negativi, dalle ferrovie, tormentate dai disastri, con tempi di percorrenza in vari casi superiori a quelli raggiunti nel 1938, al monopolio tabacchi, bersagliato dalle accuse dei fumatori; dal monopolio banane, strumento di una taglia odiosa su un consumo popolare, a quello della RAI-TV, criticato non solo per la parzialità politica ma anche per l'insipienza dei costosi programmi; dalle poste, che obbligano il privato a usare il loro servizio ma non si peritano di consumare anche 4-5 giorni per trasferire una lettera da Roma a Milano o Torino, all'azienda telefonica statale che mantiene in permanente disservizio il sistema delle comunicazioni a lunga distanza ed in cui difesa il ministro competente è arrivato a beffarsi degli utenti, accusandoli di esigere troppe comunicazioni!

Per risalire dalla critica spicciola a quella organica, vogliamo solo riportare quanto, fin dal tempo della commissione Giacchi che doveva studiare una riforma dell'I.R.I. e che fissò le premesse della famosa legge 1589 istitutiva del Ministero partecipazioni statali, scriveva nella sua critica alla relazione del presidente l'allora capo del servizio studi economici della Banca d'Italia, affiancato dal direttore generale del Ministero dell'industria:

« In questi anni si è avuto nei paesi dell'Occidente un indirizzo di riduzione degli interventi statali e soprattutto di rinuncia a quelli diretti, e si è proceduto verso forme di economia libera. Quali scopi si vorrebbero assegnare a un intervento tanto diretto com'è quello della gestione

statale di vasti gruppi di industrie? Si parla della redistribuzione dei redditi, dello sviluppo economico e della difesa della stabilità dello sviluppo stesso. Ma la prassi dei governi e la scienza economica, nei paesi progrediti dell'Occidente, fanno ormai appello a ben altri strumenti, a interventi indiretti che orientano e guidano le attività dell'economia privata, senza mortificarne l'iniziativa e l'efficienza e senza pretendere, tanto meno, di sostituirla. Con la politica fiscale, con la spesa pubblica, con la disciplina creditizia e con altri meccanismi si possono ottenere tutti i risultati voluti: correggere la distribuzione dei redditi, stimolare o moderare le iniziative, spostarle da certi settori ad altri, sostenere la domanda effettiva, combattere la depressione. Non si giustifica più l'attività economica diretta dello Stato, del cui costo e della cui efficienza si sono fatte troppe esperienze. Bloccare l'I.R.I. su un compito simile significherebbe accettare in Italia come assiomi talune premesse che sono in ritardo di almeno un quarto di secolo sui fatti».

Non occorre richiamarsi solo agli indirizzi dell'Occidente per condannare le statizzazioni, in quanto volte a conseguire un accentrato economico e una coercizione del sistema dei prezzi e dei costi dettato dal mercato. Noi stiamo imboccando la strada delle nazionalizzazioni e della pianificazione vincolante proprio mentre l'Unione Sovietica, giunta a una maggiore maturità economica, è costretta a constatare l'inadeguatezza del proprio sistema all'esigenza di un'attività produttiva viepiù complessa e diversificata, qual'è quella dei paesi industrializzati, e cerca di liberarsi dal peso paralizzante della pianificazioni rigida e di escogitare formule di decentramento, che stabiliscano una autonomia delle unità operative di base, per una condotta elastica e una maggiore efficienza. Da anni le riforme si susseguono, senza trovare il desiderato punto di equilibrio tra le costrizioni del piano e le autonomie periferiche. Ci si è resi conto che il nodo delle difficoltà è rappresentato dal problema dei prezzi e che solo una corretta soluzione di esso permette di realizzare quella razionalità economica che può eliminare le stridenti contraddizioni del sistema. I sovietici sono ormai consci della necessità di riformare il sistema dei prezzi, in modo che rispecchino in maniera meno arbitraria i rapporti di relativa rarità o abbondanza delle risorse, onde dare un reale contenuto obbiettivo alle scelte economiche; tuttavia rinviano sempre le preannunciate riforme, ben sapendo che quanto più saranno logicamente fondate, tanto più grave e dissolutore sarà il colpo inferto al sistema della pianificazione.

Comunque, è bene passare più specificamente ai vantati esempi delle nazionalizzazioni inglesi e francese dell'energia elettrica, che si sogliono citare di continuo per giustificare, dopo ben 15 anni e in una economia europea quasi totalmente uscita dalle secche del dirigismo e delle autarchie, l'analogia statizzazione in Italia.

GLI « ESEMPI » INGLESE E FRANCESE.

È appena il caso di ricordare che le nazionalizzazioni elettriche in Inghilterra e in Francia furono attuate in situazioni strutturali e ambientali del tutto diverse e su motivi che, quando pure sussistenti in piccola parte anche da noi nell'immediato dopoguerra, sarebbe ridicolo pretendere di riprodurre nell'Italia del « miracolo economico », in cui il massiccio e armonioso progresso del settore elettrico ha percorso, agevolato e accompagnato l'eccezionale sviluppo della produzione, del reddito e dell'occupazione: sia nella metà industrializzata del Paese, che ormai ha raggiunto la maturità delle più progredite economie europee, sia nell'altra metà che, pur non riducendo di molto i distacchi, ha segnato in pochi anni grossi incrementi rispetto a tutti i dati di partenza.

Per la Gran Bretagna così si esprime il collega onorevole Biaggi Francantonio, esperto del settore e membro di vari organismi internazionali del medesimo:

« È noto come in Gran Bretagna la nazionalizzazione dell'industria elettrica fu attuata dallo *Electricity Act* nel 1947. Il provvedimento, che si inquadra in un vasto programma di interventi dello Stato predisposto dal governo laburista alla sua andata al potere dopo le elezioni del 1945, fu essenzialmente motivato da considerazioni tecnico-economiche e di efficienza funzionale. Al termine della guerra, infatti, l'industria elettrica inglese si presentava composta da una molteplicità enorme di imprese produttrici e distributrici, scarsamente coordinate e per di più dotate di impianti in gran parte vecchi e superati. Una situazione dunque del tutto arretrata, rispetto alle esigenze dei tempi e rispetto alla struttura assunta dal settore negli altri principali paesi, la cui causa prima era indubbiamente costituita dall'ordinamento legislativo nato agli albori dell'industria elettrica, con stretto riferimento alle condizioni naturali del Paese. La mancanza di risorse idriche di rilievo e la diffusione in tutto il territorio di abbondanti ed economici giacimenti di carbone fece rilevare all'inizio, come soluzione più economica, quella di un frazionamento della produzione in modeste centrali termoelettriche, che alimentavano reti di distribuzione locali.

Su questa impostazione si creò l'ossatura dell'industria elettrica inglese e quando in tempi successivi lo sviluppo della tecnica e il progressivo estendersi dell'utilizzazione dell'energia elettrica proflorarono chiaramente la convenienza di costruire grandi impianti e di coordinare opportunamente i vari sistemi, non fu possibile ovviare con normali interventi legislativi al frazionamento in una molteplicità di organismi ormai consolidatasi.

La fine della guerra, con i relativi problemi di ricostruzione e di sviluppo economico, acui la necessità di strutturare l'industria elettrica inglese su nuove basi. Questo fatto, insieme all'esperienza negativa dei precedenti provvedimenti legislativi che non si erano dimostrati capaci di imprimere al settore i necessari incentivi di evoluzione, portarono alla convinzione che l'unica misura possibile fosse quella di un intervento diretto dello Stato. La nazionalizzazione dell'industria elettrica in Gran Bretagna, dunque, fu essenzialmente motivata dalla necessità di ovviare ad un eccessivo frazionamento della produzione e della distribuzione, in organismi aziendali estremamente ridotti; alla mancanza di un sufficiente coordinamento degli impianti e delle caratteristiche di fornitura; all'estrema varietà di tariffe e di condizioni di vendita ».

A ciò aggiunge, in un articolo su *Stato Sociale*, un eminente tecnico ministeriale, Carlo Urciuoli, illustrando le conclusioni enunciate dal comitato di inchiesta Herbert nel 1956:

« Il comitato nelle sue conclusioni, pienamente accettate dal Governo, non risparmia le più ampie critiche rilevando tra l'altro che i risultati raggiunti a quella data erano da considerarsi inferiori ai programmi predisposti, che il rendimento degli impianti era inferiore allo *standard* mondiale e che, quanto ai conti economici della gestione nazionalizzata, gli ammortamenti venivano calcolati sul costo storico anziché su quello di ricostruzione. I risultati della gestione nazionalizzata dimostrano, comunque, che la produzione di energia elettrica è passata in Inghilterra da kilowattore 38,7 miliardi nel 1947 a 100,6 miliardi nel 1960, con incrementi percentuali inferiori a quelli che si riscontrano in Italia.

Nei primi 12 anni di gestione nazionalizzata l'Ente elettrico ha fatto fronte al finanziamento dei nuovi impianti per il 43 per cento con mezzi propri e per il 57 per cento mediante ricorso a fonti esterne, principalmente anticipazioni del Tesoro. Le tariffe industriali sono aumentate in misura maggiore di quelle dell'energia destinata ad uso domestico, provocando non poche proteste e lagnanze. Nella stessa relazione Herbert si insiste perché il costo degli allacciamenti che non presentino carattere di economicità debba gravare sul Tesoro, anziché sulla gestione nazionalizzata. Essendo appena avviata la riforma patrocinata dal comitato, non si possono ancora trarre definitive conclusioni da questo nuovo esperimento

si può tuttavia rilevare, senz'altro, che il problema degli investimenti e della relativa copertura e quello tariffario non hanno ancora trovato, a distanza di ben 13 anni e più, una adeguata e soddisfacente soluzione ».

Anche l'ultima relazione dell'ente centrale coordinatore (*Electricity Council*) riconosce che i programmi formulati nel 1958 non hanno corrisposto alla realtà del fabbisogno di potenza dell'inverno 1960-61 e che la domanda ha potuto essere soddisfatta senza restrizioni in quanto fortunatamente « il clima non fu rigido ». Quanto alla distribuzione, afferma che le reti sono in molte zone inadeguate e che occorrerebbero circa 80 milioni di sterline per rimetterle in condizioni ragionevolmente soddisfacenti.

Sulla Francia così scrive il già citato collega onorevole Biaggi:

« In Francia si giunse alla nazionalizzazione dell'industria elettrica per ragioni di natura prevalentemente politica. Fin dalla nascita dell'industria elettrica francese, condizioni ambientali in certo qual modo paragonabili a quelle che si riscontrarono in Italia, incoraggiarono spontaneamente forme di collaborazione fra i vari produttori e di integrazione fra i vari impianti, che si rilevarono poi adatte a seguire le successive evoluzioni di struttura imposte dal progresso della tecnica e dalle esigenze del consumatore. Ciò si verificò almeno nel settore della produzione e del trasporto, ove l'opportunità di rivolgersi allo sfruttamento delle risorse idroelettriche diede luogo alla formazione di grandi unità aziendali e servi da incentivo all'instaurarsi di sempre più stretti legami tecnici, economici e finanziari tra le società. Meno felice era la situazione nel campo della distribuzione ove, vigendo in forza di una legge del 1906 il regime della concessione da parte degli enti locali, fu incoraggiato, come in Gran Bretagna, un notevole frazionamento di aziende distributrici con estrema varietà di caratteristiche tecniche di distribuzione, di tariffe, di condizioni contrattuali.

A parte queste deficienze strutturali nel settore della distribuzione, sta di fatto che l'industria elettrica francese presentava all'atto della nazionalizzazione un grado di coordinamento tecnico e funzionale sufficientemente adeguato ai tempi. Le ragioni che portarono perciò all'intervento diretto dello Stato nel settore furono sostanzialmente politiche, legate al particolare clima creatosi in Francia nell'immediato dopoguerra in cui, in brevissimo volgere di tempo, furono trasferiti allo Stato interi settori economici di fondamentale importanza. In particolare per l'industria elettrica giocò la preoccupazione vivissima che la struttura privata non potesse far fronte ai gravi compiti imposti dalla ricostruzione degli impianti e dal prevedibile forte incremento dei consumi, necessari ad alimentare la ripresa economica del dopoguerra. Si fece strada, cioè, la

convincione che solo ponendo a carico dello Stato gli ingenti oneri necessari al risollevarlo del settore elettrico dalle rovine della guerra, si sarebbe potuto evitare il rischio di crisi negli altri settori produttivi del Paese ».

Sullo stesso tema aggiunge, nel citato articolo, il dottor Urciuoli:

« È da notare che non tutte le industrie elettriche sono state nazionalizzate, essendo state escluse quelle di minore potenza, o che risultavano già controllate da enti pubblici, o che producevano energia destinata all'autoconsumo. In conseguenza, la *Electricité de France* controlla oggi solo il 60 per cento della produzione, mentre ha il monopolio assoluto della distribuzione.

Dal 1946 al 1959 (ultimo anno per il quale esistono statistiche ufficiali) la produzione dell'ente nazionalizzato è passata da kilowattore 18,6 miliardi a 39 miliardi, con un incremento del 114 per cento, mentre i dati complessivi dell'intero settore elettrico francese, compresa la parte non nazionalizzata, risultano aumentati da 25,8 a 64,5 miliardi, con un tasso di incremento di circa 150 per cento. Gli investimenti, che per il solo ente nazionalizzato raggiungevano nel periodo considerato la cifra di frs. 2.000 miliardi, sono stati finanziati solo in minima parte con mezzi propri. Alla copertura della spesa relativa ai nuovi impianti l'ente ha fatto fronte in un primo tempo con i rientri di prestiti E.R.P., successivamente passati a capitale, e solo negli ultimi anni mediante l'emissione di obbligazioni, non di rado assistite da particolari garanzie contro le fluttuazioni della moneta. Programmi di investimento e livello tariffario formano tuttora oggetto di discussione e di polemica ».

Molto significative le dichiarazioni fatte all'Assemblea Nazionale francese dal realizzatore della nazionalizzazione, Ramadier, il 31 maggio 1950, cioè meno di quattro anni dopo, sulla degenerazione burocratica già intervenuta nel servizio nazionalizzato: « Bisogna rompere — egli concludeva — l'anchilosità dell'organo centralizzato massiccio, ristabilire l'agilità e la responsabilità degli uomini ».

È da notare che gli indennizzi dell'esproprio vennero pagati con obbligazioni a tasso relativamente moderato, ma corrispondente a quello allora corrente sui rispettivi mercati. Per non comportare perdite di realizzo, agli attuali saggi di capitalizzazione del mercato italiano, le obbligazioni da noi dovrebbero essere non al 5,50, ma al 6 per cento. A parte il problema del riscatto, che viene oggi risolto in condizioni di imperio dalla legge, c'è quello dei finanziamenti futuri, di cui l'esempio francese denuncia chiaramente le difficoltà.

La *Electricité de France*, di fronte al problema di raccogliere con urgenza e in misura crescente il denaro per la costruzione dei nuovi impianti, non ne ha mai trovato a sufficienza sul mercato ed ha dovuto far ricorso a metodi che possono definirsi rivoluzionari, emettendo prestiti obbligazionari con agganciamento a indici reali e con rimborso progressivo. Col sistema « a indice » l'importo di ciascuna obbligazione corrisponde al valore di kilowattore 4.000, il che riduce il rischio di svalutazione monetaria, e anche il reddito è variabile, in quanto equiparato all'incasso medio realizzato per kilowattore 200. Col sistema del rimborso progressivo si va anche oltre: le obbligazioni 5 per cento, emesse al taglio di nuovi franchi 250 di valore nominale, vengono rimborsate con importi crescenti man mano che viene ritardata la domanda di rimborso da parte dei portatori, arrivando a 350 nuovi franchi se questi sanno attendere per 32 anni. Ma nonostante gli allettamenti, i risparmiatori francesi non hanno risposto con molta larghezza agli appelli.

Da questo succedersi di artifici per ottenere dal mercato i necessari finanziamenti, attribuendo alle obbligazioni caratteristiche proprie dei titoli azionari, risulta chiaro il « vuoto » creatosi con la preclusione del ricorso agli aumenti di capitale sottoscritti dall'azionariato privato.

REVISIONISMO DELLE SOCIALDEMOCRAZIE.

È un fatto incontestabile che in vari paesi democratici e specialmente in Francia e Inghilterra, nell'immediato dopoguerra, si è inteso attuare un intervento diretto organico in economia con la statizzazione di interi settori, come carbone, gas, elettricità, siderurgia e trasporti, creando appositi enti pubblici ed escludendo anche una subordinata partecipazione azionaria del risparmio privato, sollecitato solo a concorsi in forma obbligazionaria. Com'era prevedibile, ciò ha portato una politicizzazione dei settori assunti, con l'oblio dei criteri economici di gestione, il diluirsi delle responsabilità e il bando degli stimoli al perfezionamento e al rendimento, che tanto potentemente agiscono sul privato operatore. Ovviamente si è prodotto un sistematico rincaro dei costi, riflesso in maggiori prezzi a carico dei consumatori, sovente e solo in parte mascherati da sovvenzioni o perdite di bilancio a carico dei contribuenti.

Tali esperienze e le conseguenti critiche del pubblico hanno provocato diffuse resi-

piscenze, specie in Inghilterra, dove l'ala moderata del « *Labour Party* » ha bloccato la spinta ideologica ad altre statizzazioni, dichiarando per bocca di Gaitskell di preferire, alle soluzioni integraliste, la semplice partecipazione azionaria pubblica nei settori cosiddetti di base, in modo da evitare la burocratizzazione e, nel contempo, da ammettere la collettività ai benefici della gestione privata. La sconfitta alle elezioni del 1959 fu attribuita in parte al punto del programma laburista che propugnava il passaggio dei mezzi di produzione alla proprietà collettiva e al congresso di Scarborough, nell'ottobre 1960, il relativo articolo venne emendato. All'indomani di questo voto, che implicitamente riconosceva l'iniziativa privata, il *Daily Herald*, organo ufficiale del partito, scriveva: « Coloro che non approvano questa decisione possono aderire al partito comunista ».

Ed ecco alcune espressioni « moderate » di Hugh Gaitskell:

« Non siamo affatto sicuri che un'estensione della nazionalizzazione, in sé medesima, rechi un decisivo contributo alla soluzione del problema di armonizzare la politica sociale con l'alto livello del risparmio ». A coloro che ritengono le nazionalizzazioni un mezzo indispensabile per soddisfare gli ideali del socialismo alla vecchia maniera, Gaitskell così risponde: « L'esperienza degli ultimi 15 anni dimostra come sia possibile mantenere il pieno impiego in una economia mista senza dover allargare il settore nazionalizzato ». Ma la nazionalizzazione — incalzano i suoi fautori — favorisce gli utenti ed i consumatori. Risposta: « Un'industria nazionalizzata può trovarsi nella necessità di rialzare i prezzi, perché nel momento in cui avvenne la nazionalizzazione i margini di profitto erano scarsi o nulli, o perché si dovettero aumentare subitaneamente i salari. Durante 9 anni di nazionalizzazione dell'industria carbonifera i prezzi del carbone alla miniera sono aumentati del 44 per cento; durante i primi 7 anni di nazionalizzazione dell'energia elettrica, il prezzo è aumentato invece del 21 per cento. Pure sarebbe errato dedurre da ciò che gli enti preposti all'elettricità siano necessariamente più efficienti di quello preposto al carbone ».

Anche più franco e coerente il « revisionismo » dei socialdemocratici tedeschi, i quali del resto si trovano ad agire nell'ambiente caratterizzato dalla spinta impressa dalla C. D. U. a un'organica riprivatizzazione e liberalizzazione, dopo lo stalinismo nazista e dopo le costrizioni imposte dagli alleati, dell'intera economia. I socialisti della Germania Occidentale hanno relegato non metaforicamente in soffitta i miti di Marx e dichiarano che « la socializzazione e la statizzazione dei

mezzi di produzione non devono più essere ritenuti obiettivi fondamentali del socialismo ».

« Questa evoluzione delle dottrine sociali — ha rilevato l'ex ministro francese Raymond Marcellin in un recente articolo su *Le Monde*, non certo sospetto di conservatorismo — è accompagnata nell'Europa Occidentale da un certo numero di denazionalizzazioni. In Inghilterra, dopo lo *Iron and Steel Act* del 1953, l'industria siderurgica viene progressivamente restituita al settore privato, sia attraverso vendita diretta a privati, sia attraverso la vendita al pubblico di azioni sotto l'egida di un sindacato di garanzia costituito da 8 banche di affari. In Austria le due banche principali (*Bankverein* e *Laenderbank*) sono state restituite al settore privato, con la vendita al pubblico di una parte delle loro azioni all'inizio del 1957. Nella Germania Federale la gestione mediocre ed i controlli insufficienti delle imprese pubbliche, a livello dei comuni, dei paesi e dello Stato, hanno fatto iscrivere la denazionalizzazione nei programmi di governo sin dal 1954 ».

Sono in Germania i casi più clamorosi (*Preussag*, *Volkswagen* e, di recente, due grosse imprese operanti in prevalenza proprio nel campo elettrico) di denazionalizzazione, che significa quanto meno il passaggio dalla statizzazione alla gestione « mista » (ciò che diremmo « irizzazione ») con la maggioranza delle azioni in mano di medi e piccoli azionisti privati: insomma, la ritirata dalle formule integraliste a quelle di semplice controllo e orientamento. In Inghilterra e in Francia questa è solo una tendenza, che non trova un'ampia rispondenza potenziale dal mercato e che tuttavia dimostra come, attraverso le stasi e le incertezze di uno sviluppo economico apparso meno rapido e sicuro di quello di altri paesi, nonché bisognoso di frequenti interventi correttivi sul piano finanziario e monetario, entrambi i paesi abbiano sperimentato esaurientemente che la presenza di settori nazionalizzati nell'ambito di una economia di mercato vizia il funzionamento della medesima, costringendo i governi a un continuo sforzo di riequilibrio, per ridurre il grado di incompatibilità della parte anomala con il tutto. Il che avviene attraverso l'adozione di misure dirette a subordinare tale parte, nella massima misura possibile, alla logica del sistema e quindi a neutralizzare, con un costo sovente rilevante, le ragioni stesse che ne avevano giustificato la nascita.

« Germania, Inghilterra e Austria — conclude il citato articolo di Raymond Marcellin — hanno recato la prova che il movimento di nazionalizzazione era tutt'altro che irreversibile. Invero, lo

statalismo economico volge la schiena al progresso, costituisce un passo indietro. L'evoluzione delle società civilizzate avviene a vantaggio della libertà individuale e dell'accesso di tutti, attraverso il lavoro e il risparmio, alla proprietà privata dei mezzi di produzione ».

DECISIONE TOTALMENTE POLITICA.

Non è certo quella l'opinione espressa dal disegno di legge in esame. Evidentemente, rispetto alla via che viene adottata dall'Occidente europeo e che ripudia le forme integraliste e rigide dell'intervento statale, l'Italia sta imboccando quella opposta. Da un sostanziale rispetto dell'economia di mercato e da forme « mediane » di intervento, realizzate con le società a capitale misto, si muove bruscamente verso la soluzione integralista della statizzazione. È chiaro che un voltafaccia così clamoroso e radicale, maturato solo in occasione del varo della nuova formula di Governo, discende totalmente, come verremo dimostrando, da finalità politiche. Ed è altrettanto chiaro come per tali finalità politiche, anche a prescindere dal carattere negativo e rischioso che esse per noi rivestono, si paghi, col sacrificio di assetti tecnici ed economici efficienti e convenienti, funzionanti con sicurezza e senza rischi né oneri per lo Stato, un prezzo irragionevole e spropositato.

Per il vero, fino a pochissimo tempo fa, i principali fautori e autori della formula di centro-sinistra e della nazionalizzazione elettrica si dichiaravano sostanzialmente concordi con i succitati indirizzi europei, contro le nazionalizzazioni, che essi consideravano — come ha ricordato l'onorevole Malagodi alla TV — uno strumento grossolano, primitivo, pericoloso e superato anche per una politica di sinistra. I governanti passati — e qui va ricordato un forse dimenticato discorso del senatore Gava a Napoli — esaltavano i successi della soluzione moderata, espressa con la formula delle società miste, elogiate e imitate anche in altri paesi. Ma tutto è cambiato in breve tempo e anche la Democrazia Cristiana, sotto la pressione dei partiti alleati di governo pressati a loro volta dalla concorrenza di riformismo integralista esplicita dal P. S. I., si è risolta a rovesciare le sue passate posizioni.

Invano ora, in un comprensibile tentativo di affermare il suo prestigio, il partito di maggioranza cerca di rivendicare la paternità della soluzione o, almeno, la sua compatibilità coi programmi recenti (diciamo quelli delle elezioni politiche del 1958, silenziosi

sulla materia ma implicitamente contrari a causa degli impegni della « diga » contro il marxismo) o addirittura con la tradizionale dottrina sociale dei cattolici. Se la Democrazia Cristiana ritiene ancora di annoverare tra i suoi precursori e maestri Giuseppe Toniolo, basterebbe citare le parole da questi pronunciate in un famoso congresso, ove dichiarava che la dottrina sociale cristiana nulla può avere in comune col socialismo, perché tra l'altro quello vuole atterrare la proprietà e distruggerla, « mentre noi — egli affermava — vogliamo rinfrancarla e diffonderla ». Ma stiamo pure ai fatti direttamente pertinenti al progetto.

L'onorevole Moro al congresso di Napoli, dopo aver premesso un ampio riconoscimento di fatto alle aziende elettriche pubbliche e private che « hanno ormai predisposto una capacità di produzione che ha seguito il rilevante incremento della domanda ed è anche riuscita a costituire un notevole margine di riserva », rilevava che, per quanto riguarda le tariffe, i provvedimenti del C. I. P. dell'agosto 1961 hanno posto in atto un processo di unificazione che potrà essere affinato: onde si doveva arrivare ad eventuali forme di nazionalizzazione solo dopo che, sperimentato un maggiore coordinamento, non si fossero raggiunti risultati soddisfacenti. In seguito, sotto la pressione dei partiti alleati per la statizzazione, egli si spostava attestandosi sulla formula intermedia della irizzazione.

È eloquente in proposito il comunicato ufficiale del Consiglio Nazionale della Democrazia cristiana riunito il 3 luglio, nel quale si riconosce che determinante è stata la richiesta dei partiti che direttamente o indirettamente partecipano alla maggioranza. « A Napoli — avrebbe detto l'onorevole Moro — dopo aver affermato che noi non eravamo in linea di principio contrari a provvedimenti di nazionalizzazione, avevo prospettata la eventualità di una unificazione fondata sull'azione di enti di controllo e di coordinamento, che lasciassero immutata la struttura proprietaria dell'industria elettrica; si sarebbe in tal modo adottato una forma di regolazione dall'esterno del tipo, per fare un esempio, di quella attualmente molto applicata negli Stati Uniti, in luogo di passare a forme di proprietà pubblica ». Tanto il P. S. D. I. ed il P. R. I. quanto il P. S. I. hanno preferito la nazionalizzazione e la D. C. si è risolta ad accettarla « dopo un approfondito esame tecnico che ne ha messo in luce l'utilità ».

Tra i motivi di questa improvvisa utilità, l'onorevole Moro ha enunciato « il dubbio che le forme parziali ed esterne di unificazione si rivelassero con il tempo inadeguate e riproponessero il problema in condizioni aggravate e con la perdita di un tempo prezioso per il nostro sviluppo economico e sociale ». Parole che nulla tolgono alla sostanza tutta politica della capitolazione, confermata e aggravata, su un piano anche assai meno adeguato all'importanza della materia in gioco, da altra espressione attribuita allo stesso Onorevole Moro, secondo cui non si sarebbe potuto « rompere » in tale occasione, per non essere accusati di « conservatorismo » dai socialisti.

Del resto, il solo documento *ante litteram* del pensiero della Democrazia Cristiana sull'argomento è la proposta di legge n. 3176 presentata nel luglio 1961 dall'onorevole De' Cocci e altri la quale, diversamente dalle proposte del P. C. I. e del P. S. I. che esigevano la nazionalizzazione, si limitava a postulare l'istituzione del « Comitato dell'energia ».

Anche altre forze politiche, del resto, hanno operato eleganti rettifiche verbali per contestare la loro fresca conversione alle statizzazioni. V'è chi, dopo averle criticate in passato e dopo averne brillantemente teorizzato il superamento con i moderni « controlli dall'esterno », ha scoperto che quei medesimi controlli sono adatti per paesi più solidi e costituirebbero un'ironia, invece, per un paese evidentemente ancora arretrato come l'Italia, cui la sola « pubblicizzazione » adeguata appare quella, pur « grossolana e primitiva », della statizzazione.

Se si vuole un'ulteriore decisiva riprova del carattere totalmente politico della misura — e dell'assoluto disprezzo per qualsiasi pregiudiziale o remora di ordine tecnico ed economico alla soluzione già prescelta — basta osservare che il governo si è guardato bene dal sentire il parere del C. N. E. L., che è l'organo costituzionalmente competente per una responsabile consulenza in siffatte materie e che pur viene investito diligentemente di progetti e argomenti, in confronto, addirittura risibili. Tanto meno si è ritenuto di sentire, anche solo su piano informativo ed al fine di prevenire le incongruenze e sperequazioni gravissime che si annunciano in sede esecutiva, gli esponenti e i tecnici del settore espropriato, che ne vivono le vicende e i problemi, e quelli degli altri settori pure interessati, cioè specialmente le attività produttive consumatrici, a cui fa-

vore si dice di ispirare il provvedimento e le cui istanze, derivanti anch'esse dalla quotidiana e diretta esperienza, sono solo genericamente note.

La fretta non poteva giustificare così grossolane omissioni. Dopo tanti anni di attesa, è assai dubbio che il bene del Paese sia messo in forse se una così grossa riforma di struttura non si completa alla metà della caldissima estate del 1962.

LA POLITICA DI PIANO.

Abbiamo cercato di scoprire e di apprezzare ragioni diverse da quelle politiche — e cioè di natura tecnica ed economica — per la proposta nazionalizzazione dell'industria elettrica e abbiamo atteso in proposito la relazione ministeriale al progetto, per accertare la genesi obbiettiva di una statizzazione che è dannosa economicamente, assurda giuridicamente, pericolosa finanziariamente e, dopo tutto, inutile ai fini della conclamata « politica di piano ». Basta infatti rilevare che, partiti per un impellente scopo di unificazione, si lasciano subito fuori complessi importanti quali sono le imprese municipalizzate (320), gli enti creati dalle regioni e l'Ente siciliano di elettricità, oltre alle piccole imprese (condannate a restare tali) e agli autoproduttori, onde il provvedimento si applica solo alle imprese private e a quelle I. R. I., nonché alle Ferrovie dello Stato, che evidentemente non hanno potuto disporre di una forza politica sufficiente a farle esentare.

Ora tutta la prima parte, che possiamo definire storica, della relazione non fa che sciogliere un inno al presente « regime misto » e all'iniziativa privata, per la rapida ricostruzione postbellica, per l'ampio potenziamento della capacità produttiva e per la completa rispondenza a tutte le richieste di energia, anche nel triennio di eccezionale espansione dovuta al « miracolo economico »: il che, mentre denota una lodevole obbiettività nei redattori della relazione, si traduce in eloquente dimostrazione dell'opportunità di non statizzare il settore. Nella seconda parte della relazione, poi, si bada a dimostrare il contrario, senza molta convinzione e con motivi deboli e inesatti, tra cui quello della indispensabilità della statizzazione ai fini di una politica di piano. Così generica, questa espressione è del tipo che Einaudi definiva « scatole vuote » e invero nulla di concreto e di nuovo, all'infuori dell'ipotesi delle forniture sotto costo a titolo di incentivo per certe zone o attività, viene prospettato.

Intanto c'è da chiedere come faccia il Governo a sapere che la nazionalizzazione dell'industria elettrica è obbiettivo urgente e prioritario dello sviluppo, se ha ancora solo delle idee vaghe e generali sul programma secondo cui tale sviluppo dovrà essere organicamente impostato. Com'è noto, si è appena allo studio degli organi del « piano », da comporsi in seguito con la mobilitazione delle schiere di tecnici che sono ritenuti necessari e che non si sa se realmente esistano (all'infuori delle commissioni miste di funzionari e di professori, cui s'è finora fatto appello per programmi di natura conoscitiva e indicativa) mentre poi solo in un secondo tempo, sicuramente non prossimo, si potrà cominciare a dedurre le direttive concrete da prescrivere agli operatori. In proposito ha scritto l'onorevole Corbino:

« Abbiamo saputo che senza la nazionalizzazione dell'energia non si potrebbe predisporre alcuna pianificazione, creando fra le due misure di politica economica un rapporto di propedeuticità, che può avere significato solo in un senso: quello che il Parlamento, per dar prova di essere maturo ad affrontare il problema della pianificazione deve avere superato la prova della nazionalizzazione dell'energia. Abbiamo appreso perché noi in Italia non abbiamo mai potuto fare piani; tutto quello che finora è avvenuto è il risultato dell'anarchica improvvisazione dei privati che, nei loro autonomi movimenti, sono però riusciti a produrre quello che ancora per qualche giorno potremo chiamare il miracolo italiano. L'esigenza della propedeuticità ci lascia molto perplessi, perché non si riescono a capire i motivi della necessità di avere l'industria elettrica nelle mani dello Stato prima di cominciare a pianificare. Riesce veramente difficile vedere quali mirabolanti piani economici potrebbero essere escogitati dai pianificatori di domani, da rendere impossibile una preventiva disamina della situazione comparativa della produzione e del consumo dell'energia nel futuro, anche se prodotta dai privati ».

Comunque, se per politica di piano si intende sostanzialmente la sovrapposizione di direttive politiche e di presunte esigenze generali e sociali (più o meno reali e fondate) sulla condotta economica, diremo subito che il vigente regime misto già aveva consentito amplissime misure pianificatorie, sconosciute ai vantati sistemi nazionalizzati inglese e francese. Citiamo in particolare la Cassa congruaglio per stimolare la costruzione di nuovi impianti; il rimborso del sovrapprezzo termoelettrico, di cui hanno beneficiato particolarmente il Mezzo-

giorno e le Isole; l'unificazione tariffaria, rivolta in senso regionale a ridurre i prezzi nel Mezzogiorno (nonostante i maggiori costi di produzione e distribuzione dell'energia) e in senso settoriale a ridurre le tariffe per l'agricoltura; il fondo di compensazione per l'unificazione medesima, alimentato dalle stesse imprese elettriche e destinato ad intervenire a sollievo degli squilibri negli introiti di certe aziende; l'allacciamento in base a un concetto di pubblico servizio di tutti gli abitati con almeno 200 residenti e quello in corso degli abitati minori; l'obbligo dell'allacciamento e della fornitura per tutti i nuovi utenti, che si sta varando alla Camera; la sottoposizione a controllo statale dei contatori e di tutti gli strumenti di misura elettrici, prevista da un disegno di legge all'esame del Senato.

Si potrebbero poi enumerare i vari provvedimenti che prevedono contributi per la costruzione di serbatoi e per la sistemazione dei bacini idrici, nonché per gli impianti di tutti i tipi, incluse le linee di trasporto, localizzati nel Mezzogiorno e nelle Isole. In questi casi sono concesse sovvenzioni annue per la nuova potenza installata, oltre certi limiti, e per i conduttori delle linee

con tensione non inferiore a volts 30.000. Si può pure aggiungere il mezzo fiscale, con la riduzione al 50 per cento delle imposte erariali di consumo nelle stesse zone.

Non c'è nulla che non possa farsi con la soluzione già prospettata proprio dall'onorevole Moro di « un'unificazione fondata sulla azione di enti di controllo e di coordinamento che lascino immutata la struttura proprietaria dell'industria elettrica », compresa l'erogazione sotto costo di energia in zone o attività trascurate, che potrebbe far carico per la differenza, come in tanti casi analoghi e segnatamente per il cosiddetto credito agevolato, alla pubblica spesa e che in ogni caso, data la scarsa incidenza del costo dell'energia su quello complessivo della produzione (salvo le industrie elettrosiderurgiche e chimiche, tale incidenza arriva raramente al 2 per cento, nel qual caso anche l'ipotesi di un ribasso del 50 per cento della tariffa porterebbe non più di un 1 per cento di sollievo ai costi), costituirebbe un incentivo assai modesto. Non certo capace di indurre l'avviamento di iniziative che le ben più rilevanti agevolazioni fiscali, creditizie e d'altra natura non hanno saputo finora promuovere nelle volute proporzioni.

EFFICIENZA DEL SISTEMA ELETTRICO ITALIANO

A questo punto diventa necessario chiedere in cosa abbia mai mancato, finora, il vigente e peraltro elogiato sistema misto, comprendente aziende totalmente private, aziende irizzate (cioè dirette dallo Stato coi pacchetti azionari di controllo) e aziende totalmente pubbliche (municipalizzate). Com'è noto, la produzione attuale (1961) di kilowattore 61 miliardi si ripartisce nelle seguenti proporzioni:

- imprese elettrocommerciali private	49,38 %
- imprese elettrocommerciali I. R. I.	24,31 %
- aziende municipalizzate	6,26 %
- autoproduttori	18,56 %
- ferrovie dello Stato	1,49 %
	<hr/>
	100 — %
	<hr/>

È da rilevare che la quota degli autoproduttori è piuttosto concentrata, attribuendosi per l'80 per cento ai gruppi Fiat, Montecatini, Falck e Snia-Viscosa, e che in questi anni

essa ha avuto uno sviluppo limitato, all'infuori dei gruppi predetti, grazie alla disciplina dei prezzi e al blocco dei contratti, che sostanzialmente hanno reso più conveniente l'acquisto dell'energia presso le imprese elettrocommerciali. È poi da avvertire che la rilevante quota del gruppo I. R. I. non è dovuta a un predeterminato intervento dello Stato per supplire a carenze della produzione privata, bensì ai salvataggi bancari del 1931-33: con essi lo Stato venne in possesso dei pacchetti di controllo (già detenuti dalle banche salvate) di imprese elettriche fino ad allora totalmente private, che vennero assegnate all'I. R. I. e che svilupparono in seguito impianti e attività, in parallelo col settore privato.

Ciò premesso, vogliamo porre a noi stessi i quesiti essenziali sulla funzionalità e validità del sistema vigente.

1°) *Mancano forse i controlli e i mezzi di coordinamento?*

Affatto! L'attuale sistema trova origine nella vecchia legislazione liberale, che sancì

il regime della proprietà pubblica delle acque, prevedendo però la concessione ai privati per derivarle a vari scopi, compresa la produzione dell'energia. In tal modo si provvede e si provvede tuttora armonicamente a conciliare due esigenze: la massima produttività ed economicità garantite dalla gestione privata e l'attivazione di un costante paragone e del pubblico controllo, data la natura della produzione e trattandosi di un servizio di interesse generale. Le più lontane leggi che istituirono la « concessione di acque pubbliche » (1884) e la « servitù di elettrodotti » (1894) ebbero per fine principale quello di rimuovere gli intralci alla più vasta utilizzazione dei corsi d'acqua e allo sviluppo delle trasmissioni. La legislazione venne poi sintetizzata nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, integrato da successive modifiche, che si è dimostrato strumento pienamente valido sia per lo sviluppo della produzione e sia per tutti i necessari controlli e orientamenti, tanto che si poté attuare con piena efficienza nello scorcio del « ventennio » la politica idroelettrica a sfondo autarchico, favorita dalla rilevante disponibilità di convenienti salti d'acqua, e nel dopoguerra la politica a sfondo economico, comportante l'indirizzo misto idrico e termico in atto.

Diamo qui di seguito uno stralcio delle principali disposizioni vigenti, comprese nel testo unico e in altre leggi:

« Tutte le acque pubbliche sono iscritte in appositi elenchi, approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Particolari modalità sono previste per l'istruttoria delle domande di concessione per lo sfruttamento delle grandi derivazioni di acqua per forza motrice. L'utilizzazione di acque pubbliche per la produzione di energia è subordinata ad apposito atto di concessione del Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore. Le domande di concessione devono contenere i dati delle centrali progettate, dello schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare l'energia prodotta dalle nuove centrali, nonché delle regioni e zone che con tale energia si intende servire (articolo 118).

Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque od altri interessi di carattere generale, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio Superiore (articolo 6). Tra più domande di concessione concorrenti è preferita quella che, da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenti la migliore utilizzazione dal punto di vista idraulico ed economico, o soddisfi ad altri prevalenti interessi pubblici (articolo 9). Per conseguire la più

razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare la restituzione a quota utile per l'irrigazione, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti. Occorrendo opere in comune, il Ministro può imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere (articolo 12).

Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice si fanno per durata non maggiore di anni 60 (articolo 22) e non possono essere cedute, neppure in parte, senza il nullaosta del Ministero dei Lavori Pubblici, al quale devono essere comunicate anche le trasformazioni e modificazioni di struttura delle società concessionarie. Il Ministero, sentito il Consiglio Superiore e tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione. Il disciplinare della concessione determina il canone da corrispondere, le modalità di sfruttamento delle acque ed eventualmente anche le tariffe di vendita dell'energia prodotta (articolo 40), nonché i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori necessari all'utilizzo della derivazione.

Alla scadenza, oltre che nei casi di decadenza e di rinuncia, le concessioni passano in proprietà dello Stato, senza compenso, e così pure tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione delle acque, principali e accessorie, le condotte forzate e simili, il tutto in stato di regolare funzionamento (articolo 25). Lo Stato ha facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente prevalentemente all'energia prodotta nell'impianto, corrispondendo un prezzo pari al valore di stima del materiale in opera calcolato al momento dell'immissione e, in mancanza di accordo, da apposito collegio arbitrale. Il Ministero dei Lavori Pubblici ha facoltà di ordinare, nel corso dell'ultimo quinquennio della concessione, l'esecuzione delle opere necessarie per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio (articolo 26). Alla scadenza delle concessioni, se lo Stato non intende assumere la gestione diretta degli impianti, il concessionario sarà preferito nel conferimento dell'esercizio per un periodo non superiore ad anni 30, alle condizioni fissate.

La costruzione di centrali termoelettriche è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio (articolo 211). È soggetta ad autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, o del Prefetto per le linee aventi una tensione inferiore a volts 5.000, l'installazione di linee per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (articolo 108) e l'autorizzazione può essere subordinata all'osservanza di speciali obblighi, imposti per la tutela degli interessi generali. Il Ministero, sulle proposte del Consiglio Superiore emana le norme e le disposizioni per i collegamenti tra gli esistenti impianti di energia elettrica e per

gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttrici e distributrici (articolo 117). I bilanci delle società elettriche devono essere redatti secondo lo schema fissato dalla legge 4 marzo 1958, n. 191, mentre le scritture contabili devono essere ordinate in modo da permettere completi e rapidi controlli ».

Come si vede, lo Stato ha in mano mezzi amplissimi e quasi insindacabili per imporre ogni necessario coordinamento, per segnare gli indirizzi costruttivi e per selezionare e orientare il complesso degli impianti. Con ciò esso pone anche le premesse per orientare e regolare successivamente la politica di esercizio, al qual fine soccorre, dal termine della guerra, uno strumento di disciplina autoritativa dei prezzi, cioè il famoso C.I.P. Il solo appunto riguarda se mai il coordinamento dell'azione di controllo nell'ambito del Governo, con la doppia competenza dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'industria, rispettivamente per gli impianti idrici e termici; ma ciò non può certo addebitarsi alle società elettriche. Si aggiunga da ultimo che, con le facoltà quasi discrezionali attribuite ai due suddetti ministeri, resta sempre possibile, quando ci sia una prospettiva di sfruttamento o produzione inutilizzata oppure non risulti soddisfacente la domanda privata per la concessione o l'autorizzazione, attribuire queste ad enti pubblici locali o a una esistente o costituenda impresa della Finelettrica.

2º) *Manca forse l'autodisciplina del settore?*

Al contrario! È questo un elemento integratore potente della disciplina recata dalla legge. Sia per le sue caratteristiche omogenee, sia per il suo processo di formazione e sia ancora per i forti interessi e le gravi responsabilità connesse alle iniziative, il settore elettrico è probabilmente quello che, più d'ogni altro, ha dimostrato spirito di solida collaborazione interna e di eccezionale capacità nel procedere, nel modo più organico, a formare e attuare programmi concordati ed a perseguire obiettivi comuni. In tal modo non solo si sono conseguiti rapidamente la ricostruzione e il potenziamento del sistema elettrico italiano nel dopoguerra, ma si è anche potuto avviare con successo, in entrambe le fasi, la trasformazione della sua struttura, anche in rapporto al rapido ridursi degli sfruttamenti idrici ancora possibili, su una base di razionale economicità.

Così da un assetto produttivo quasi esclusivamente idroelettrico il sistema italiano si è portato, senza scosse e con sicura gradua-

lità, verso un assetto misto, idrico e termico, nel quale le varie fonti e le caratteristiche dei vari impianti si inquadrano con la massima efficienza nelle esigenze dell'economia. La fonte termoelettrica, che presenta indubbia natura di economicità per la produzione di energia di base dei diagrammi di carico, assume un peso vieppiù rilevante, da prima con compiti prevalentemente di riserva e successivamente, in misura crescente, con funzioni di vera produzione programmata. In questa trasformazione ci si trova oggi alla fase di passaggio dalla produzione programmata invernale a quella programmata annuale, il che si può ritenere in pratica già concluso per l'intero Mezzogiorno.

Collateralmente la tecnica idroelettrica si è orientata soprattutto, come appare evidente nelle realizzazioni recenti e in quelle in atto e in programma, verso gli impianti a serbatoio con alta capacità di invaso e forti concentrazioni di potenza, atti a fornire energia di punta e ad espletare quel servizio di regolazione della rete che si estrinseca nella stabilità della frequenza. Sul piano economico è da iscriverne a merito di questi impianti l'utilizzazione oraria annuale, che oggi si consegue con gli impianti termoelettrici di base e si conseguirà ancor più domani con quelli nucleari, il cui inserimento nel sistema è già previsto e impostato.

Quando in scritti e discorsi e nella stessa relazione ministeriale si fa questione di coordinamento, v'è anzitutto da chiarire il significato del termine. Esso può intendersi nel senso di conferire ad un comando unico il diritto all'iniziativa e alla decisione, oppure come azione di sincronizzazione di tutte le iniziative per indirizzarle verso il servizio migliore. Sono due interpretazioni evidentemente assai diverse. Ora è bene dire che se si intende la seconda di esse, il coordinamento esiste su vasta scala, nella forma più democratica, nell'incontro dell'autodisciplina del sistema con la disciplina della legge. Un frutto evidente di questo incontro sono le norme emanate per stabilire caratteristiche tecniche uniformi, come nel caso della unificazione delle frequenze, al fine di facilitare una larga interconnessione, o della normalizzazione delle tensioni. Ciò è avvenuto mediante due leggi, ma le materie sono state accertate, studiate e infine proposte dagli organi tecnici del settore, il quale poi svolge e integra ampiamente l'intero quadro segnato dagli indirizzi legislativi e governativi.

In realtà, le iniziative pervengono al vaglio dei Ministeri competenti già ampia-

mente coordinate, in quanto discusse preventivamente nelle libere associazioni e negli organi di studio collegiali (Associazione elettrotecnica italiana, Comitato elettrotecnico italiano, Associazione termotecnica italiana, Associazioni degli ingegneri, Sezione tecnologica dell'A. N. I. D. E. L.) che costituiscono il fertile piano ove i progetti nascono dal libero scambio di idee e tendenze indipendenti. Le iniziative e i progetti vengono anche posti a confronto nei continui contatti attraverso organismi internazionali del settore quali la U. C. P. T. E. (Unione per il coordinamento della produzione e del trasporto di energia elettrica), organismo di cui illustreremo più avanti le funzioni specifiche nell'ambito dei collegamenti internazionali, la U. N. I. P. E. D. E. (Unione internazionale dei produttori e distributori di energia elettrica), la Conferenza mondiale dell'energia e la Commissione internazionale delle grandi dighe, nelle quali si incontrano i tecnici di tutti i paesi che fanno capo all'O. N. U., e infine i Comitati dell'elettricità dell'O. C. S. E. D. e dell'E. C. E. I progetti nascono sul piano tecnico con questo continuo confronto di studi, sono vagliati sul piano economico dagli organi amministrativi delle società, coordinati dai gruppi di società e quindi sottoposti al vaglio degli organi dello Stato.

Lo stesso può dirsi per l'esercizio della produzione, ove il coordinamento, inteso come sincronizzazione delle produzioni delle aziende, è elastico e capillare. Basta citare per il nostro Paese quanto afferma il documento ST/ECE/EP/4 in data 21 settembre 1961 della Commissione economica per l'Europa (Comitato dell'energia elettrica) delle Nazioni Unite. Esso reca a pag. 18:

« Praticamente tutte le centrali italiane, qualunque sia la società cui appartengono, funzionano in parallelo sulla rete di interconnessione alla frequenza uniforme di 50 periodi al secondo; ogni società dispone di un suo proprio servizio di ripartizione del carico, che controlla il funzionamento del proprio gruppo di centrali e si tiene costantemente in contatto con i servizi corrispondenti delle altre società allo scopo di armonizzare la ripartizione del carico in modo conforme a un programma d'assieme; per quel che riguarda gli scambi di energia fra le diverse società, è in continuo sviluppo il sistema di regolazione (automatica) frequenza-potenza ».

Lo stesso può dirsi per l'inserzione del sistema italiano in quello europeo occidentale: le centrali italiane funzionano in pa-

rallelo, attraverso le interconnessioni di frontiera, con le centrali europee. Si tratta di un coordinamento basato sulla collaborazione di uomini gerarchicamente indipendenti, la cui perfezione è demandata a ognuno con snellezza di decisioni e con le soddisfazioni di una autonoma responsabilità: il che decadrebbe il giorno in cui si sovrapponesse il comando unico, che immetterebbe nel sistema il meccanismo rigido delle autorizzazioni a decidere e dello scarico di responsabilità, tipico delle organizzazioni di carattere verticale.

Naturalmente — ripetiamo — tutto ciò si incontra con l'azione dello Stato. Fin dallo scorcio della guerra funzionano i Comitati Consultivi dell'energia, uno per il Nord e uno per il Sud, facenti capo al Ministero dei lavori pubblici e col compito di coordinare le disponibilità produttive di ognuno ai fabbisogni d'insieme, il coordinamento dei cicli di manutenzione degli impianti, il soccorso reciproco in caso di guasti, l'utilizzazione più completa ed economica delle riserve disponibili. Tali comitati funzionano con sistematiche rilevazioni dei dati, con riunioni dei direttori di produzione dei gruppi e delle aziende, con una esemplare agilità, rappresentando riunioni di persone responsabili e portando i problemi direttamente nell'ambito esecutivo. Il risultato più vistoso è stato il conseguimento del funzionamento in parallelo della rete nazionale, esteso poi non solo all'area del M. E. C., ma altresì all'Austria e alla Svizzera.

Organo del coordinamento della produzione europea è l'U. C. P. T. E. (Unione per il coordinamento della produzione e del trasporto dell'elettricità) sorta nel 1951 per iniziativa dell'O. E. C. E. Essa ha per obiettivo la migliore utilizzazione delle produzioni disponibili per il trasporto dall'uno all'altro paese. Si preoccupa di utilizzare, attraverso l'interconnessione, le cosiddette energie idroelettriche di sfioro dei paesi prevalentemente idrici, conseguendo un risparmio di combustibile nelle centrali termiche di altri paesi. Essa si è spinta fino all'utilizzazione delle diversità di calendario delle festività nazionali dei paesi aderenti, per trarne opportuni vantaggi. I risultati positivi sono largamente dovuti all'agilità ed elasticità della sua struttura: nessuna organizzazione burocratica, ma solo un ridotto lavoro di segreteria svolto a turno dal Paese cui appartiene il presidente e che ne sostiene *pro-tempore* le spese.

Ancora la Commissione economica per l'Europa dell'O. N. U. nel suo documento ST/EC/EP/11 del 1962 (pagina 83) afferma:

« Il grado di esercizio coordinato effettivamente raggiunto dagli otto membri dell'U.C.P.T.E. (Italia, Francia, Svizzera, Austria, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Germania Occidentale) negli ultimi cinque anni dimostra come la collaborazione internazionale può contribuire a una soluzione razionale dei problemi di approvvigionamento dell'energia di ciascuno dei paesi interessati ».

E l'U. C. P. T. E. in una pubblicazione del giugno 1959 affermava che « oggi è possibile attuare nell'Europa occidentale, per mezzo di una semplice telefonata, importazioni ed esportazioni di energia senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione delle autorità » Né si dica che il ruolo dell'Italia è di carattere marginale in questa organizzazione. Ricorda l'U. C. P. T. E. che in conseguenza di un autunno insolitamente siccitoso la distribuzione di energia in Baviera venne a risultare difficile nell'inverno 1953-54 e che, a seguito di forniture di soccorso provenienti dall'Italia (oltreché dalla Renania) nel novembre 1953-gennaio 1954, la difficoltà poté essere superata senza ricorso a limitazioni nella distribuzione e nei consumi di energia. Dunque già in quell'inverno esisteva una efficiente interconnessione elettrica dell'Italia con l'Europa.

Una organizzazione così agile e democratica, che stimola e utilizza le capacità e le responsabilità di tecnici selezionati in modo imparziale, è stata la molla degli sviluppi dell'interconnessione internazionale, compresa quella italiana. In tale quadro sono fuori posto i dubbi, posti dalla relazione al progetto, sui problemi dell'inserimento dell'energia delle prime centrali nucleari. Dopo quanto esposto sui poteri dello Stato e sugli organismi nazionali e internazionali di coordinamento, non si riscontra alcuna difficoltà. Un elevato grado di utilizzazione degli impianti nucleari può essere ricercato non solo nella rete nazionale ma anche in quella europea, così come sinora si è conseguita l'utilizzazione delle eccedenze idroelettriche di sfioro. Esistono già gli organi e i mezzi necessari ed è anche da precisare che da tempo, nel quadro delle nuove prospettive, le società italiane private e pubbliche hanno indirizzato i loro programmi verso la realizzazione non solo di bacini di accumulo ma anche di impianti che consentano di immagazzinare nei bacini stessi, per pompaggio, quantità d'acqua traducenti energie momentaneamente incollocabili. Si

tratta di iniziative in atto e non già di programmi da trasmettere al futuro ente.

È spiacevole che tutta la situazione sopra descritta, costituente un dato di giudizio tanto importante sull'assetto attuale, sia del tutto ignorata dalla relazione ministeriale: il che costituisce anche un insigne esempio di ingratitudine verso i tecnici che, con capacità ed elevato amore per il loro lavoro, hanno concepito e attuato le basi del continuo progresso del settore a servizio del Paese.

3^o) *Manca forse la capacità di ridurre i costi ?*

In stridente contrasto con quanto precede, il commentatore della TV. che la sera del 18 giugno illustrava il progetto di statizzazione ha addirittura denunciato che « manca il coordinamento nella produzione e nella distribuzione di energia e mancano le grandi linee di trasporto a lunga distanza dell'energia, in modo da convogliarla rapidamente dai luoghi di produzione ai luoghi di consumo ». A parte l'incompetente semplicismo di quel « rapidamente », si tratta di una brutale distorsione della verità, che si traduce in una gratuita offesa alla capacità e all'opera dei nostri tecnici e che è stata subito respinta da un articolo dell'ingegnere Mario Silvestri sul giornale *La Stampa*.

In modo più cauto, ma altrettanto tendenzioso nella sostanza, si esprime la relazione ministeriale andando a caccia di manchevolezze dell'attuale sistema, sotto il profilo della economicità, e prospettando le « migliori » che, proprio ai fini della riduzione dei costi, sarebbero conseguite dall'unificazione nel nuovo ente. Rilevato che « non è ancora realizzata, nella misura che sarebbe dettata dalla convenienza tecnico-economica per l'intero sistema, l'integrazione fra i vari gruppi dell'esercizio e della programmazione dei nuovi impianti », essa afferma: « L'obiettivo immediato intorno al quale non sembra possano sussistere dissensi è quello di assicurare le condizioni per un esercizio unitario del sistema elettrico nazionale e, in particolare, per l'attuazione di uno stretto collegamento fra impianti generatori e impianti di trasporto in modo da eliminare investimenti non necessari e impieghi irrazionali di energia ».

A queste considerazioni, ovvie in linea di principio ma non rispondenti ad alcuna carenza reale, si aggiunge:

« Si riconosce generalmente che l'attuale struttura dell'industria elettrica italiana, frazionata in grandi gruppi regionali e interregionali, limita l'interconnessione delle reti in gran parte all'am-

bito dei gruppi stessi e comporta pertanto: a) un maggior fabbisogno di impianti di punta e di riserva e una moltiplicazione di linee di trasporto; b) un limite allo sfruttamento delle economie di scala che il progresso tecnico consente di realizzare, nel campo termoelettrico con unità di grande potenza e nel campo dei trasporti con l'impiego di linee ad altissima tensione. Una gestione unitaria del sistema elettrico nazionale consente il pieno sfruttamento delle possibilità di interconnessione e, in conseguenza, una dispersione dei rischi di scarsa idraulicità e di guasti e un miglior grado di utilizzazione degli impianti, compensandosi almeno in parte le punte della domanda nei vari mercati e l'andamento dei regimi idrologici regionali. Inoltre la localizzazione delle nuove centrali può rispondere meglio ai criteri di massima sicurezza ed economia di rifornimento e di esercizio, indipendentemente dalla distribuzione geografica dei centri di consumo. Infine può realizzarsi tempestivamente il collegamento della rete italiana con l'analoga rete di interconnessione in corso di avanzata costruzione da parte degli altri paesi membri della C. E. E. ».

Altre conclusioni ovvie, ma anch'esse non corrispondenti alla situazione già raggiunta e in parte tecnicamente opinabili! Pare si ignori che è già in atto, come da noi ampiamente descritto in precedenza, una « marcia in parallelo » degli impianti elettrici italiani e europei, che assicura la più ampia interconnessione dei centri di produzione e di quelli di consumo. Nell'immediato dopoguerra si avevano in Italia tre zone con differente frequenza e la rete di trasporto a volts 220.000 era limitata a poche linee, onde i Comitati consultivi (Nord Italia e Centro-Sud), oltre a indirizzare l'opera di ricostruzione degli impianti, si dedicarono subito in modo particolare alla programmazione coordinata del trasporto dell'energia. Fu così attuato dalle imprese elettriche un razionale programma di unificazione delle frequenze in tutto il territorio nazionale e di costruzione di una maglia di linee di trasporto alla tensione di volts 220.000, che ora costituisce un robusto collegamento fra le diverse regioni e consente all'intera rete italiana di marciare in parallelo.

Il grande successo conseguito in questo campo, con una rete di terne ad altissima tensione a fine 1961 di ben Km. 35.614, di cui chilometri 10.605 (aumentati nel dopoguerra di ben 7 volte) di linee a volts 220.000 in buona parte già trasformabili a volts 380.000, non può essere sconosciuto da nessuno. Si è passati da un esercizio in parallelo « radiale » ad un esercizio strettamente « magliato », per acquisire notevoli vantaggi, come ad esempio la possibilità di far fronte all'uscita di esercizio di linee e di centrali di

produzione, di aumentare la capacità di trasporto delle linee, di migliorare la stabilità delle reti, di ridurre perdite e sovratensioni, di assegnare la produzione alle sorgenti più economiche. È da notare che — come ha ricordato il Marin — dal dicembre 1960 la rete italiana funziona normalmente nel parallelo generale dell'Europa Occidentale, che ha così raggiunto un carico complessivo dell'ordine di KW. 50 milioni. La quota italiana in tale carico complessivo si aggira oggi su KW. 7 milioni, dei circa 9 milioni che rappresentano la punta di carico totale del Paese, autoproduttori compresi. Degno di nota è il fatto che, dal punto di vista territoriale, la rete connessa al parallelo europeo si estende a tutta la penisola e anche alla Sicilia, cosicché le parti staccate del parallelo sono sparse in zone diverse e sono ancora isolate soltanto per ragioni locali.

Con la marcia in parallelo generale:

a) la produzione delle diverse centrali può essere programmata con riferimento al fabbisogno nazionale e non a quello delle singole reti, col risultato di migliorare l'utilizzazione di ciascun centro produttivo;

b) i trasferimenti di energia sono ridotti al minimo, perché la produzione di ogni centrale viene automaticamente assorbita dalle più vicine reti di distribuzione, che tutte attingono da quella maggiore a volts 220.000;

c) non esiste alcun limite allo sfruttamento delle economie di scala, perché la potenza eccedente il fabbisogno locale può essere trasportata a distanza in direzioni diverse e nel modo più economico;

d) si riduce il fabbisogno di impianti di punta e di riserva perché ad ogni deficienza sopperisce, sempre automaticamente, l'intero complesso nazionale e da un anno anche quello europeo.

Né ha fondamento che la costituzione dell'ente statizzato sia necessaria per avvantaggiarsi dei progressi tecnici che consentono economie di scala. Va osservato che per gli impianti idroelettrici le dimensioni sono condizionate dalle caratteristiche idrauliche naturali dei corsi d'acqua da utilizzare, mentre per gli impianti termici e nucleari già attualmente ci sono gruppi di grande potenza. Questi gruppi generatori in alcuni casi sono stati costruiti da singole imprese elettriche e in altri da società o consorzi, ai quali partecipano più imprese, sia private e sia pubbliche. In sostanza, l'ordinamento esistente consente già tutto quanto è indicato come obiettivo dalla relazione.

Qualcosa va detto ancora circa gli addebiti sulla localizzazione e sulle non ancora suffi-

cienti dimensioni degli impianti termici. Sulla localizzazione, la relazione ministeriale dice che essa può essere definita « indipendente dalla distribuzione geografica dei centri di consumo », mentre i tecnici affermano che proprio la distribuzione del consumo è elemento economico essenziale delle scelte. Citiamo in proposito la relazione 1960-61 dell'inglese *Electricity Council* (pag. 13), secondo cui il *Generating Board* deve ubicare le sue nuove centrali con rispetto non solo alla disponibilità di combustibili a basso costo e di acqua, ma anche alla « distribuzione geografica dei consumi ». Dunque, un paese eminentemente termoelettrico com'è la Gran Bretagna osserva un indirizzo costruttivo legato alla densità territoriale dei consumi, così come è finora avvenuto nell'industria elettrica italiana. Infatti nell'Italia settentrionale, ove si riscontra la massima densità, dalle recenti installazioni di KW. 150.000 si è passati a gruppi di KW. 250-320.000 in corso di installazione; mentre nel Mezzogiorno, a minor densità di consumi, le recenti installazioni sono state fatte con gruppi da KW. 150.000, corrispondenti allo *standard* sinora adottato dalla Germania e dalla Francia, ad esempio, in zone di densità di consumo comparativamente più elevata.

Se in Francia oggi si adottano con frequenza gruppi unitari da 250.000 e in Gran Bretagna da 200-350.000, si continua tuttavia ad installare gruppi di potenza minore, adatti a singole zone. Anche in Italia si installano ormai gruppi da 320-335.000, che sono tra i maggiori installati nell'Europa continentale, mentre come in Francia e in Gran Bretagna sono in studio ampliamenti mediante adozione di gruppi supercritici da 500-600.000. Chi voglia documentarsi in materia può consultare la pubblicazione ufficiale della « 14^a inchiesta sul macchinario elettrico » dell'OCSD. Dunque, nessun limite pone l'attuale struttura elettrica italiana « allo sfruttamento delle economie di scala che il progresso tecnico consente di realizzare in campo termico con unità di grande potenza ».

Naturalmente — nota Gabriele Verzi nel libro *Struttura e problemi dell'industria elettrica italiana nel 1962* — i vantaggi di natura economica che si conseguono aumentando la dimensione delle centrali (minori investimenti specifici per kilowattora installato) vengono in parte annullati dai più alti costi di trasporto dell'energia nei luoghi di consumo. Anche la concentrazione della produzione ha i suoi limiti economici e non può essere proseguita indefinitamente. Ed è pro-

prio il « regime misto » attuale, retto da una economicità che non è quella conclamata di sfuggita e in sordina dalla legge (articolo 4 del progetto) ma sorge dalla logica e dalla struttura di un assetto basato sul continuo paragone di efficienza tra imprese pubbliche e private, a garantire meglio la pronta aderenza all'evoluzione delle dimensioni e delle soluzioni, nel vaglio scrupoloso della loro effettiva convenienza.

Una critica più greggia, alla economicità del sistema, è quella che poggia, forzandoli, sugli aspetti più vistosi di certi « doppioni » inerenti alla struttura pluralistica del sistema stesso, ma di limitata estensione e portata. A pagine 5 e 6 della relazione Rossi al convegno per la nazionalizzazione, indetto dagli « amici del Mondo » nel marzo 1960, è detto:

« Il contrasto di interessi tra le diverse società commerciali ognuna delle quali ha cercato di costruire un sistema autarchico, per fornire l'energia agli utenti del suo feudo senza rivolgersi ad altre società, ha ostacolato la razionale coordinazione nell'impiego dell'energia prodotta nei diversi bacini imbriferi con regimi idrologici complementari; ha impedito la tipizzazione dei macchinari ed ha fatto sperperare ingentissimi capitali in inutili doppioni di linee e cabine di trasformazione; è stato causa di grandi dispersioni di energia in percorsi non necessari. Capita persino che due società, una privata e una municipale, si dividano gli utenti di una medesima città ».

C'è anzitutto da osservare che i « doppioni », se mai, sono cosa risalente a un passato abbastanza lontano, allorché non esisteva l'unificazione delle frequenze sul territorio nazionale e pertanto una stessa linea non poteva servire, per esempio, il Piemonte a 50 periodi e la Lombardia o il Veneto a 42 periodi. Non possono invece essere cosa del presente e del futuro, in quanto per la ricordata marcia in parallelo generale delle centrali, l'energia fluisce oggi sulle reti di interconnessione a frequenza unica, obbedendo solo alle leggi fisiche che la governano, senza rispetto di limiti di proprietà. Ne consegue che nessuna programmazione può basarsi su particolarismi « feudali », bensì su criteri di minima resistenza di percorso e quindi di massima economia di installazioni. Quanto alla mancata tipizzazione dei macchinari, la risposta è semplice: quelli idroelettrici non sono tipizzabili per motivi comprensibili; quelli termoelettrici sono invece perfettamente tipizzati, perché l'Italia si è inoltrata in questo campo con parecchio ritardo, essenzialmente nel dopoguerra, quando anche per condizioni dei prestiti ERP

ci si è adeguati ai tipi ormai affermati sul piano internazionale.

C'è poi da chiedere se una situazione così descritta non smentisce le solite accuse di « monopolismo » fatte al settore elettrico. È vero che nel seguito della relazione Rossi (pag. 7) si legge che il contrasto tra le società elettriche non significa mai concorrenza a vantaggio del consumatore, dato che chi vuole l'energia non può scegliere tra i diversi fornitori ma deve per ragioni economiche allacciarsi alla rete più vicina. Ma ciò — obietta il dottor Urciuoli — può se mai « riferirsi ai soli utenti di energia destinata ad usi familiari, dato che tutte le aziende industriali, che impiegano l'energia nelle loro lavorazioni, hanno ampie possibilità di scelta, non esclusa quella di produrre direttamente la forza motrice o il calore. Se quindi nella maggior parte esse hanno scartato la possibilità di costruirsi, da sole o in società con altre, propri impianti generatori, è segno che hanno trovato più conveniente l'acquisto dell'energia ». La completa e capillare disciplina tariffaria sulla base del controllo dei costi, demandata al CIP, taglia in argomento, come suol dirsi, la testa al toro.

Comunque, circa i « doppioni » che agli occhi dei nazionalizzatori appaiono come scandalosi motivi di spreco, diremo che essi possono anche rappresentare il modesto prezzo di un regime di paragone, atto a portare (con le sue sollecitazioni, correzioni e garanzie) vantaggi di molto maggiori. La contemporanea presenza in alcune città di più imprese elettrocommerciali — ad esempio una privata e una municipalizzata a Torino, Milano, Roma e altrove — non è affatto strana ed ha una logica e una validità finora accettate. Essa si è dimostrata efficace non tanto per la funzione calmieratrice che le imprese municipalizzate avrebbero potuto svolgere quanto — come scriveva nel 1921 Orso Mario Corbino — per la funzione calmante sulla popolazione, la quale si acqueta all'idea che i prezzi concordati con l'azienda comunale non possono non essere equi. Però egli soggiungeva: « Ma guai se i servizi elettrici di una città dovessero dipendere solo da un ente comunale senza il termine di confronto e la fervida gara con una società privata ».

4^o) *Manoano forse le disponibilità di energia ?*

È questa, fra tutte, l'ipotesi più assurda, smentita esaurientemente — come già si è detto — dalla stessa relazione ministeriale. Dalla drammatica situazione del 1945, con la produzione ridotta a kilowattore 12,6 mi-

liardi per effetto delle distruzioni belliche, si è arrivati nel 1961 a ben 61 miliardi, cioè a 4,8 volte. Il consumo, facendo uguale a 1 la base del 1946, è arrivato a oltre 3 volte nell'Italia settentrionale, a 5,6 volte nell'Italia centrale, a oltre 5 volte nell'Italia meridionale e addirittura a 11 volte in Sicilia. Tutti i programmi costruttivi di impianti, concordati col Governo in sede di trattazione di successivi adeguamenti tariffari, sono stati anticipati e superati nella esecuzione. In proposito valgono le dichiarazioni fatte nella seduta 25 maggio 1961 alla Camera dal Ministro dell'industria:

« L'impegno assunto a seguito del provvedimento C.I.P. del 1948, di costruire impianti idroelettrici per una producibilità di kilowattore annui 5,9 miliardi, fu non soltanto mantenuto ma anche superato, con la costruzione di impianti termoelettrici che rappresentarono una novità nell'equilibrio produttivo delle imprese italiane. L'impegno assunto a seguito del provvedimento n. 620 del 1956 si concretò in un programma per la realizzazione entro il 1960 di nuovi impianti per la producibilità annua di kilowattore 10,28 miliardi, programma sottoscritto dalle aziende e depositato al C.I.P. Posso comunicare alla Camera che le aziende che si impegnarono a realizzare la predetta producibilità aggiuntiva, in effetti hanno conseguito entro lo scorso anno un aumento di producibilità di 12,47 miliardi (con una eccedenza, quindi, del 20 per cento sul programma stabilito) ».

Il completamento del programma 1956 non ha menomamente inciso sugli altri programmi costruttivi nel frattempo avviati, tant'è che al 31 dicembre 1961 erano in costruzione impianti per una producibilità di oltre 30 miliardi di kilowattore. Secondo le previsioni si può ritenere che di questi 30 miliardi la gran parte, cioè circa 26,6 miliardi, potrà entrare in servizio entro il 1964, con il che gli impianti elettrici italiani avranno raggiunto a quella data una producibilità dell'ordine di kilowattore 92-93 miliardi. Ciò consentirà di coprire il fabbisogno dell'utenza, il quale applicando il tasso di incremento della quasi-legge sul raddoppio decennale (Ailleret), dovrebbe salire nel 1964 a kilowattore 75 miliardi. Il margine di sicurezza, che a fine 1961 era (tra 66 miliardi di producibilità e 61 di richiesta) sui 5 miliardi, salirebbe nel 1964 a circa 18 miliardi. Che cosa si vuole di più? Poiché l'energia non si mette in ghiacciaia e se non si usa va dispersa, pretendere di più significherebbe impegnare senza bisogno vasti e preziosi capitali, con un autentico spreco.

Pare che proprio questo, invece, si voglia! La relazione ministeriale, pur essendo noto

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

che nel decennio 1951-61 la produzione è aumentata in misura già superiore al raddoppio decennale affermato dalla legge di Ailleret, cioè del 108,7 per cento anziché del 100 per cento, lamenta che « la natura essenzialmente privatistica delle imprese operanti non ha consentito di ottenere (in occasione dei provvedimenti tariffari del C.I.P.) impegni di sviluppo della produzione per quantitativi eccedenti il normale tasso di sviluppo dei consumi calcolato secondo la legge di Ailleret ». Ora ciò, come già detto, non corrisponde ai fatti: le imprese italiane, anticipando con felice previsione lo sviluppo dei consumi, hanno creato riserve amplissime rispetto allo sviluppo stesso e ancor più rispetto a uno sviluppo che fosse stato contenuto nei termini della famosa legge.

Lo dimostrano in dettaglio le due tabelle seguenti, di cui la prima pone in rilievo l'effettiva riserva che di anno in anno si è avuta fra producibilità e produzione dal 1950 al 1961 e quella risultante dalle previsioni per i tre anni successivi; la seconda illustra quale sarebbe stato il ben più modesto sviluppo che si sarebbe avuto nella produzione richiesta dal consumo italiano fra il 1950 e il 1964 se esso avesse seguito rigidamente la curva della legge dell'Ailleret, mentre di fatto è stato notevolmente superiore.

Confronto per gli anni dal 1950 al 1964 fra la producibilità degli impianti elettrici e la produzione richiesta dal consumo.

ANNI	MILIARDI DI KILOWATTORE		Riserva
	Producibilità	Produzione	
1950.....	29,4	24,68	19,1 %
1951.....	31,8	29,22	8,8 %
1952.....	33,3	30,84	8 - %
1953.....	36,78	32,62	12,8 %
1954.....	39,9	35,57	12,2 %
1955.....	41,85	38,12	9,8 %
1956.....	45,13	40,59	11,2 %
1957.....	46,97	42,73	9,9 %
1958.....	51,06	45,49	12,2 %
1959.....	57,53	49,35	16,6 %
1960.....	63,19	56,24	12,4 %
1961.....	65,89	60,56	8,8 %
1962.....	72,18	64,92	11,2 %
1963.....	83,71	69,6	20,3 %
1964.....	92,54	74,61	24 - %

Confronto per gli anni dal 1950 al 1964 fra la producibilità e la produzione che sarebbe stata richiesta dal consumo se avesse seguito la legge dell'Ailleret.

ANNI	MILIARDI DI KILOWATTORE		Riserva
	Producibilità	Consumo secondo Ailleret	
1950.....	29,4	24,68	19,1 %
1951.....	31,8	26,46	20,2 %
1952.....	33,3	28,36	17,4 %
1953.....	36,78	30,4	21 - %
1954.....	39,9	32,58	22,5 %
1955.....	41,85	34,93	19,8 %
1956.....	45,13	37,44	20,5 %
1957.....	46,97	40,13	17,1 %
1958.....	51,06	43,01	18,7 %
1959.....	57,53	46,11	24,8 %
1960.....	63,19	49,36	27,8 %
1961.....	65,89	52,91	24,5 %
1962.....	72,18	56,72	27,2 %
1963.....	83,71	60,79	37,7 %
1964.....	92,54	65,17	42 - %

Merita però attenta disamina l'affermazione di fondo della relazione ove, citando il dibattito sul progetto di unificazione delle tariffe, si richiama il concetto che « lo sviluppo della produzione di energia debba largamente precedere lo sviluppo produttivo del Paese, essendo esso, specialmente nelle fasi di crescita di un sistema economico, da considerarsi fra le infrastrutture ». Ora questa tesi, almeno in tale forma e senza fissazione di limiti ragionevoli e concreti, non può essere accettata. È vero che le imprese elettriche, private e pubbliche, devono tempestivamente predisporre gli impianti, anche per tener conto dei lunghi periodi occorrenti alla costruzione, e devono disporre di una capacità produttiva di riserva per fronteggiare guasti o stagioni avverse. Ma nel precedere lo sviluppo produttivo generale esse possono e devono osservare un minimo di cautela economica. Costruire impianti con la cer-

tezza che non vengano utilizzati per parecchi anni è gettare al vento capitali, che possono essere più utilmente impiegati in altre attività.

È chiaro, comunque, che questa superdisponibilità sarebbe in funzione di una « eccitazione » della domanda attraverso la politica tariffaria, cosa essa pure discutibile sia nel principio e sia anche nella sua validità pratica, essendo i consumi, specie per i singoli e per le famiglie, in funzione non solo del prezzo dell'energia (nonché delle imposte, che in Italia si ragguagliano a circa metà del prezzo) ma anche e soprattutto delle condizioni ambientali, delle inclinazioni e del reddito goduto. Questo è fattore determinante per l'acquisto non tanto dell'energia quanto piuttosto degli apparecchi che devono usarla. Circa l'elasticità della domanda al variare dei prezzi dell'energia si può dire, pur non abbondando gli studi in materia, che gli usi luce sono rigidi, quelli per gli elettrodomestici elastici e quelli per usi termici familiari notevolmente elastici. Per gli impieghi industriali l'elasticità è piuttosto relativa nella maggioranza dei settori, a causa della minima incidenza del costo dell'energia in quello complessivo di produzione e a causa dell'esistenza di altre fonti o di mezzi di autoproduzione.

In realtà ad un basso tenore di vita si accompagna sempre un ridotto prelievo di energia elettrica, qualunque sia il livello tariffario; se mai, ipotizzando una situazione limite in cui il costo della stessa sia nullo o quasi, si avrebbe un incremento dei consumi che rivestirebbe più la natura dello spreco che quella di un maggior soddisfacimento dei bisogni della collettività, come nel caso dell'impiego di energia per riscaldamento in luogo di nafta o carbone. Le dispersioni si sono verificate da noi anche in campo industriale, quando la tenuità artificiosa delle tariffe bloccate aveva richiamato al consumo elettrico anche normali utilizzatori di nafta e carbone (vedasi quanto scritto in proposito dal Bresciani Turrone) e si è ritenuto utile, con gli adeguamenti tariffari, di eliminare simili sprechi. Del resto, questo è anche il concetto dominante in un paese a regime nazionalizzato, come la Francia.

Un opuscolo della *Electricité de France* (*Qu'est-ce que le tarif vert?*) dice infatti tra l'altro:

« Se l'energia elettrica è venduta in bassa tensione 2-3 volte meno cara, il modo più economico per riscaldarsi durante l'inverno sarebbe rappresentato dall'impiego dei radiatori elettrici; ma per la nazione è più vantaggioso che il riscal-

damento delle abitazioni sia effettuato con il carbone, perché per questo particolare uso esso costa meno dell'energia elettrica a parità di servizio reso. Se un industriale non può potenziare la sua impresa se non disponendo di energia ceduta sotto costo, è segno che i servizi da esso resi non sono sufficientemente remuneratori ».

Questi limiti intrinseci di una politica del consumo e la considerazione della componente reddituale e ambientale del consumo stesso servono a dimensionare i confronti, fatti a scopo critico e per rilevare un' inferiorità italiana, della nostra disponibilità *pro-capite* con quelle di altri paesi. Si tende a considerare solo le cifre assolute, pur omettendo, in tal caso, di rilevare che l'Italia (nonostante lo squilibrio interno del suo livello di reddito e di consumi) ha con i suoi kilowattore 1.097 di produzione annua per abitante una grossa superiorità sui classici paesi depressi europei, come Portogallo (kilowattore 356) e Grecia (kilowattore 261). Per contro si bada a sottolineare l' inferiorità, in cifre assolute, rispetto ai paesi più progrediti.

Ora non si può pretendere che chi abbia la metà da porre in pentola debba disporre del doppio di kilowattore, rispetto a un altro paese, e un confronto onesto vuole che alle disponibilità *pro-capite* di energia elettrica si affianchino le disponibilità di reddito, o di beni di consumo tipici dei paesi progrediti, tra i quali abbiamo scelto come specialmente indicativo la carne. Si ha allora la seguente tabella:

PAESE	DISPONIBILITÀ PER ABITANTE ALL'ANNO		
	Energia elettrica (kilowattore)	Reddito (lire)	Carne (kilogrammi)
Italia . . .	1.097 (100)	329.000 (100)	26,6 (100)
Francia . .	1.592 (145)	659.000 (200)	74,3 (279)
Inghilterra .	2.492 (227)	729.000 (222)	67,3 (253)
Belgio . . .	1.547 (141)	701.000 (213)	59 (222)
Olanda . . .	1.357 (124)	510.000 (155)	44,2 (166)
Danimarca .	1.139 (104)	706.000 (215)	73 (274)

Come emerge chiaramente dal confronto degli indici in parentesi, ricavati sulla base 100 attribuita all'Italia, la nostra inferiorità è completa ed effettiva solo rispetto all'In-

ghilterra. Con gli altri paesi, la disponibilità media di kilowattore del cittadino italiano è più elevata di quanto non comporterebbero le condizioni generali, desunte dal reddito e dal consumo dell'alimento base. Nel caso della Danimarca, poi, c'è quasi un pareggio di disponibilità elettrica, mentre il cittadino danese ha un reddito di 2,15 volte e un consumo carneo di 2,74.

5°) *Manca forse il controllo dei livelli tariffari?*

Certamente no! Il controllo, specie dopo l'istituzione del C. I. P., è divenuto completo ed ha consentito di caricare sui bilanci delle società l'onere di tutti i vincoli e redistribuzioni tariffarie che, per ragioni extra-economiche, i governi hanno ritenuto di stabilire. Prezzi, tariffe e condizioni contrattuali sono fissati da provvedimenti governativi aventi forza di legge.

I prezzi, in passato non soggetti a regolamentazione salvo un intervento statale sulle tariffe elettriche nella prima guerra mondiale, sono sottoposti a una disciplina che trae origine dal decreto 5 ottobre 1936, n. 1746. Questo, facente parte di un complesso di provvedimenti in occasione dell'allineamento monetario allora effettuato, comportava tra l'altro il blocco dei prezzi dell'energia elettrica, che aveva la durata di soli 2 anni, fu poi prorogato fino al dicembre 1940, quindi a tutta la durata dello stato di guerra e infine a tempo indeterminato. Col regio decreto 12 marzo 1941, n. 142, si ebbe un ulteriore inasprimento con l'aggiunta del blocco dei contratti, attraverso cui la validità dei contratti di fornitura in atto fu prorogata oltre la loro naturale scadenza e fino al perdurare del blocco dei prezzi, cristallizzando e protraendo nel tempo anche situazioni di particolare favore che erano in atto per motivi del tutto contingenti. Nel dopoguerra la disciplina dei prezzi dell'energia fu affidata al Comitato Interministeriale dei Prezzi, avente anche organi provinciali.

Vari provvedimenti del C. I. P. fra il 1946 e il 1948 hanno gradatamente aumentato le tariffe dell'energia elettrica fino al coefficiente 24 rispetto ai prezzi del 1942 che, dato il permanere del blocco dal 1936, erano quelli dell'anteguerra. Nel gennaio 1953 fu adottato un provvedimento che costituì un primo avvio verso l'unificazione in quanto, non volendosi provvedere ad un ulteriore aumento generale delle tariffe e non essendo d'altra parte il coefficiente 24 sufficiente a

fronteggiare i crescenti costi finanziari e di esercizio relativi ai nuovi impianti, fu istituita una Cassa di Conguaglio alimentata con sovrapprezzi posti a carico degli utenti, il cui gettito veniva poi redistribuito a favore dell'energia elettrica prodotta con impianti costruiti dopo il 1949: Tali contributi furono fissati in misura variabile a seconda della data di costruzione dell'impianto e del suo tipo (idrico o termico e, per gli idrici, regolati o no da serbatoi stagionali).

C'è da rilevare che i contributi della Cassa Conguaglio non rappresentarono, come sostengono le sinistre, un finanziamento da parte degli utenti alla costruzione dei nuovi impianti, bensì un diverso modo di ripartizione di un aumento delle tariffe, giustificato dalla loro inadeguatezza complessiva e rivolto, con quella ripartizione, a facilitare appunto le nuove costruzioni, la cui produzione era ottenuta a costi crescenti. Il sistema dette luogo a vari inconvenienti. I sovrapprezzi inizialmente stabiliti non erano sufficienti a far fronte al progressivo incremento della produzione nuova e la Cassa si è trovata più volte in situazione difficile, così da rendere necessario l'aumento dei sovrapprezzi per ben due volte, creando malcontenti nell'utenza anche a causa della non equa distribuzione degli oneri.

Questi inconvenienti, uniti alle pressanti istanze anche politiche perché si giungesse alla riforma del sistema e all'unificazione delle tariffe, indussero il Governo a porsi su tale via. Dopo studi di natura complessa e analitica, il 29 agosto 1961 il C. I. P. adottò, col provvedimento n. 941, l'unificazione generale delle tariffe elettriche sul territorio nazionale, entrata in vigore il 1° settembre 1961: immediatamente per gli utenti che, per effetto delle nuove disposizioni, vedevano diminuire le loro tariffe e con larga gradualità per quelli che dovevano invece aumentarle. Contemporaneamente fu decretata la cessazione della preesistente Cassa Conguaglio, ponendo a carico delle imprese elettriche il *deficit* di 27 miliardi formatosi negli ultimi 20 mesi di gestione: Al posto della Cassa Conguaglio fu creato, col provvedimento n. 941, un nuovo « Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche », alimentato da fondi forniti dalle stesse imprese elettriche e destinato a intervenire in specifici casi di squilibrio creati a singole aziende dall'adozione delle tariffe unificate.

Non è inopportuno ricordare che il provvedimento del C. I. P. venne preceduto da non meno di 300 riunioni a vari livelli alle

quali parteciparono i rappresentanti dei settori interessati, nonché i tecnici governativi, e che le linee generali del provvedimento furono approvate dalla Camera in varie sedute nel maggio 1961. Insieme con l'unificazione delle tariffe il C. I. P. ha minutamente disciplinato anche le condizioni contrattuali di fornitura, con criterio unico per tutto il territorio nazionale. Inoltre, col provvedimento dell'11 novembre 1961, n. 949, il C. I. P. ha disciplinato in forma unica per tutto il paese i criteri dei « contributi di allacciamento ». La regolamentazione è completa e prevede una categoria di allacciamenti per i quali l'utente non è tenuto a versare alcun contributo; per un'altra categoria vengono autorizzati contributi forfetizzati in ragione di una cifra fissa per kilowatt di potenza allacciata; per una terza categoria, numericamente più limitata, i contributi da richiedere agli utenti sono correlati, a mezzo di apposite formule, all'ammontare del costo dei lavori eseguiti, con correttivi che fanno scendere il rimborso dovuto fino a metà della spesa.

Per le materie che non potevano essere disposte con provvedimento del C. I. P., il Ministro dell'Industria si è reso promotore di un disegno di legge, ancora in discussione alla Camera, il quale statuisce l'obbligo della fornitura, completando il quadro delle garanzie che il Governo ha inteso dare all'utenza. Con altro provvedimento legislativo, attualmente all'esame del Senato, è stato disposto il controllo statale, inquadrato nell'ambito del servizio metrico, sui contatti e gli strumenti di misura elettrici.

In sostanza, nel giro di non molti anni si è passati prima al blocco e controllo dei prezzi e poi alla determinazione diretta, da parte dello Stato, delle tariffe e dei prezzi e condizioni contrattuali da praticarsi in tutto il territorio nazionale. In tale sede si sono abbassati i prezzi nel Mezzogiorno, si sono fissate tariffe preferenziali a vantaggio dell'agricoltura e degli enti di bonifica e di miglioramento e, nel ridurre gli introiti delle società elettriche sulla base del livello 1959, si sono fatti confluire i relativi benefici tariffari sulle utenze di illuminazione privata e artigianali. Lo strumento tariffario così costituito è mezzo idoneo a commisurare i prezzi non alle prestazioni fatte alle singole economie aziendali, bensì ai costi globali dell'intero complesso elettrico nazionale. È dunque già in atto, come dicevamo all'inizio, una concreta politica di piano, con provvedimenti però pubblici e sottoposti al va-

glio diretto del Parlamento, che dovrebbe impedire la degenerazione dello strumento in discriminazioni e favoritismi. È da notare che nessun altro paese è giunto a tanto, comprese la Francia e la Gran Bretagna: le quali seguono il criterio dei costi regionali, con largo richiamo all'equilibrio economico, tradotto in obbligo agli enti distributori di assicurare la propria autosufficienza nel quadro delle tariffe applicate.

Quasi sempre, alla vigilia di ognuno dei vari provvedimenti del C. I. P. che hanno con molta gradualità e dopo lunghe discussioni proceduto a rivalutazioni delle tariffe, si è pesantemente attaccato tale organo, con l'accusa che esso non sarebbe bene informato o che sarebbe soggetto ad influenze interessate. Ma rientrano nella competenza del C. I. P. anche le aziende controllate dallo Stato o municipalizzate, che possono fornire tutti e ben sinceri i dati di costo e di gestione, atti a controllare quelli prodotti dalle aziende private, e possono esercitare le più forti influenze contro eventuali adeguamenti non giustificati. Se in una situazione simile, con tutti i poteri e i paragoni desiderabili, lo Stato non sa svolgere una semplice funzione di controllo, diventa risibile sostenere che esso sia capace di svolgere la diretta gestione industriale!

« È di tutta evidenza d'altra parte — ha rilevato il dott. Urciuoli nel già citato articolo — che le critiche mosse al settore elettrico non riguardano tanto l'operato delle singole aziende, quanto l'adeguatezza delle norme che regolano la materia e l'efficienza dell'apparato amministrativo che tali leggi è chiamato ad applicare nei singoli casi concreti. Ed è davvero singolare che a codeste critiche, nonché alle proposte di nazionalizzazione che da esse traggono origine, aderisca poi buona parte di quella classe dirigente che ha direttamente concorso alla formazione di tali leggi o che ne ha curato l'applicazione durante l'ultimo quindicennio; e ciò senza rendersi minimamente conto che tutte le censure rivolte alle imprese elettriche si traducono in altrettanti espliciti riconoscimenti dell'incapacità dello Stato e delle istituzioni democratiche a raggiungere le finalità essenziali che sono alla base della moderna società ».

Si dovrebbe quasi presumere un disegno machiavellico, nel non far funzionare i controlli e gli organi esistenti (più che bastevoli) per poter arrivare in seguito a reclamare la statizzazione. Dopo la critica al sistema C. I. P. incalza quella ai suoi risultati concreti e in particolare alle tariffe, portate in più riprese a un parametro di circa 35 volte il livello prebellico, calcolato globalmente

per tutti i tipi di fornitura, parametro che è indiscutibilmente di molto inferiore alle rivalutazioni dei prezzi di tutti gli altri beni e servizi e degli indici generali. Perché mai — si chiede dai critici — le tariffe elettriche dovrebbero andare al livello degli altri prezzi? Senza dubbio il limite posto dal C. I. P. può sembrare chiudere la questione, tanto più che dopo l'emanazione del provvedimento n. 620 le aziende elettriche, anche per effetto dell'eliminazione di precedenti sperequazioni, hanno potuto avviare i loro bilanci verso un assetto più regolare. Ci sarebbe tuttavia da chiedere perché mai altri pubblici servizi, come i trasporti tranviari urbani che sono in mano dei nazionalizzatori e municipalizzatori, abbiano avuto una rivalutazione di 70-90 volte, per tacere dei rincari indiretti rappresentati dalle minori frequenze dei servizi, dai solo parziali aggiornamenti dei rinnovi e ammortamenti (di impianti e materiali) e dai massicci e continui disavanzi inflitti agli enti pubblici proprietari, cioè ai contribuenti.

6°) *Siamo forse più cari che all'estero?*

Ovviamente il discorso passa presto al confronto con i prezzi all'estero, così difficile da farsi per l'eterogeneità delle condizioni tecniche, economiche e ambientali, influenti sui costi di produzione e distribuzione e sul livello dei consumi, e dei sistemi tariffari. Le tariffe rivestono in generale in tutti i paesi la forma binomia e sono differenti per le varie classi di utenza, in relazione alla configurazione del costo di produzione dell'energia, in cui si ravvisano: a) spese di utenza, cioè oneri che il fornitore deve sostenere per il fatto di avere gli utenti, a prescindere dall'energia utilizzata o dalla potenza impegnata; b) spese di potenza, cioè oneri che nascono dalla necessità di tenere a disposi-

zione degli utenti la potenza da essi impegnata; c) spese di energia, cioè oneri che derivano dall'effettivo prelievo di energia da parte dell'utenza.

A stretto rigore la tariffa ideale dovrebbe avere addirittura una struttura trinomia, essendo tre le voci fondamentali di costo, ma per ragioni di semplicità sono conglobati i primi due termini (relativi alle spese di utenza e di potenza) ottenendo la tariffa binomia comunemente adottata. Per un principio di equità commerciale valido per tutti i settori economici, è giustificato applicare tariffe diverse alle varie utenze, quando siano diverse le loro caratteristiche di prelievo: il che tuttavia viene applicato con una larga parificazione nell'ambito di classi omogenee di utenze. Il sistema tariffario vigente in Italia prima dell'unificazione si basava tendenzialmente su tale concetto, applicato però con valori diversi da zona a zona e talora con strutture tariffarie diverse per le stesse classi di utenza. Dopo l'unificazione si ha un sistema tariffario caratterizzato da un uguale prezzo a parità di utilizzazione (e nell'ambito di ciascuna classe di utenza) per tutto il territorio nazionale, il che rende oggi più facili i nostri confronti con le tariffe, non unificate, degli altri paesi.

L'impressione è che il livello tariffario italiano sia intermedio tra quello leggermente inferiore della Francia e quello poco più elevato dell'Inghilterra, tanto che i valori minimi delle tariffe italiane tendono ad identificarsi col livello tariffario francese, mentre quelli massimi tendono a coincidere con quello inglese. In proposito è abbastanza dimostrativa la tabella seguente, tratta dalla già citata opera del Verzi e portante i prezzi, espressi in lire per kilowattora, per forniture tipiche e di identiche caratteristiche tecniche nei paesi del Mercato Comune e in Inghilterra, rilevati nell'aprile 1962:

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PAESI	Illumi- nazione privata	UTENZE DI FORZA MOTTRICE		
		Piccole	Medie	Grandi
Amsterdam	48,26	19,09	13,95	12,07
Bruxelles	52,88	22,56	15,38	12,38
Parigi	36,19	21,33	9,80	9,03
Amburgo	58,39	25,11	17,53	14,45
Colonia	54,76	30,01	20,03	15,73
Londra	43,75	14,64	12,79	10,95
ITALIA:				
minimo	32,67	15,50	12,94	10,54
media ponderata	36,97	15,50	12,94	10,54
massimo	38,67	15,50	12,94	10,54

Il minimo italiano si intende per le città di Milano, Torino, Genova, Roma e Napoli, per le quali il C.I.P. ha stabilito tariffe unificate più basse che altrove per l'illuminazione privata. C'è ancora da aggiungere che i prezzi italiani sono fermi e che ogni variazione di costo, anche per slittamento monetario, è a carico delle aziende fornitrici. Non altrettanto può dirsi altrove: ad esempio, in Gran Bretagna le tariffe per forniture industriali sono vincolate al parametro di costo del combustibile e in Francia anche la famosa « tariffa verde » stabilisce prezzi variabili in funzione di uno speciale « indice elettrico », articolato sui costi del carbone e della mano d'opera e sull'indice dei prezzi al minuto.

Un confronto spaziale dei prezzi è corretto quando sia rispettata l'omogeneità dei termini raffrontati. Nel caso dell'energia elettrica, per la cui fornitura sono applicate generalmente tariffe variabili in relazione alle caratteristiche dell'utenza, è indispensabile confrontare prezzi praticati a identiche utenze, contraddistinte da uguali caratteristiche di prelievo. Ma neppure il rispetto di tale cautela può condurre a raffronti interamente validi sul piano economico, quando le tariffe confrontate siano praticate le une da imprese private e le altre da imprese o enti pubblici: ciò in quanto potrebbe non essere rispettata l'esigenza di reintegrare e remunerare tutti indistintamente i fattori impiegati nel processo produttivo, così come deve necessa-

riamente fare l'impresa privata, mentre l'impresa statale o comunque pubblica sovente vi si sottrae.

Accade ad esempio in Francia e in Inghilterra che una parte degli oneri finanziari venga erogata dallo Stato a condizioni di particolare favore (relazione della « *Electricité de France* » per il 1956; rapporto Herbert - 1956 per l'Inghilterra). In tutti questi casi la remunerazione dei fattori produttivi, che non ha gravato direttamente sugli utenti attraverso la tariffa, è a carico dell'intera collettività dei consumatori e non consumatori, mediante una maggiore imposizione fiscale.

Questa osservazione serve a meglio interpretare il rapporto tra le tariffe italiane e quelle inglesi e francesi praticate da aziende nazionalizzate, la cui gestione è solo formalmente attiva, in base a diversi criteri di ammortamento e all'acquisizione di mezzi finanziari a condizioni di favore. Ne consegue che il costo dell'energia elettrica è per la collettività francese e inglese superiore a quello apparente dalla tabella e il fatto che per l'Italia non si sia verificata sinora tale situazione conduce alla conclusione che la nostra situazione tariffaria risulta migliore rispetto a quanto appare dal confronto numerico espresso dalla tabella.

C'è poi una serie di accuse « settoriali »: le « esose » tariffe italiane avrebbero la responsabilità del basso livello dei consumi in un settore depresso com'è l'agricoltura,

concorrendo a mantenerlo tale, e nelle zone depresse del Paese e specialmente nel Mezzogiorno, concorrendo ad ostacolarne il riscatto economico.

7^c) *Si devono ai prezzi le depressioni « settoriali » di consumo?*

Per quanto riguarda l'agricoltura, è anzitutto da rilevare che secondo i dati della commissione Kirschen il fatturato elettrico per « usi agricoli » nel complesso dei paesi O. E. C. E. non supera l'1 % del fatturato complessivo dell'industria elettrica, il che denota che il basso consumo non è fenomeno peculiare dell'Italia. C'è anche da chiarire che cosa si intenda per « usi agricoli ». In Italia, nella statistica dei consumi di energia per classi di utenza pubblicata dall'Istituto centrale di statistica (e per la voce agricola anche dall'annuario dell'Istituto nazionale di economia agraria), vengono censiti solo i consumi riferiti alle applicazioni dell'energia elettrica per usi irrigui, per usi di bonifica e per impieghi nei campi o nelle fattorie (scasso, aratura, trebbiatura, trinciatura, pressatura, insaccamento, trasporto, tritatura, sfibratura, pigiatura, ecc.), con esclusione di ogni altro uso per illuminazione o altre applicazioni domestiche, anche nell'ambito di una fattoria, e di forze motrici per scopi non agricoli. In altri paesi, pur usando la letterale traduzione della locuzione « usi agricoli » (in francese: *consommations agricoles*), si censiscono non solo i consumi per gli usi sopra elencati, ma anche per quelli del tutto estranei all'esercizio agricolo. In Francia, ad esempio, sono censiti sommariamente tutti i consumi di energia, per qualsiasi impiego, effettuati nei comuni aventi una popolazione non superiore a 2.000 abitanti.

Per stare alle statistiche italiane, si può rilevare che il consumo di energia elettrica per usi agricoli ha seguito di pari passo l'incremento generale dei consumi delle altre classi di utenza considerate nel loro complesso: nel periodo fra il 1951 e il 1961 l'energia elettrica consumata per « usi agricoli » è passata da kilowattore 258,5 milioni a 620 milioni, con un incremento del 140 %, contro un incremento del 112 % di tutti i consumi italiani nello stesso periodo. Si può anche affermare che la quota assorbita in Italia rispetto al consumo nazionale, non è percentualmente inferiore a quella assorbita negli altri paesi, come dimostrano i dati della tabella seguente, comprendenti sia i consumi civili e sia quelli produttivi del settore, estratti dalle memorie che saranno presen-

tate alla VI Conferenza mondiale dell'energia indetta a Melbourne per il 20-26 ottobre 1962:

PAESE	MILIARDI DI KILOWATTORE		Rapporto
	Consumo totale	Consumo agricolo	
Stati Uniti (1960)	664,9	12,87	1,94 %
Germania (1959)	93,7	1,81	1,93 %
Gran Bretagna (1959)	104,2	1,83	1,76 %
Francia (1959)	58,4	0,61	1,02 %
Italia (1960)	46,87	0,88	1,87 %

Senza dubbio va considerato che, rappresentando la popolazione agricola in Italia una quota più elevata, la disponibilità *pro capite* risulta di parecchio inferiore. D'altra parte, non si può prescindere dal rapporto tra le potenzialità economiche dei vari paesi e i diversi gradi di depressione del settore. È un fatto che per l'Italia la via preferita dell'incremento, cioè quella dei consumi produttivi (trasformazione di prodotti, estrazione e pompaggio di acqua, ecc.), trova ostacoli non già nelle tariffe ma nella carenza di condizioni obiettive — scarsità di spirito associativo nei ceti contadini e quindi impossibilità di raggiungere per tante iniziative le necessarie dimensioni, scarsità di capitali, strozzature commerciali, assenza di acqua disponibile, ecc. — atte a creare occasioni di consumo.

Quanto al Mezzogiorno, il Bresciani Turroni afferma (*Corriere della Sera* — 8 aprile 1962) che « esso ha ricevuto la quantità di energia richiesta dal suo sviluppo ». Tra il 1946 e il 1961, nell'ambito di un incremento medio nazionale del consumo pari a 3,65 volte, si sono avuti i seguenti incrementi zionali:

Italia Settentrionale	3,14 volte
Italia Centrale	5,61 »
Italia Meridionale	5,03 »
Sicilia	11 — »
Sardegna	3,48 »

La relazione ministeriale rileva che « il saggio di aumento del consumo di energia elettrica è stato nettamente superiore nel Sud rispetto al resto del Paese ». Mentre tale saggio nell'ultimo decennio è stato pari a 1,5

rispetto a quello dell'aumento del reddito nazionale, nel Sud esso è stato pari a 2,7. Questo dato — si aggiunge — deve tuttavia essere qualificato tenendo presente che è soprattutto nell'ambito dei consumi civili che si è registrata l'accelerazione relativa dei consumi nel Sud (4,2 volte il saggio di aumento del reddito), mentre per i consumi industriali il progresso relativo del Mezzogiorno è tuttora molto meno marcato. Al che si potrebbe anche ribattere che, essendo aumentato maggiormente il consumo civile nonostante la lentezza dell'assorbimento nell'industrializzazione, creatrice dei redditi, si dimostrerebbe allora la tenuità delle tariffe, quanto meno per il consumo civile.

Per i consumi industriali è pur sempre da osservare che essi sono poco legati ai prezzi dell'energia, data la scarsa incidenza nei costi di produzione e data la facilità dell'autoproduzione. Il che conferma l'influenza di ben altri fattori, a cominciare dalle infrastrutture, per la localizzazione delle industrie. Comunque, sul piano generale, la realtà è che sia il Mezzogiorno continentale e sia le Isole, dove la produzione e la distribuzione sono per larghissima parte affidate alle imprese a prevalente partecipazione statale, hanno una produzione di energia costantemente superiore alla domanda.

Ci pare di non poca importanza, a conclusione dell'argomento delle tariffe, rilevare che esse hanno presentato nel corso dell'ultimo cinquantennio un incremento del livello nominale nettamente inferiore a quello riscontrato nei numeri indici del costo della vita, il che si è tradotto in continua diminu-

zione dei prezzi reali. Ne dà la dimostrazione la seguente tabella, relativa ai prezzi dell'energia elettrica per illuminazione privata (introito netto per l'impresa, senza tener conto della modesta quota fissa mensile, che tuttavia segue un andamento analogo) praticati nella città di Milano, espressi in lire correnti e in lire 1914 per kilowattora:

ANNI	Prezzi correnti	Prezzi in lire 1914	Indice con base 1914 = 100
1914	0,40	0,40	100 —
1930 (1° gennaio)	1,20	0,2786	69,65
1931 (1° gennaio)	1,10	0,2827	70,67
1934 (1° maggio)	1 —	0,2958	73,95
1938	1 —	0,23	57,50
1961 (1° settembre)	25,90	0,0856	21,40

La riduzione in lire 1914 è fatta in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo (costo della vita).

È questa la dimostrazione che il settore elettrico, sia pure sotto i controlli e le direttive dei pubblici poteri, ha saputo far beneficiare ampiamente la collettività della sua cura nel seguire ogni progresso tecnico e nel realizzare la massima compressione dei costi e la migliore gestione.

ESAME E CRITICA DELLA SOLUZIONE PRESCELTA

Come s'è visto, fuori delle ragioni politiche e cioè sul piano economico e tecnico non v'è altra proponibile motivazione, se non quella della politica di piano nel particolare aspetto della manovra della tariffa, come incentivo allo sviluppo in settori o zone particolari. Cosa ben nuova, in quanto poco più di un anno fa il ministro dell'Industria, varando quella grossa e già rivoluzionaria riforma che è l'unificazione tariffaria, ebbe solo a rilevare che per le zone depresse non era giusta l'applicazione di prezzi più elevati, secondo le tariffe tradizionali, in quanto « la diversità di prezzi a parità di energia fornita crea condi-

zioni differenti al processo di diffusione dello sviluppo economico, soprattutto se si tiene conto che allorquando tariffe e condizioni di fornitura più elevate si riscontrassero nelle zone ove occorre favorire l'espansione economica, ivi si creerebbe un ostacolo all'espansione stessa ». In sostanza, la riforma si giustificava con la necessità che « ogni italiano potesse godere alle stesse condizioni lo stesso servizio ».

Ora si dice che già in quel dibattito (maggio 1961) « si ebbe modo di affermare l'esigenza che per lo sviluppo delle zone depresse del Paese non fosse sufficiente l'unificazione

tariffaria, ma occorresse una tariffa tale da sollecitare il flusso di investimenti verso le regioni predette e verso i settori più dinamici (?) dell'economia del Paese». In sostanza, fare leva sul « ruolo primario (?) che la produzione e distribuzione dell'energia ha sullo sviluppo economico e sociale ». Ora, senza riprendere l'argomento della limitata incidenza del costo dell'energia nella formazione del costo dei prodotti in genere, si osserva che quando la politica tariffaria dovesse concepirsi come un'elevazione di prezzi per gli utenti di date zone (oltre i rincari già sopportati per l'unificazione) al fine di poter ridurre sotto il livello del costo del servizio i prezzi per gli utenti di altre zone, si attuerebbe una larvata forma di tassazione — e cioè un sovrapprezzo sull'energia consumata — a carico di una sola parte dei cittadini.

Dunque, solo per una politica del genere, che a prescindere da questioni di opportunità e legittimità poteva benissimo applicarsi nel sistema « misto » vigente, si vorrebbero assumere i rischi e gli oneri connessi al trapasso dell'intero settore nella diretta proprietà dello Stato e al finanziamento dei futuri massicci programmi di espansione del settore medesimo ?

IL TRAPASSO.

A questo punto giova precisare in concreto il costo dell'operazione, a prescindere dal procedimento recato d'imperio dal progetto il quale, prevedendo un indennizzo di molto inferiore al valore venale degli impianti, attua di fatto una parziale confisca a carico di una sola parte dei cittadini. È chiaro che una valutazione equa e tecnicamente corretta degli impianti, data la varietà di tipi, di età, di combinazione e di rendimento obiettivo dei medesimi, può discendere solo da una perizia dettagliata, che tenga conto di tutte le condizioni, ivi compresa l'eventuale obsolescenza. In mancanza di tale procedimento, che il governo ha voluto respingere in sede di esproprio generale, può valere, almeno come calcolo di paragone, la valutazione del costo di produzione o di riproduzione di una producibilità di energia pari a quella degli impianti espropriati, sulla base dell'investimento capitale medio (per centrali, reti di trasporto e di distribuzione e ogni altra apparecchiatura e attrezzatura) occorrente per un kilowattora-anno.

Questo procedimento è stato adottato nel volumetto pubblicato dal Centro di Studi economico-sociali « STUDIUM » di Roma.

Va subito rilevato che il risultato dipende in modo decisivo dal parametro medio adottato, sul quale le opinioni degli stessi tecnici non sono affatto univoche. Il calcolo del centro citato ha preso per base i valori medi di costruzione degli impianti elettrici calcolati nel 1954 dalla « Commissione ministeriale per lo studio dei problemi relativi alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica », organismo ufficiale composto di dirigenti ed esperti governativi ed estranei, compresi i rappresentanti dell'industria controllata dallo Stato e di quella privata, con l'incarico di studiare e delineare un piano pluriennale di nuove costruzioni.

Tale Commissione calcolò il costo capitale degli impianti idroelettrici, per kilowattora di producibilità annua, in lire 49 per gli impianti ad acqua fluente, lire 70 per quelli a regolazione totale e lire 104 per quelli di sola integrazione, corretti in definitiva in lire 40 per gli impianti ad acqua fluente e lire 75 per quelli a serbatoio, arrivando a dedurre una media ponderata di lire 65 per i futuri programmi. Per gli investimenti occorrenti alle reti di trasporto e distribuzione fu calcolato un costo di lire 60 per ogni kilowattora prodotto in centrale. Passando agli impianti termoelettrici, fu valutato un costo capitale di lire 110.000 per kilowatt efficiente, con l'ipotesi poi, tenendo anche conto dei dati di esercizio di paesi a produzione totalmente termica (Inghilterra) o mediamente ripartita (Francia), di un utilizzo medio della potenza delle centrali nuove per 3.700 ore annue, quindi lire 30 circa per kilowattora. Il costo della rete di trasporto e distribuzione fu calcolato in misura inferiore a quello della produzione idrica e cioè lire 50. La media calcolata allora, su un piano di investimenti dell'ordine di lire 1.783 miliardi, per kilowattora 17,4 miliardi, fu sulle lire 100 per kilowattora.

Nel calcolo del centro « STUDIUM » si sono aumentati del 6,5 per cento i valori di costruzione degli impianti idroelettrici, per tener conto delle forti variazioni di costo intervenute dal 1954 al 1961, e si sono diminuiti del 20 per cento quelli degli impianti termoelettrici, per tener conto delle variazioni di rendimento di queste centrali a seguito dei progressi tecnici verificatisi, pervenendo a un valore medio di investimento pari a circa lire 110 per kilowattora. Su tale base e contando sia le imprese elettrocommerciali e sia anche le municipalizzate, cioè una potenzialità produttiva di kilowattore 55 miliardi (sui complessivi 66 miliardi del-

l'intero settore al 31 dicembre 1961), si perverrebbe a un valore lordo di ricostruzione degli impianti pari a circa lire 6.000 miliardi. Calcolando su detto valore il deprezzamento in relazione al periodo di utilizzazione trascorso ed a quello residuo, valutato al 15 per cento perché la gran parte degli impianti è di costruzione recente o rinnovata e anche perché la curva di incremento delle produzioni presenta un andamento esponenziale, si devono dedurre 900 miliardi. Aggiungendo infine il valore degli impianti in costruzione in lire 1.050 miliardi e le scorte in lire 50 miliardi, si avrebbe un valore attuale complessivo di circa 6.200 miliardi.

Deducendo poi circa 700 miliardi di debiti afferenti agli impianti, si scenderebbe a circa 5.500 miliardi di valore netto attuale. Qualora si escludano le municipalizzate e le minori aziende esenti dalla statizzazione, in tutto rappresentanti circa kilowattora 5 miliardi sui 55 considerati, si resterebbe sempre, secondo i calcoli del centro citato, a non meno di 5.000 miliardi per le sole imprese elettrocommerciali, cioè private ed I.R.I.

È l'investimento capitale unitario di lire 110 per ogni kilowattora-anno, come sopra assunto, troppo elevato, secondo quanto sostengono i fautori della nazionalizzazione e del riscatto basato sulla media triennale dei corsi di Borsa? Vogliamo qui ricordare che, manco a farlo apposta, un costo medio consuntivo anche maggiore risulta dai bilanci di un'azienda pubblica non certo sospettabile di rappresentare in modo men che sincero i suoi dati patrimoniali e tecnici: cioè l'Azienda elettrica municipale di Milano, azienda in pieno sviluppo, notoriamente bene organizzata e attrezzata, quindi in grado di rappresentare un dato di costo realizzato nelle migliori condizioni tecnico-operative da grandi aziende di produzione e distribuzione. Il confronto tra i conti consuntivi 1951 e 1960 consente di rilevare, nell'intervallo, un aumento delle « immobilizzazioni » per circa lire 98 miliardi (da 35,2 a 133,2) e della « energia immessa in rete » per oltre kilowattora 815 milioni (da 685 a 1.501), il che denota un costo capitale medio di lire 118 per kilowattora.

Per prendere un altro esempio concreto, proveniente da una economia elettrica simile alla nostra, si rileva che a cifre non molto diverse si arriva esaminando quanto avvenuto in Francia. Secondo documenti ufficiali, la « *Electricité de France* » tra il 1951 e il 1960 ha costruito nuovi impianti per una producibilità media annua di kilowattora

24,3 miliardi, con un investimento rapportato a franchi 2.435 miliardi, che al cambio attuale di 126,65 corrispondono a lire 3.084 miliardi, con una media di circa lire 127 per kilowattora. Dato ancora inferiore alla realtà, considerando che in Francia una parte delle spese per gli impianti di distribuzione è sopportata dalle collettività locali o direttamente dallo Stato.

V'è una ragione sostanziale di applicare ulteriori tagli al costo capitale del kilowattora-anno adottato dal centro « *STUDIUM* », a seguito della proiezione dei recenti progressi tecnici e dei costi attuali sulle valutazioni del complesso esistente? La riduzione del costo unitario del kilowattora termico, per effetto delle crescenti dimensioni dei singoli gruppi di centrale (che hanno abbassato il costo di installazione del kilowatt fino a lire 75.000 nelle maggiori) è già stata considerata nella determinazione del parametro per la produzione termica ed è in parte neutralizzata dai maggiori costi di trasporto. Va poi ricordato il crescente costo degli sfruttamenti idrici, che diventano viepiù marginali. Soprattutto va ricordato, in rapporto all'annunciata politica volta a sviluppare rapidamente le erogazioni nelle zone tuttora con bassa o bassissima densità di consumo, che la distribuzione di buona parte dell'energia addizionale si farà a costi crescenti, dovendo creare o ampliare a nuovo le reti relative. Comunque, anche applicando un ulteriore taglio del 20 per cento sulla valutazione fatta, resta sempre un importo di circa 4.000 miliardi.

A un risultato non molto diverso si perviene applicando lo stesso metodo con un conteggio più analitico e differenziato, che tenga conto delle componenti principali della consistenza fisica dei complessi tecnici espropriati alle società elettrocommerciali, valutando le componenti stesse secondo i costi odierni più ristretti. Contando i soli impianti di produzione e di trasporto ad alta tensione, al 31 dicembre 1961 le società predette avevano:

a) una producibilità media annua idroelettrica di kilowattora 30 miliardi, che valutati al costo capitale unitario di lire 65 (media della commissione Santoro e quindi non aggiornata ai prezzi odierni) darebbero in cifra tonda circa Miliardi 1.950

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) una potenza efficiente termoelettrica di circa kilowatt 3,6 milioni, che valutati a un costo medio capitale di lire 75.000 (cioè corrispondente agli attuali gruppi di maggiore dimensione e quindi inferiore al costo medio effettivo) darebbero Miliardi 270

c) una lunghezza di pafilicazioni a tensione superiore a volts 100.000 di circa chilometri 21.000, che valutati a un costo medio attuale di lire 14 milioni (media più prossima agli elettrodotti di pianura che non a quelli di tracciato montano) darebbero » 294

e quindi in totale Miliardi 2.514

C'è ora da considerare i restanti impianti di distribuzione e accessori (stazioni di trasformazione, reti di trasporto e distribuzione in alta tensione nelle grandi città, reti di trasporto a media tensione e di distribuzione, cabine, impianti telefonici, ecc.) che secondo le valutazioni C. J. P. sui bilanci 1959 delle aziende campione dell'A. N. I. D. E. L. rappresentano una incidenza del 42-43 per cento sull'intero patrimonio, cioè un valore di oltre 1.300 miliardi. Si va così a 3.814 miliardi, cui si debbono poi aggiungere gli importi delle costruzioni in corso e delle scorte, detraendo i debiti trapassati all'E N E L e le svalutazioni. Anche per tale via si giunge intorno alla cifra di 4.000 miliardi prima considerata.

In sostanza, dunque, il progetto governativo, che secondo dati ancora molto sommarî e non conosciuti nei loro elementi essenziali bloccherebbe l'esborso netto complessivo nella cifra di lire 1.500 miliardi, porterebbe allo Stato, a prescindere da ragioni di giustizia e di legittimità che ci riserviamo ancora di discutere, quel che si dice un buon affare! Ancor più « brillante » il sistema di non liquidare il predetto importo all'atto del trapasso, con la motivazione che un siffatto pagamento potrebbe mettere in crisi la situazione monetaria o il mercato del reddito fisso. Ciò che preme intanto di rilevare, nel giudicare il tipo di soluzione prescelta e cioè la statizzazione con riscatto, è che il costo del riscatto mede-

simo viene a gravare sull'utenza, con applicazione integrale del sistema che si soleva addebitare ai baroni elettrici del passato.

Infatti, se lo Stato non dà alcun adeguato capitale di dotazione all'E N E L, né si assume il pagamento o altrimenti l'ammortamento delle 20 semestralità, di dove se non dalla tariffa dovrebbe attingere l'E N E L i mezzi per estinguere il carico dell'indennizzo, cioè i 150 miliardi annui, oltre gli interessi 5,50 per cento sull'importo residuo che ogni anno risulterà ancora da pagare? Non basteranno certo i dividendi che distribuiscono le società espropriate e su cui lo Stato, cioè la collettività, traccia in partenza una bella croce!

IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI.

Anche in questo capitolo, sul quale con ogni evidenza la legge non può agire d'imperio in senso riduttivo come per il riscatto, si tende a minimizzare oneri e impegni. Qui il citato opuscolo del centro « STUDIUM » ipotizza un fabbisogno annuo che, sempre supponendo stabili il valore della lira e il costo di costruzione degli impianti, andrebbe gradualmente aumentando da 400 miliardi nel 1963 a oltre 1.000 miliardi nel 1975, epoca in cui si dovrebbe presumibilmente affrontare una domanda annua di circa kilowattore 160 miliardi. Altre previsioni più moderate parlano di una media di 350 miliardi annui nel triennio 1962-64.

D'altra parte, i conti sono presto fatti. In base al programma a lunga scadenza attualmente in corso o impostato, che già supera la curva di sviluppo secondo la legge di Ailleret e che secondo la relazione ministeriale e gli sbandierati motivi di una così frettolosa statizzazione andrebbe ancora potenziato, si dovrebbe impiantare una nuova producibilità nel corrente anno 1962 di ben kilowattore 6,3 miliardi e mediamente, nel 1963 e 1964, di oltre kilowattore 10 miliardi all'anno. Ebbene, scendiamo pure alla più modesta e comprovata previsione dell'incremento effettivo del consumo, tralasciando le ambiziose tesi sull'anticipazione della produzione volta ad accelerare lo sviluppo del consumo stesso (di cui si pascono oggi gli statizzatori e che verrà probabilmente abbandonata domani, ad operazione compiuta), e consideriamo semplicemente per il 1963 una nuova producibilità annua di kilowattore 5 miliardi, sotto la quale, come ha confermato ancora giorni fa il professor Bottani parlando al Collegio ingegneri di Milano,

non si potrebbe scendere. Tale producibilità, per stare nella valutazione di spesa complessiva di 400 miliardi del centro «STUDIUM», dovrebbe realizzarsi a un costo capitale medio, tutto compreso (cioè con la rete di distribuzione e ogni e qualsiasi attrezzatura e tenendo conto, come già accennato, di una erogazione finale a costi crescenti), non superiore a lire 80 per kilowattora.

Di fronte a ciò, occorre stabilire con sufficiente approssimazione come si presenterà il conto economico dell'ENEL nel 1963, primo anno della sua gestione se la legge verrà approvata nei termini previsti.

Per l'esame occorre anzitutto stabilire la previsione dell'introito nel 1963. Si è spesso fatta la cifra di 600 miliardi riferendola al 1961, onde si potrebbe pensare che per il 1963 tale cifra possa notevolmente salire, per effetto degli incrementi delle vendite. Va invece ricordato che nella cifra di 600 miliardi, assunta per il 1961, sono compresi anche gli introiti relativi alle imprese che non saranno trasferite all'ENEL, cioè aziende municipalizzate, enti vari e imprese sotto i kilowattora 15 milioni. Depurata di tali introiti si può pensare che la quota — riferita alla base 1961 — delle imprese trasferite ammonti a circa lire 530 miliardi. A tale cifra vanno applicati gli aumenti derivanti dalla vendita, che si possono valutare, sulla base dell'andamento statistico generale della produzione e della domanda, nella misura dell'8 per cento composto per i due anni, così da arrivare a lire 617 miliardi per il 1963.

Su questa cifra è necessario apportare qualche rettifica, in diminuzione, dovendosi tener conto delle sensibili decurtazioni dei contributi di allacciamento (in pratica ridotti a meno del 50 per cento), per effetto del provvedimento C. I. P. n. 949, nonché di alcune decurtazioni tariffarie vere e proprie apportate dal provvedimento C. I. P. n. 941. Gioca poi in senso riduttivo, in misura non ancora prevedibile con precisione, la facoltà inserita dal C. I. P. nelle norme contrattuali che accompagnano l'unificazione tariffaria, facoltà in base a cui l'utente può scegliere ogni anno la tariffa a lui più conveniente fra quelle stabilite nel provvedimento n. 941, indipendentemente dalla durata del vincolo contrattuale. In via presuntiva si può ritenere che l'introito del 1963 si aggirerà sui 600 miliardi.

Quali sono le spese e gli oneri gravanti sul bilancio dell'ENEL? Anzitutto si deve tener conto delle spese generali di gestione, di esercizio e del personale, della manutenzione,

dei canoni e sovracanonici e di tutte le spese affini, che evidentemente sono uguali a quelle che avrebbero dovuto sostenere le imprese trasferite all'ENEL e che, senza tener conto del combustibile per il funzionamento delle centrali termoelettriche, rappresentano circa il 45 per cento degli introiti, cioè in cifra tonda lire 270 miliardi. Il costo del combustibile per le centrali, secondo ragionevoli previsioni statistiche, sull'andamento della produzione nel 1963, può valutarsi in lire 45 miliardi, tenendo conto che in un anno idrologico medio normale l'incremento della produzione è già per la maggior parte affidato alla produzione termica. Altro onere da mettere in conto è quello del servizio dei mutui e dei prestiti delle imprese trasferite, per il quale si valuta una spesa di circa lire 40 miliardi.

Altra posta passiva del conto di gestione dovrebbe essere quella fiscale, che già era prevista all'articolo 11 del disegno di legge originario, poi bloccato e modificato dalla «Commissione dei 45»: sulla base di una tangente di lire 1 per kilowattora, l'ENEL avrebbe dovuto versare a questo titolo nel 1963 circa lire 53 miliardi. Trascurando altri oneri accessori e non tenendo conto di probabili rincari nel costo della manodopera e dei materiali, con le poste sopra indicate si arriva già a un totale di spese vive di 408 miliardi. Residueranno dunque 192 miliardi che, nella gestione attuale, sarebbero serviti a coprire l'onere dei dividendi, quello degli ammortamenti e un'eventuale quota differenziale di autofinanziamento.

Queste due ultime voci sarebbero andate a finanziare la costruzione dei nuovi impianti, in aggiunta ai ricavi di emissioni azionarie per aumenti di capitale, di emissioni obbligazionarie e di prestiti finanziari a lungo termine. Ma dall'esercizio 1963 comincerà per l'ENEL il servizio dell'ammortamento decennale dell'indennizzo di 1.500 miliardi, con i seguenti carichi per l'anno stesso:

- interesse 5,50 per cento su 1.500 miliardi per l'intero anno 1962	Miliardi	82,5
- interesse 5,50 per cento su 1.500 miliardi per il 1° semestre 1963	»	41,25
- semestralità 1° luglio 1963 dell'indennizzo	»	75 —
Totale		Miliardi 198,75

e i seguenti per il successivo anno 1964:

- semestralità 1° genna- io e 1° luglio dell'inden- nizzo	Miliardi	150 -
- interesse sul debito residuo alle due scadenze	»	76,3
Totale		Miliardi 226,3

e man mano decrescendo, per la riduzione degli interessi, negli anni successivi.

Va subito avvertito che sotto l'aspetto economico questi esborsi, per la parte afferente le semestralità, hanno carattere di accrescimento patrimoniale, perché grazie ad essi, alla fine del decennio, l'ENEL avrà perfezionato la proprietà del capitale corrispondente ai complessi patrimoniali ottenuti. Ma sotto l'aspetto finanziario è chiaro che questi esborsi esauriscono completamente l'introito, senza lasciare margini per gli ammortamenti (sia pure ridotti a quelli tecnici, non essendo più necessari quelli finanziari rivolti a ricostituire il capitale investito nei beni devolvibili gratuitamente allo Stato) e per altri autofinanziamenti dei programmi di nuove costruzioni. È bensì vero che l'ENEL, come fanno rilevare i suoi fautori, potrà finanziare il pagamento delle semestralità di indennizzo e dei connessi interessi con emissioni di obbligazioni; ma va ricordato che anche le obbligazioni, al pari dell'indennizzo, vannò ammortizzate e che per tale via si può solo diluire maggiormente la durata dell'estinzione, alleviando il decennio iniziale e rinviando l'estinzione medesima, in parte, a una serie di anni successivi. Con obbligazioni ventennali, ad esempio, si andrebbe fino al 30° anno dopo il 1° gennaio 1963, col massimo di oneri in corrispondenza dell'11° anno, nel quale inizierebbe l'ammortamento anche l'ultima serie emessa.

In altri termini, l'ENEL avrebbe a disposizione, per i nuovi impianti, solo quanto potrà economizzare dall'introito annuo mediante la diluizione del pagamento dell'indennizzo e degli interessi sul medesimo, nonché quanto riuscirà a conseguire da apposite emissioni addizionali di obbligazioni o da altre operazioni debitorie. Superfluo sottolineare la gravità della voluta rinuncia alla più comoda e sicura fonte di finanziamento, cioè gli aumenti di capitale a carico dell'azionariato privato, cui la Francia ha tentato di ovviare, come s'è visto, con i noti espedienti intesi ad attribuire alle obbligazioni talune caratteristiche dei titoli azionari.

ELUSO L'ARTICOLO 81?

Questa situazione non ha potuto evidentemente essere ignorata dalla maggioranza e di ciò sono riprova le subitanee incertezze e respiscenze, i rinvii e le manovre intervenute nella « Commissione dei 45 » a proposito dell'articolo 11 dell'originario disegno di legge, che forfettizzava in lire 1 per kilowattora le imposte da pagarsi dall'ENEL (in sostituzione di quelle già pagate dalle aziende espropriate, secondo le leggi comuni) e che pareva destinato a passare pacificamente, senza discussioni nè modifiche. Si era valutato il gettito di tale tangente in 50-55 miliardi per i prossimi anni e lo si era considerato ragionevole, non senza sottolineare una certa soddisfazione polemica nel dimostrare che il nuovo ente nasceva senza privilegi fiscali. Senonché è presto insorto nella maggioranza il timore di far pagare troppe imposte all'ENEL, dopo la comunicazione fatta dal relatore onorevole De Cocci, secondo cui il prelievo a carico delle società espropriate non avrebbe superato i 32 miliardi annui.

Ai sottoscritti era subito parsa eccessivamente ottimistica e parziale la valutazione del relatore di maggioranza ed era toccato di opporre una valutazione più realistica, per un importo almeno doppio. Ma la rettifica piena e clamorosa è venuta addirittura dal Ministro delle Finanze, all'incirca nei termini seguenti:

« Il dato di partenza riferito per il 1960 alle società con più di 50 milioni di capitale, è quello dell'utile di bilancio di circa 87,4 miliardi, dal quale occorre risalire al reddito fiscale definito. Si deve poi aggiornare il corrispondente ammontare per tener conto del reddito riferibile sia alle società miste e sia alle società con capitale inferiore ai 50 milioni e alle imprese individuali. Per un gruppo delle più importanti società elettriche (in totale 26), aventi sede nelle maggiori città (Roma, Milano, Genova, Torino), si hanno utili di bilancio per 34,4 miliardi e redditi definiti per 56,5 riferiti agli esercizi sociali 1959 e 1960, considerati indifferentemente per tenere conto di esercizi per i quali esiste ormai un reddito fiscale definitivo. Si ricava da tali dati che lo scarto tra l'utile di bilancio e il reddito definito è pari a circa 65 per cento, ciò che, rapportato agli 87 miliardi di utili di bilancio del 1960, permette di valutare un reddito definito fiscalmente sui 145-150 miliardi.

Non si possiedono dati complessivi circa il reddito da produzione di energia elettrica attribuibile alle società miste, cioè alle società che oltre a produrre energia esercitano altre attività. Per le società Terni e Larderello, ad esempio, il red-

dito fiscale attribuibile alla produzione di energia elettrica oscilla intorno ai 5 miliardi. L'importanza del settore è dimostrata dal fatto che vi appartengono una ottantina di società. Vi sono poi le società con capitale inferiore a 50 milioni e le imprese individuali. Valutando il reddito fiscale delle società miste a 60 miliardi e quello delle società minori e delle imprese individuali a 25, si arriva già a un totale di 235 miliardi che, aggiungendo un incremento del 15-20 per cento dai 1960 al 1962, salgono a un volume non inferiore a 280 miliardi.

Riferito a tale ammontare, il prelevamento tributario si precisa in 67,2 miliardi di imposta di ricchezza mobile di categoria B e 38,3 di oneri addizionali (comunali, provinciali, camerali, addizionali E.C.A. e pro-Calabria), in totale 105,5 miliardi. A ciò si dovrebbero aggiungere 27,6 miliardi per imposta sulle società, riferita alla sola eccedenza di reddito rispetto al 6 per cento sul capitale, nonché 7 miliardi di imposta generale sull'entrata sugli scambi di energia, con il che si va a ben 140 miliardi, che dovranno in qualche modo essere surrogati nell'entrata del bilancio ».

Di fronte a questa sconcertante conclusione la maggioranza della « Commissione dei 45 » si è trovata a un bivio estremamente imbarazzante: aumentare ancora per coerenza la tangente prevista dall'articolo 11, tanto più che incalzano le pressioni degli enti locali per una garanzia di continuità degli introiti fiscali già goduti a carico delle società, oppure alleviare l'onere recato dall'articolo 11, venendo incontro alle esigenze di bilancio dell'ENEL, ma rischiando l'accusa di creare in partenza un grosso privilegio fiscale. In tali condizioni la maggioranza democristiana e socialista ha preferito lavarsi poco elegantemente le mani, rinviando al governo l'onore e l'onere di risolvere, in sede delegata e almeno per i primi anni, il difficile problema. Procedura quanto mai strana, per non dire altro, rispetto alle tradizioni dei Parlamenti, sorti con la gelosa competenza sulla determinazione dei tributi, contro l'arbitrio discrezionale del Principe; mentre qui si rifiuta tale competenza e la si rinvia, con sollievo, proprio al Principe, cioè al governo.

Comunque, anche il governo dovrà tener conto dell'articolo 81 della Costituzione e se stabilirà a carico dell'ENEL un'imposizione che comporti un gettito inferiore a quello finora procurato dalle società, dovrà indicare i mezzi per far fronte alla minore entrata. È questa, a nostro avviso, la sola garanzia contro soluzioni che inaugurino anche per l'ENEL, secondo gli andazzi correnti, qualche vistoso privilegio fiscale.

LE SOLUZIONI MODERATE.

Il quesito da porre, di fronte all'onere e alle incognite della statizzazione, è sempre il medesimo: perché non si è fatto ricorso a soluzioni meno impegnative e turbative, operando sull'esistente e ben efficiente « sistema misto »? Se si voleva operare in modo più incisivo su tale sistema non solo con la legge ma anche con nuovi organi di controllo e di coordinamento, cioè potenziando l'azione « dall'esterno » e lasciando permanere l'attuale struttura proprietaria come ipotizzato dall'onorevole Moro, sarebbe bastato ad esempio riprendere la proposta di legge n. 3176 dell'onorevole De Cocci. Nella relazione della medesima si legge:

« Con l'istituzione del Comitato dell'Energia, organo diretto dello Stato, il potere esecutivo viene dotato dello strumento indispensabile per il raggiungimento dei fini sopra ricordati (massimo sviluppo della produzione e progresso dei consumi secondo l'evoluzione economica del Paese): infatti lo Stato, per indirizzare la produzione dell'energia secondo visuali di interesse generale, per eliminare ogni sperequazione nella disponibilità dell'energia, per dare impulso maggiore all'industrializzazione di determinate zone, ha bisogno di una leva che fino ad oggi è mancata. Il Comitato, in particolare, effettua l'accertamento dei fabbisogni dell'energia per i vari settori di consumo, elabora un piano nazionale di produzione dell'energia con riferimento alle singole fonti, coordina tutte le iniziative con riguardo anche agli investimenti necessari per la loro realizzazione, elabora il programma per grandi trasferimenti delle varie forme di energia. Il Comitato studia anche, formulando le relative proposte, il coordinamento e lo sviluppo delle imprese a partecipazione statale nel settore delle fonti di energia ».

Per chi credesse che i compiti del Comitato potessero pur sempre restare nel generico, basta ricordare l'articolo 3 della proposta, che recita:

« Il Comitato dell'energia esercita il controllo su tutte le imprese e le attività relative alla produzione, al trasporto e alla distribuzione dell'energia, al fine di assicurare la realizzazione dei programmi prestabiliti, anche per quanto riguarda la razionale ripartizione del carico elettrico e la più economica disposizione delle riserve. Per l'attuazione di quanto previsto il Ministro per l'industria e commercio, su proposta del Comitato dell'energia, fissa con propri decreti le forniture di quantitativi determinati di energia che, secondo modalità previste negli stessi decreti, le imprese produttrici, di trasporto e distributrici debbono effettuare ad altre imprese produttrici, di trasporto e distributrici. Il prezzo delle forniture

ove non sia previsto da tariffe in vigore, è determinato dal Comitato dell'energia ».

Vogliamo ancora considerare una soluzione più incisiva, che già preparasse, con amplissimo anticipo e con prudente gradualità, il quadro e lo strumento del passaggio degli impianti idroelettrici allo scadere delle concessioni, come già previsto dalla legislazione vigente? In ambienti del partito di maggioranza è stato di recente esaminato un progetto che, tra l'altro, come provvedimento concreto attuale e adottando una proposta già formulata da economisti liberali nell'altro dopoguerra (quando non esisteva il C.I.P.) per introdurre un certo grado di competitività nel settore con la disponibilità in qualsiasi sede di energia prodotta dovunque, prevedeva l'assunzione in mano pubblica della rete di elettrodotti ad altissima tensione. I punti essenziali erano i seguenti:

« La produzione dell'energia elettrica, sotto qualsiasi forma e quindi anche per la produzione termica, è consentita solo previa concessione statale. La costruzione e l'esercizio di impianti per trasmissione e distribuzione di energia sino alla tensione di volts 220.000 possono essere attuati da imprese private solo previa apposita autorizzazione, mentre le linee per tensioni superiori sono riservate ad un ente di Stato. Lo Stato, con i suoi organi, predispone la programmazione indicativa sui volumi di energia elettrica occorrenti al Paese. Viene prevista l'espropriazione nei casi di inefficienza delle pubbliche e private imprese o quando non siano eseguite le direttive dei programmi indicativi. È costituito l'Ente nazionale elettricità, destinato ad esercire la rete delle linee a tensione superiore a volts 220.000 e gli impianti di produzione, trasporto e distribuzione che vengono devoluti allo Stato, per decadenza o riscatto o scadenza delle concessioni ».

NEPPURE L'IRIZZAZIONE !

Tuttavia la domanda più spontanea e pertinente da farsi, alla fine, è sempre questa: perché mai, dato e non concesso che nonostante la realtà della situazione e gli interessi effettivi del Paese apparisse necessario attuare la completa « unificazione » del settore elettrico nelle mani dello Stato, non si è proceduto alla « irizzazione », che pure è stata applicata in tempi recenti, su scala più ristretta ma per una finalità simile, cioè per portare nella sfera pubblica (alla scadenza — si noti bene — delle rispettive concessioni) le società concessionarie telefoniche TETI e SET che erano ancora nel controllo di maggioranze private? Del resto, è già l'I. R. I. ad esplicitare l'intervento

diretto dello Stato nel settore elettrico, attraverso la Finelettrica, esercendo grosse aziende in vaste zone del Nord e addirittura esercendo in esclusiva, con una serie organica di società controllate, la produzione e la distribuzione nell'intero Mezzogiorno continentale, cioè proprio là dove la progettata statizzazione dovrebbe applicarsi in particolare, per colmare carenze di consumi e di sviluppo economico: le quali, se veramente sussistessero, dovrebbero stavolta ascrivarsi proprio a colpa dello Stato.

È chiaro che, in confronto alla statizzazione diretta e accentrata proposta dal progetto, l'irizzazione avrebbe rappresentato una soluzione non solo attenuata, ma anche più semplice e facile, per giunta attuabile senza troppo rumore: assai meno costosa, perché avrebbe comportato solo il rilievo (da parte dell'I. R. I.) dei pacchetti di controllo delle società elettrocommerciali ancora private, e assai meno turbativa, perché avrebbe lasciato intatto il vasto azionariato medio e piccolo dell'intero settore, col vantaggio di poterne sempre ottenere nuovi e sicuri apporti, attraverso gli aumenti di capitale, per i programmi costruttivi futuri. Ciò nonostante, oltre a respingere l'I. R. I. come strumento dell'unificazione elettrica nel sistema del « capitale misto », si è deciso di nazionalizzare anche le sue aziende del settore. Il vantaggio di mantenere il valido concorso di quell'azionariato, di utilizzare i quadri direttivi e imprenditoriali e di conservare efficaci motivi di paragone tecnico in un quadro di gruppi operanti con una certa autonomia aziendale, nonché la possibilità di un grosso risparmio di oneri finanziari al paese, non sono stati minimamente apprezzati dagli statizzatori.

Dal nostro punto di vista, alla « irizzazione », in quanto eliminazione non motivata dell'iniziativa privata e strumento di vaste invadenze dell'attività imprenditoriale statale in settori che in nessun modo la comportano o la scusano, si applicano critiche di fondo non diverse da quelle mosse alla statizzazione. Ma per gli statizzatori la irizzazione conserva ancora troppe delle caratteristiche dell'intrapresa privata. L'I. R. I. è accusato di eccessivo « privatismo » e, costretto dalla sua base azionaria e dalla sua struttura giuridica a una certa preoccupazione di economicità effettiva nelle scelte e nelle gestioni, viene ritenuto addirittura incompatibile, anzi di impaccio al nuovo corso integralista e socialista dell'intervento statale in economia. Così l'I. R. I. viene espulso senza tanti complimenti, al pari delle società private,

dal campo elettrico, nel quale è invece consentita la sopravvivenza degli enti totalmente pubblici, come le municipalizzate e altri organismi, tipo l'Ente Siciliano di Elettricità.

Ci voleva un'altra riprova del carattere nettamente politico della scelta fatta? A una soluzione meno onerosa e turbativa, per la quale si aveva pronto uno strumento per noi discutibile, ma sempre esaltato dalla Democrazia Cristiana come un successo italiano, imitato anche in altri paesi, si è voluto preferire una soluzione difficile, combattuta e quanto mai onerosa in termini di mortificazioni e di sacrifici inflitti a un vasto e benemerito ceto di risparmiatori. Come credere alle ragioni «tecniche» addotte dai corifei democratici della soluzione voluta dal Partito socialista italiano?

La produzione dell'energia elettrica — essi affermano con una solennità pari alla generica vacuità dell'argomentazione — va sganciata dal concetto del profitto, dalle esigenze aziendalistiche cui devono soggiacere anche le aziende statali di semplice partecipazione, e deve invece aver presente, secondo quello che sarebbe il carattere di ogni pubblico servizio, il traguardo del semplice pareggio del bilancio: una meta che — come mostrano troppe esperienze — significa in pratica la resa preventiva all'esercizio passivo. Basterebbe comunque ricordare a costoro che le esigenze della remunerazione del capitale investito e del suo regolare ammortamento non sono borghesi o proletarie, né pubbliche o private, bensì inerenti alla natura stessa di ogni intrapresa economica, come confermano in abbondanza i tentativi di realistica revisione nell'organizzazione economica dei paesi d'oltre cortina.

L'obiettivo vero dell'esclusione di una soluzione I. R. I., esclusione sulla quale ci fermiamo non certo perché fosse conveniente sconvolgere l'assetto vigente sia pure in tale forma, ma semplicemente perché essa mette in più evidente risalto la premessa politica della statizzazione, è ben diverso e più grave. Non si muove tanto contro i cosiddetti baroni elettrici, che sarebbero stati ugualmente estromessi o più completamente controllati con l'irizzazione, ma soprattutto contro l'azionariato dei privati risparmiatori, nel suo campo di più antica, vasta e promettente diffusione! Infatti l'investimento in campo elettrico, che secondo lo studio del «Centro» comprende oggi ben 487.000 posizioni azionarie senza contare quelle indirette di quanti posseggono titoli di società finanziarie rappresentative di azioni elettriche comprese

nei loro portafogli, è sempre stato il più gradito tra i piccoli risparmiatori, i quali, quando posseggano una pluralità di azioni, hanno quasi sempre tra esse incluso almeno un titolo elettrico. In sostanza, esso ha rappresentato finora una delle vie più attraenti e valide specialmente per l'espansione dell'azionariato popolare.

Sono, dopo tutto, preferenze ben giustificate, trattandosi di un settore che la programmazione (quella economica, tanto per intenderci!) la pratica sul serio, con prudenza e realismo, e i cui esercizi hanno la caratteristica della stabilità proiettata nei decenni, con una costanza e sicurezza di risultati, senza molte punte all'insù o all'ingiù, che è il miglior pregio per le schiere dei risparmiatori più modesti e appena iniziati. Ora proprio questa situazione e questa promettente tendenza viene a colpire la deprecata statizzazione, che depaupera il mercato azionario dell'intero comparto elettrico e, nel contempo, con la confisca parziale inflitta ai risparmiatori elettrici e con le malcerte prospettive riservate alle società espropriate, infligge un grave colpo, materiale e psicologico, al risparmio azionario esistente e a quello in formazione.

Ecco quanto ci deve maggiormente allarmare in questa statizzazione, che ha per i suoi promotori una logica politica impeccabile. Non è forse stato rilevato da autorevoli esponenti socialisti che le ipotesi di Marx sulla catastrofica evoluzione della società capitalistica borghese e sull'autodistruzione della sua economia attraverso l'exasperazione della concentrazione monopolistica e delle disuguaglianze, si sono dimostrate illusorie e infondate e che i lavoratori, usando la libertà sindacale e gli istituti della democrazia, hanno dovunque saputo accrescere il loro benessere e le loro posizioni economiche? È chiaro che l'ulteriore «imborghesimento» dei lavoratori, attraverso il risparmio di una parte dei crescenti guadagni e il suo impiego anche nei capitali produttivi, farebbe tramontare definitivamente ogni ipotesi di riforma della società in senso marxista!

Da ciò la necessità — per un socialismo massimalista e arcaico com'è quello italiano — di opporsi in via generale alla provvida evoluzione del nostro paese verso le più moderne ed efficienti società libere dell'Occidente, specie gli Stati Uniti, ove l'enorme maggioranza della popolazione è ormai raccolta in un vasto ceto medio, nel quale non si conosce più il termine di «proletario» e ove tutti posseggono beni di uso e di reddito, dalla casa alla

polizza vita e alle azioni; dove insomma la diffusione della proprietà unisce alla libertà politica la dignità economica e rende tutti i cittadini partecipi di un ordine libero e privato della produzione e della ricchezza.

E così mentre l'Italia, meno lentamente che in passato, grazie ai diffusi frutti del miracolo economico, muove verso quel modello, si annulla nel mercato azionario il più gradito campo di diffusione dell'azionariato e si infliggono un grosso danno e lo scoraggiamento a quelle avanguardie dei ceti più modesti, che stavano entrando nell'area dei ceti medi attraverso le più evolute forme di impiego del risparmio. Questa sarebbe, se mai, la vera reazione conservatrice, nel senso gretto e negativo della parola, che respinge quanti vogliono e possono salire nella scala sociale! Si vuole forse riportare la vecchia contrapposizione tra capitale e lavoro, ricreando quel proletariato nullatenente e ribelle che tutti i grandi liberali e anche il Toniolo, maestro della dottrina sociale cristiana, volevano eliminare dalla società moderna? Non si può rilevare senza ironia che ciò, dopo tutto, capovolge un preciso punto del programma del precedente Governo Fanfani, che ad opera del Ministro del bilancio aveva attivato lo studio di una legge per... agevolare e stimolare l'azionariato popolare.

La contraddizione è così grave e clamorosa, specie nei confronti di sostanziali e non equivoci impegni assunti dalla Democrazia Cristiana nell'ultima campagna elettorale po-

litica, che perplessità e reazioni sono dilagate anche nell'ambito del partito medesimo. Deduzioni critiche analoghe alle nostre, ad esempio, rileviamo nella relazione alla proposta di legge n. 3963 (Norme per promuovere e favorire l'azionariato popolare) presentata il 13 luglio dall'onorevole Armosino e da vari altri deputati democristiani, nella quale tra l'altro si legge:

« Imperversa uno statalismo economico sempre più invadente e foriero dello statalismo politico, attraverso l'istituto antiquato e condannato dall'esperienza anche estera delle nazionalizzazioni e, in misura minore, attraverso l'istituto delle irizzazioni e delle enizzazioni. Il demone frenetico dello statalismo ha portato la gestione statale diretta o indiretta, totale o parziale, ai settori più disparati... La proposta nazionalizzazione dell'energia elettrica costituisce l'ultimo anello di una triste catena. Tutto ciò è un assecondare il programma e la cosiddetta socialità marxista, ma non rientra nella vera socialità cristiana. Tra le due socialità, marxista e cristiana, non v'è possibilità di accordo se non nella mente dei confusionari, perché le due socialità procedono su strade diametralmente opposte ».

Fra frasi che purtroppo resterebbero nulla più di una patetica espressione formale di delusione e di dissenso, se non venisse duramente contrastato, nella presente discussione, l'indirizzo impresso alla Democrazia Cristiana dal suo gruppo direzionale, a rimorchio delle imposizioni esplicitamente indirizzate del Partito socialista italiano.

ESAME E CRITICA DEL PROGETTO

Ci saremmo attesi che la terza e ultima parte della relazione ministeriale (« La nuova disciplina ») non si limitasse a chiosare quasi letteralmente il testo del disegno di legge, che fornisce chiarimenti e notizie atti ad intenderne i molti disposti tortuosi, o vaghi, o addirittura misteriosi. Da tali disposti emerge solo la struttura generale del trapasso e del nuovo assetto, che pertanto risultano scarsamente valutabili nelle modalità esecutive e negli effetti. Sotto tale profilo il disegno risulta censurabile anche per la vastità e generalità della delega da conferirsi al Governo, non sufficientemente inquadrata da direttive, oggetti e limiti delle materie, e quindi tale da lasciare alla discrezionalità del potere esecutivo norme e procedure incidenti gravemente sui legittimi interessi delle società e degli azionisti. Citiamo in proposito

la determinazione dei beni espropriati definitivamente e di quelli eventualmente da restituire, nonché il problema della tutela giurisdizionale amministrativa, per la quale si demanda allo stesso potere esecutivo di fissare composizione e funzionamento delle relative Commissioni.

ECCEZIONI DI INGOSTITUZIONALITÀ.

Molti e gravi sono gli aspetti sotto i quali il disegno di legge viola la nostra Costituzione e si discosta dai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Taluni di essi sono chiaramente emersi durante i lavori della « Commissione dei 45 », ma la maggioranza ha preferito eluderli o, quando li ha considerati, non ha saputo trovare adeguate soluzioni.

1. — Anzitutto resta fondato, perché non rimosso, il dubbio di incostituzionalità del provvedimento, per mancata dimostrazione della sua pretesa utilità sociale e della utilità generale dell'esproprio che esso comporta. Il Governo non solo non si è preoccupato di rimuovere il dubbio, ma ha anzi chiaramente dimostrato di non gradire su questo punto un ampio e qualificato dibattito nazionale, né il parere di importanti organi consultivi, come il C.N.E.L., previsti dal nostro ordinamento per dibattere e chiarire proprio questi grandi problemi che investono, come quello della nazionalizzazione elettrica, l'economia del Paese, le sue necessità e le sue prospettive.

Nella relazione governativa ci si richiama all'articolo 42 della Costituzione ed al sacrificio della proprietà privata che esso consente per motivi di interesse generale, nonché all'articolo 43 ed al trasferimento che esso consente a Enti pubblici, ai fini di utilità generale, di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia che abbiano carattere di preminente interesse generale. Ai sensi dell'articolo 43, che si afferma assumere il carattere di norma particolare rispetto a quella più generale dell'articolo 42, viene trasferita al previsto Ente pubblico anche la riserva di tutta l'attività economica di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Ma a questo punto debbono farsi due considerazioni.

La prima è che gli articoli 42 e 43, così come considerati, cioè isolati, in appoggio alla tesi governativa della nazionalizzazione, non rispecchiano fedelmente tutto lo spirito né tutta la lettera della Costituzione. Infatti, essi vanno inquadrati, per essere ben compresi e bene applicati, in una valutazione di insieme con l'articolo 41 della Costituzione, dove si dice che « *l'iniziativa economica privata è libera... non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale...* » e con quell'altra parte dell'articolo 42 dove si afferma che « *la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge... può essere nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale* ». Dunque, il nostro ordinamento è basato sulla libera iniziativa economica privata e sul riconoscimento della proprietà privata; solo eccezionalmente, per motivi di utilità e di interesse generale, la Costituzione consente una deroga.

La seconda è che, per logica conseguenza, il disposto costituzionale degli articoli 42 e

43 non può essere assunto come valido *aprioristicamente*, ma deve essere utilizzato, ed è stato all'uopo opportunamente previsto dai nostri costituenti, in rapporto ad una valutazione concreta dei richiamati motivi di interesse generale e delle richiamate finalità di utilità sociale. È chiaro, dunque, che il fare una determinata cosa, a sensi dei citati articoli 42 e 43 della nostra Costituzione, può essere, ma può anche non essere costituzionale, a seconda che quella determinata cosa corrisponda o meno, in quel momento, alle esigenze e alle finalità di interesse generale e di utilità che la Costituzione ha inteso di salvaguardare. E allora acquistano fondamentale importanza la valutazione ed il giudizio di interesse generale e di utilità sociale per poter responsabilmente giudicare se il provvedimento al nostro esame è o meno costituzionale.

È un problema, dunque, di sostanza costituzionale che si pone, ancora prima del problema di rispetto formale della Costituzione. La nostra parte ammette una fondamentale importanza a questo aspetto di incostituzionalità sostanziale del provvedimento, non solo sul piano pratico, per le negative conseguenze della nazionalizzazione, ma anche e soprattutto sul piano generale della impostazione e dell'indirizzo di tutta la nostra politica economica. È per questi seri motivi che noi, mentre dobbiamo ancora sottolineare e criticare il silenzio governativo, desideriamo richiamare la responsabile attenzione dell'Assemblea sulla preventiva doverosa necessità che essa giudichi e si pronunci sulla utilità sociale e sull'interesse generale del provvedimento; inquadrandolo in una obbiettiva valutazione del suo costo, dei numerosi compiti dello Stato, delle necessarie priorità nell'assolvimento di tali compiti, anche in rapporto alle possibilità economiche del Paese.

2. — Un'altra eccezione di incostituzionalità che noi muoviamo al provvedimento riguarda l'offesa che si reca alla proprietà privata e alla diffusione del risparmio. Tale offesa appare eccessiva e non necessaria. L'articolo 42 della Costituzione, accostando il concetto di riconoscimento e garanzia della proprietà privata a quella dell'indennizzo in caso di motivato esproprio, ha indirettamente inteso di sancire una congruità dell'indennizzo, che deve pertanto essere giusto e cioè commisurato al valore della proprietà espropriata.

Orbene la disciplina dell'indennizzo prevista dal provvedimento è incostituzionale almeno per le seguenti ragioni:

— l'indennizzo non è congruo rispetto al valore dei beni espropriati, come si illustra in altra parte di questa relazione;

— esso è fatto, per le società quotate in Borsa, sulla base delle relative quotazioni; queste, però, sono indicative di un valore medio globale e unitario delle aziende, comprensivo dei beni da espropriare e di quelli da non espropriare, che non rispecchia il valore degli impianti che l'ENEL tratterà;

— esso non è basato su di un criterio costante, sia in rapporto alle imprese espropriate, sia rispetto ai medesimi beni oggetto di trasferimento coatto. L'indennizzo previsto dalle richiamate norme costituzionali deve quanto meno assicurare un rapporto costante tra valore reale dei beni e indennizzo. Tale rapporto è trascurato dal disegno di legge sia perché i criteri di determinazione dell'indennizzo ivi previsti sono diversi a seconda dei diversi tipi di imprese (società con azioni quotate o meno, società « pure » o meno, ecc.), sia perché il disegno di legge prevede addirittura che lo stesso bene sia oggetto di diversa valutazione allorché — trattandosi di imprese « miste » — esso debba essere « restituito » al proprietario (articolo 5, n. 3, ultima parte del disegno di legge).

Va a questo punto osservato che l'emendamento apportato dalla Commissione al punto 3° dell'articolo 5 acuisce il carattere punitivo dell'esproprio e discosta sempre più l'ammontare del rimborso da quella congruità ed equità che esso dovrebbe avere in base al principio generale sancito nell'articolo 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità. Tale principio si compendia nella formulazione stessa dell'articolo citato, il quale stabilisce che l'indennità deve consistere nel giusto prezzo che avrebbe avuto il bene espropriato in una libera contrattazione di compravendita.

Orbene, è appunto a questo principio e a questa norma che rinvia espressamente il testo unico delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici in tutti i casi in cui prevede che, per la costruzione di un impianto o di una linea, si possa fare luogo, a seguito di dichiarazione di pubblica utilità delle opere, alla espropriazione di beni privati da parte delle società elettriche. Infatti, mentre nel testo originario del disegno di legge era previsto, al suddetto punto 3° dell'arti-

colo 6, che i beni separati restituiti fossero dedotti in base a valore da determinarsi secondo i criteri di cui al n. 2 dello stesso articolo 6, per le imprese appartenenti a società diverse da quelle con azioni quotate in borsa, la « Commissione dei 45 » ha stabilito con proprio emendamento che i valori relativi ai beni separati e restituiti, per tali imprese, siano da determinarsi in base al valore di mercato.

È chiaro che si vengono ad applicare due diversi criteri di valutazione: nella prima fase dell'esproprio e nella successiva fase della restituzione; ma sempre ad esclusivo vantaggio dell'Ente. D'altronde, esso indennizzo non è definito nel momento dell'esproprio, dovendosi attendere il funzionamento e le decisioni del nuovo Ente. Per cui si ha l'assurdo di società, cioè azionisti e quindi cittadini totalmente o parzialmente espropriati dallo Stato senza contropartita! Un esproprio, in realtà, contro promessa di pagamento. Né vale l'articolo 7, secondo cui l'Ente può acquistare le azioni direttamente dagli azionisti giacché l'acquisto è facoltativo e non obbligatorio, essendo limitato per quantità e modalità dal previsto preventivo parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Si aggiunga il seguente altro lato di incostituzionalità: il progetto prevede, per la corresponsione dell'indennizzo, la strana forma della promessa di pagamento dilazionato, cui non corrispondono neppure veri e propri titoli di credito. Invece gli articoli 42 e 43 della Costituzione, allorché prevedono che la proprietà privata possa essere eccezionalmente sacrificata per motivi di interesse generale, soggiungono che ciò deve avvenire « salvo indennizzo », il che significa che il legislatore costituzionale ha voluto assicurare al proprietario espropriato una somma di denaro che prenda immediatamente il posto del bene sottratto alla disponibilità del proprietario stesso.

Il progetto, invece, non attribuisce alle imprese una somma di denaro che abbia funzione surrogatoria rispetto ai beni espropriati e neanche un titolo di credito, ma si limita a disporre un pagamento dilazionato in dieci anni. Cosicché lo « indennizzo » previsto dalla Costituzione viene profondamente alterato nella sua natura e nella sua funzione di immediato corrispettivo dei beni espropriati. Né vale la facoltà dello sconto delle rate prevista dall'articolo 9, dato che tale facoltà, mentre non annulla affatto le considerazioni di incostituzionalità di cui sopra,

è per di più limitata (e questa limitazione è in se stessa incostituzionale, applicata all'utilizzo di una cifra pagata in forza di esproprio) dal previsto parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

Ma v'è di più! In commissione l'onorevole Lombardi e il Ministro Colombo hanno più volte ribadito che tale parere del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio costituisce il vero filtro... per l'orientamento dei nuovi investimenti secondo la politica di piano al più pronto realizzo dell'indennità di esproprio, cosicché anche sotto questo profilo verrebbero ad essere violati i principi costituzionali relativi alla iniziativa economica ed alla proprietà privata.

Inoltre altre considerazioni devono farsi sulla illegittimità della determinazione dell'indennizzo e precisamente in relazione alla media triennale di borsa che si vuole assumere e che non rispecchia i veri valori espropriandi. Bisogna soprattutto tenere conto delle rivalutazioni patrimoniali che, nell'ambito delle aziende e dei loro bilanci, sono state contenute in sole 40 volte ai sensi di legge e che le aziende hanno poi, con un merito che oggi si ritorce a loro danno, creato riserve speciali svalutando non pochi beni patrimoniali. Inoltre a tenore del provvedimento, lo Stato assorbe beni reali e corrisponde beni nominali. Ciò non è giusto perché espone l'impresa espropriata al rischio di svalutazione monetaria, di contro ad un illegittimo arricchimento dello Stato.

Si dovrebbe far entrare in funzione un coefficiente di ancoraggio all'indice generale dei prezzi, in base al quale rivalutare le 20 semestralità per conservare immutato il loro potere di acquisto, almeno per tutto il tempo in cui resta aperta l'operazione di rimborso. Secondo noi l'esproprio fatto con queste condizioni di indennizzo pone anche il problema della legittimità giuridica della pretesa dello Stato di acquisire controllo e disponibilità del patrimonio espropriato, valutabile come si è detto in altra parte della relazione, in cifra molto superiore all'indennizzo previsto, pagandone con la prima rata solo 75 miliardi e per giunta vari mesi dopo, l'esproprio. Legittimità giuridica della presunzione di fiducia verso lo Stato, che si richiede al cittadino e che, in effetti, è già scossa in partenza dalla modalità di lungo pagamento; legittimità giuridica rispetto alla stessa legge ordinaria che si applica normalmente anche ai rapporti tra Stato e cittadini e che prevede e prescrive, per gli eventuali casi di contro-

versia, il deposito preliminare, anche dell'intero importo, presso una Cassa pubblica.

3. — Di particolare gravità si presenta l'articolo 11 del provvedimento, col quale si svincolano le società espropriande dalle disposizioni di legge ordinarie o statutarie relative allo scioglimento per sopraggiunta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, qualora l'assemblea dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto. È chiaro che il cambiamento dello scopo sociale non sarà più soggetto, dunque, ad una delibera assembleare con maggioranza a sensi di legge o di statuto ed è quindi chiaro che la delibera di cambiamento dell'oggetto potrà essere sempre impugnabile dai soci, che praticamente la impugneranno esercitando il diritto di recesso dalla società.

Quanti saranno i soci recedenti? È impossibile saperlo, ma per talune società, essi potrebbero anche risultare molti. In tal caso è facile prevedere la gravissima situazione, in molti casi fallimentare, nella quale si verrebbero a trovare quelle società le cui minoranze dissenzienti chiedessero, a norma dell'articolo 2437 del Codice civile, il rimborso delle proprie azioni secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se azioni quotate in borsa, e, negli altri casi, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

Giustamente il provvedimento non poteva non preoccuparsi della sorte di queste minoranze che, nelle assemblee straordinarie, dissentono dalla delibera della maggioranza di mantenere in vita le società con mutato oggetto sociale ed ha assicurato loro il diritto di recesso. Però l'articolo 11 del provvedimento non ha potuto fare un testuale rinvio alla norma dell'articolo 2437 del Codice civile, che regola appunto, per le società per azioni, l'istituto del recesso, perché questa norma non potrebbe essere applicata. Infatti essa prevede anzitutto che l'azionista recedente abbia rimborsate le sue azioni «secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre» e perciò metterebbe il recedente elettrico in netta ed ingiusta inferiorità rispetto alle altre norme del disegno di legge in esame. Equivarrebbe, in pratica, privare l'azionista del diritto di recesso.

Ma la citata norma dell'articolo 2437 del Codice civile prevede, inoltre, per la dichiarazione di recesso, dei termini troppo ristretti (tre giorni per i partecipanti alla assemblea e 15 per gli assenti). Si renderà dunque necessario modificare l'articolo 2437

per adattarlo al nuovo caso degli azionisti elettrici e pertanto il provvedimento, in verità molto semplicisticamente, rimanda le «modalità» ai decreti delegati, a norma dell'articolo 2.

Anzitutto non si tratta di semplici «modalità» per l'esercizio del diritto di recesso, ma del diritto stesso, così come esso è configurato dalla legge vigente, che viene ad essere intaccato e forse sostanzialmente trasformato. Se, come è prevedibile, una norma dei decreti, delegati a sensi dell'articolo 2 del provvedimento, stabilisse che gli azionisti recedenti potessero, contrariamente al disposto dell'articolo 2437 che li vuole rimborsati subito in contanti, essere fatti soggiacere ad un pagamento differito del rimborso, con la prevista rateazione semestrale per il decennio, oppure essere obbligati ad accettare in pagamento le previste obbligazioni, è chiaro che tale norma non riguarderebbe solo l'esercizio del diritto di recesso, né potrebbe considerarsi come una semplice «modalità». Essa sarebbe una norma soppressiva del diritto di recesso così come previsto dalla nostra legislazione e verrebbe a sostituirgli un altro e diverso diritto di recesso, fuori e contro il Codice, con un nuovo e più limitato contenuto.

Orbene, vista sotto questo profilo, la delega legislativa, così come formulata all'articolo 11, col rinvio all'articolo 2 del provvedimento, appare manifestamente eccessiva e trasbordante, perché una delega circa le modalità di esercizio di un diritto può essere valida solo se ed in quanto non modifica e non svuota il diritto. La Corte Costituzionale non potrebbe non vedere, nella manifesta ipotesi di eccesso e di trasbordamento di tale delega, gli estremi per un suo, anche autonomo, intervento di tutela.

Ma v'è di più! Il diritto di recesso è, nel quadro giuridico delle società e particolarmente di quelle azionarie, un diritto fondamentale ed insopprimibile del socio e dell'azionista; esso è la contropartita dell'obbligo di sottostare alle delibere assembleari della società e di rispettare il patto sociale, cui egli ha aderito sulla base di determinate condizioni e prospettive. Quando il patto sociale viene sostanzialmente alterato per il cambiamento dell'oggetto sociale e del tipo di società, il diritto di recesso costituisce la salvaguardia del socio dissidente e lo strumento legale di abbandono della società da parte sua.

Il diritto, fondamentale ed insopprimibile, di scelta, di cui gode il socio, di dis-

sentire dalla deliberata sostanziale trasformazione sociale, non può andare disgiunto dal diritto, libero ed integro, di andarsene dalla società e di avere la pronta liquidazione di quella partecipazione sociale che egli revoca e da cui recede. E questa liquidazione non è un «compenso», né un «indennizzo»; è uno stralcio in cui «prontezza» ed «immediatezza» non sono elemento casuale, bensì fattore sostanziale e, come tale, insopprimibile e non modificabile. L'immediato rimborso della partecipazione azionaria non è, dunque, un diritto accessorio ed autonomo, che dia luogo ad una obbligazione conseguenziale ma secondaria, è un intrinseco e sostanziale aspetto del diritto di «dissociamento», che, pertanto, solo con tale rimborso si attua e si realizza.

Allora, il diritto di recesso, considerato nella sua unitaria inscindibile configurazione che si è illustrata, rientra fra quei diritti patrimoniali che non possono essere modificati e intaccati specie in mancanza di una esplicita norma di espropriazione, la quale non appare nel provvedimento in esame. Né, a nostro avviso, potrebbe, senza esorbitare dalla delega legislativa, farsi fare dallo Stato o dall'ENEL, a loro carico diretto, il pagamento ai soci recedenti, perché, a parte la lesione sostanziale data dal pagamento dilazionato, si avrebbe una inammissibile sostituzione coattiva del debitore originario con altro debitore (lo Stato o l'ENEL), senza e contro il consenso del creditore (l'azionista recedente). A parte che il porre l'onere a carico dello Stato o dell'ENEL sarebbe, di per sé, esorbitare dalla delega legislativa.

Dunque le modalità di esercizio del diritto di recesso non sembrano poter essere delegate al Governo, come invece prevede il disegno di legge al suo articolo 11. D'altra parte, il diritto di recesso è previsto dal disegno di legge e comporta il diritto di pronto pagamento, in contanti, senza dilazioni, senza possibilità di ricorrere ad una *datio in solutum* di altri titoli od obbligazioni per il valore dell'azione recedente (prezzo medio dell'ultimo semestre, secondo l'articolo 2437 del Codice civile oppure con una modifica, prezzo medio del triennio, secondo l'articolo 5 del disegno di legge).

Orbene, le società private degli impianti che sono il loro patrimonio principale o esclusivo, non sarebbero assolutamente in grado di pagare il «rimborso» ad una gran massa di recedenti e per un cospicuo ammontare di azioni. La loro insolvenza, anche se invo-

lontana e connessa alla nazionalizzazione, non cesserebbe peraltro di essere insolvenza e come tale produrrebbe tutte le conseguenze (fallimento incluso) che le sono connesse.

Non possiamo, dunque, nascondere le nostre preoccupazioni ed è proprio per esse che abbiamo approfondito questo delicato punto del disegno di legge il quale, evidentemente, rivela che, dagli estensori e dal Governo che lo presenta, si è ritenuto di poter scontare un orientamento prevalente e quasi spontaneo degli azionisti elettrici a mantenere in vita le società con un cambiamento dell'oggetto sociale e dell'attività produttiva. A nostro avviso, invece, molte e oscure possono essere le sorprese. Intanto è da considerarsi la profonda incertezza in cui verranno a trovarsi gli azionisti di fronte alle prospettive di una futura e radicalmente diversa attività sociale; prospettive non semplici, né facili, né esaurientemente concrete, in un tempo sufficientemente ristretto; prospettive sulle quali si avranno disparità di opinioni e aperti dissensi: prospettive a lunga scadenza, soggette alla serrata concorrenza interna ed internazionale, legate a lunghe e complesse realizzazioni tecnologiche o alla conquista di mercati nuovi ed esposte ad alee sul piano industriale e su quello finanziario e commerciale.

Anche lo sconto delle future semestralità del rimborso, condizionato, attraverso il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, a reinvestimenti inquadrati in una politica di piano, ancora incerta e fantomatica, nella quale nessuno ha fiducia, non convalida certo, né conforta le iniziative e le loro prospettive! La stessa organizzazione delle imprese, assoggettate intanto al regime commissariale, basta da sola a generare perplessità ed esitazioni. Pare, dunque, a noi che la determinazione degli azionisti a tenere in vita le società, trasformate, sia cosa molto meno facile e probabile e soprattutto meno unanime di quanto il disegno di legge mostra di prevedere.

In conclusione, quindi, ci sembra sicuramente incostituzionale la disposizione contenuta nell'articolo 11 la quale stabilisce che «il diritto di recesso sarà esercitato secondo modalità da stabilire con le norme di cui all'articolo 2». Infatti in tal modo non vengono affatto determinati i principi ed i criteri direttivi ai quali dovrà uniformarsi il Governo nell'esercizio della funzione legislativa delegata, così come rigorosamente previsto dall'articolo 76 della Costituzione.

4. — Anche nei confronti dell'articolo 47 della Costituzione, che «incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme» e «favorisce l'accesso del risparmio popolare ...al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese», non sembra che il provvedimento possa considerarsi ortodosso: esso anzitutto non tutela, ma anzi severamente mortifica, con un indennizzo assolutamente inadeguato, il risparmio investitosi in uno dei maggiori e più sicuri complessi produttivi del paese, verso il quale legittimamente i risparmiatori si sono rivolti; non incoraggia i futuri orientamenti del risparmio, il quale, ammaestrato da questa tanto severa ed ingiustificata punizione dello Stato nel settore elettrico, sarà portato ad orientarsi verso investimenti diversi da quelli dei grandi complessi produttivi, nei confronti dei quali la Costituzione ha espressamente inteso orientarlo per il migliore e più rapido sviluppo economico e sociale del Paese.

Nè si dica che l'articolo 7 prevede la facoltà dell'Ente di acquistare dagli azionisti le azioni delle società espropriate. Si tratta infatti di una disposizione del tutto indeterminata poiché il disegno di legge rinvia ai limiti ed alle modalità da stabilirsi dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio. Cosicché nessuna precisa garanzia ne deriva agli azionisti.

5. — A parte le considerazioni particolari già fatte intorno alla delega legislativa di cui agli articoli 2 e 3 del provvedimento, ci si deve ancora domandare se, in senso generale, questa delega corrisponde e rientra nell'alveo di quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione, il quale vuole che l'esercizio della funzione legislativa sia delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi, soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Ora non sembra che i principi ed i criteri direttivi previsti e stabiliti dal provvedimento rivestano carattere di sufficiente determinazione e che gli oggetti sui quali dovrà esercitarsi la funzione legislativa delegata risultino sufficientemente definiti.

6. — Di particolare gravità si presenta il punto 5 dell'articolo 5 del disegno di legge laddove prevede la istituzione di una Commissione competente a decidere i ricorsi contro le liquidazioni effettuate dall'Ente. È ben noto l'aspro dibattito dottrinario e le conseguenti oscillazioni giurisprudenziali

avutesi, e senza che si sia giunti ad una conclusione definitiva, in merito alle Commissioni tributarie, alla loro natura giuridica e ai rapporti tra la loro competenza e quella dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Anche quelle Commissioni vengono definite dalla legge come Commissioni « amministrative » per la « risoluzione in via amministrativa » delle controversie in materia di imposte e ciò nonostante si è da più parti ritenuto e si ritiene con validità di argomenti e con il sostegno di una abbondante giurisprudenza, che esse abbiano una vera e propria natura giurisdizionale che le pone nel novero delle giurisdizioni speciali. E ciò nonostante che tali Commissioni, contrariamente a quanto avviene per la Commissione prevista dal disegno di legge, siano minutamente regolate dalla legge non solo nella loro composizione ma anche nel loro funzionamento, nelle forme dei loro procedimenti, nella competenza loro attribuita.

Per quel che riguarda la Commissione prevista dal disegno di legge si avrebbe quindi, innanzi tutto, una patente violazione dell'articolo 102 della Costituzione che vieta in modo assoluto la istituzione di giudici straordinari o speciali ed in secondo luogo dell'articolo 25 il quale prescrive che nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge. Non v'è dubbio infatti che vertendosi nella specie nel campo dei diritti soggettivi perfetti il giudice naturale per il titolare dei diritti medesimi non può essere altro che quello ordinario e senza che tra esso e la parte possa inserirsi, come si vorrebbe, una magistratura speciale. Ma vi è ancora di più. La Commissione predetta, infatti, non verrebbe costituita dalla legge ma in base alla solita delega generale e indeterminata che lascia all'arbitrio del potere esecutivo non solo la determinazione del numero e delle qualità dei componenti ma addirittura le modalità della costituzione e quindi la determinazione della competenza giuridica, economica e tecnica.

E che dire poi delle limitazioni e degli impedimenti frapposti al pieno esercizio della tutela giurisdizionale allorché finalmente si potrà adire il giudice ordinario, con la previsione di termini di decadenza che non hanno alcuna giustificazione né sul piano giuridico né, tanto meno, sul piano morale? Perfino le norme concernenti le Commissioni tributarie sono ispirate ad una ben maggiore larghezza di criteri. Ed è noto che nel campo tributario la preminente importanza dell'interesse pub-

blico da tutelare potrebbe forse consentire l'adozione di criteri non certo ortodossi, ma entro certi limiti spiegabili e quindi quasi tollerati.

Tutto questo però non è dato vedere nel caso in esame poiché non v'è dubbio che il cosiddetto interesse pubblico, che sarebbe connesso alla ventilata nazionalizzazione dell'industria elettrica, ammesso e non concesso che realmente esista, è già così ampiamente tutelato da tutto il complesso del disegno di legge che non occorre certo aggiungere al rilevante danno degli espropriandi anche la beffa di una inesistente o quanto meno non attuabile tutela giurisdizionale.

7. — L'articolo 12 del provvedimento costituisce una gravissima violazione non solo del principio generale della irretroattività della legge, ma della stessa etica amministrativa nella gestione economica delle aziende e della responsabile sovranità degli organi societari previsti dalla legislazione odierna, prima fra i quali l'assemblea dei soci. Ancora più grave è la violazione dell'articolo 41 della Costituzione che tutela l'iniziativa economica privata. L'articolo 12 del disegno di legge impedisce con effetto dal 1° gennaio 1962 l'esercizio dell'iniziativa economica per un periodo di tempo del tutto indeterminato dato che non è possibile prevedere la data di entrata in vigore del provvedimento.

Il rendere nulli gli atti amministrativi previsti dal citato articolo 12, regolarmente compiuti dopo il 31 dicembre 1961, è cosa di eccezionale gravità, che pone gli organi amministrativi delle società in posizione precaria sia di fronte al nuovo Ente, sia di fronte agli azionisti ed ai soci: la gravità si accentua allorché si estende nel tempo, è precisamente ad un anno dopo la data di trasferimento delle società, il diritto di impugnativa di tali atti da parte dell'Ente. Dunque, la nullità non può essere fatta valere dai soci! Comunque, a chi l'Ente richiede la nullità? Si deve ritenere che la debba richiedere al giudice ordinario, ma sembra che la richiesta dovrebbe essere motivata, cioè dovrebbe contenere i motivi per i quali le operazioni, delle quali si chiede la nullità, hanno diminuito la consistenza patrimoniale e l'efficienza produttiva dell'impresa.

Ma l'impresa non è tutta la società, bensì solo una parte di essa e della stessa azienda, e pertanto, se l'operazione avesse diminuito l'efficienza dell'impresa elettrica, ma avesse aumentato o comunque non leso la consistenza dell'azienda, sarebbe essa operazione

legalmente impugnabile? Bisogna anche considerare che gli atti non sono stati compiuti dall'impresa, quale entità economica che si enuclea dall'azienda per comodità di esproprio, ma sono stati compiuti dalla società persona giuridica.

8. — Il provvedimento presenta oltre anomalie costituzionali e giuridiche ed altri aspetti lacunosi sui quali è d'uopo soffermarsi:

(Patrimonio dell'Ente).

La Commissione speciale, emendando il testo governativo (articolo 1) ha precisato che il patrimonio « iniziale » dell'Ente è costituito dai beni trasferiti al medesimo. Anche così completata, la norma sembra tuttora incompleta in quanto successivamente il patrimonio dell'Ente si dovrà ampliare mediante costruzioni di nuovi impianti, concessioni di credito, assunzione di debiti, ecc. Non è previsto nessun « fondo di dotazione » e viene pertanto fatto di domandarsi se è ammissibile la costituzione di un Ente senza capitale proprio. Tanto più la cosa sembra anomala se si pensa che l'Ente può emettere obbligazioni, per ammontari illimitati e senza disporre di alcun fondo di dotazione. Ciò è come dire che la gestione finanziaria dell'Ente è interamente basata sul credito. Strano appare anche il fatto che il Comitato Interministeriale approvi le « modalità » e non l'ammontare dei prestiti obbligazionari che possono essere emessi dall'Ente.

(Espropriazione temporanea).

Il provvedimento precisa che le imprese esercenti le attività indicate all'articolo 1 sono trasferite in proprietà dell'Ente e col concetto di « impresa » si intende, come precisato all'articolo 4, il « complesso dei beni organizzati per l'esercizio di date attività e dei relativi rapporti giuridici ». Il disposto legislativo, dunque, alla luce della suddetta definizione, stabilisce che solo il « complesso dei beni organizzati » è oggetto di esproprio e sembra pertanto escludere la possibilità di una espropriazione per i beni che non facciano parte dei complessi organizzati. Invece, all'articolo 4, si dispone che, delle imprese assoggettate al trasferimento, l'Ente riterrà il complesso dei beni organizzati, e restituirà, agli aventi diritto, quanto non abbia attinenza con l'esercizio della attività elettrica. Ora, il disposto combinato dell'articolo 1 col suddetto articolo 4 sembra, dunque,

configurare una « espropriazione temporanea » dei beni non facenti parte del complesso organizzato. Ma, ci si domanda, è costituzionale questa espropriazione temporanea, che fra l'altro è indefinita in partenza sia nel valore, sia nel tempo?

(Esproprio del complesso dei « beni organizzati »)

Dice l'articolo 4 che l'Ente riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività... dei relativi rapporti giuridici. Si sottolinea tutta l'incertezza e la stessa incongruenza di tale norma, la quale sembra ignorare le più elementari nozioni dell'economia aziendale, in forza delle quali si sa che a fronte di un complesso di attività sta un complesso di passività nell'ambito dell'azienda, come a fronte di un complesso di investimenti sta un complesso di finanziamenti e che non è quasi mai possibile stabilire una esatta relazione fra determinate operazioni di investimento e di finanziamento. Si accende un debito bancario, in un'azienda, o un prestito, perché lo richiede la gestione finanziaria, in funzione di tutte le operazioni di investimento e di tutte le necessità dell'azienda, nel loro complesso: È impossibile dire che il debito bancario si riferisce più all'investimento in case, o in titoli o in impianti, ecc. Questa norma, pertanto, sembra concettualmente errata e certo non mancherebbe di incontrare e creare enormi difficoltà pratiche. Viene fatto anche di considerare, agli effetti della restituzione di determinati beni alle aziende espropriate, la inscindibilità dei beni che fanno parte di tutto un complesso produttivo aziendale e ciò per affermare che non sembra concepibile che l'Ente possa, a suo solo giudizio, trattenere o restituire determinati beni. Dovrebbe, invece, essere facoltà dell'espropriato di ottenere la restituzione di quei beni che, non interessando l'attività elettrica, siano, a suo giudizio, suscettibili di utilizzazione autonoma rispetto alle altre attività.

(Espropriazione degli utili dal 1° gennaio 1962).

Stabilisce, l'articolo 6, che gli utili delle aziende espropriate, maturati dal 1° gennaio 1962, sono acquisiti dall'Ente e a ciò si fa corrispondere, come contropartita, il pagamento dell'interesse del 5,50 per cento, per l'anno 1962, sull'ammontare dell'esproprio. Tale norma non sembra legale, perché l'espro-

priazione può avere effetto solo dal momento in cui è stabilita per legge e non può avere valore retroattivo. Gli utili maturati sino al momento della legge di esproprio devono competere agli aventi diritto.

(Entrata in vigore della legge).

L'articolo 14 fissa l'entrata in vigore del provvedimento dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Si pone subito un interrogativo: l'Ente nasce con l'entrata in vigore di questo provvedimento oppure quando, in base alle norme dell'articolo 2, il Governo avrà emesso il decreto, avente vigore di legge ordinaria, regolatore dell'organizzazione e delle funzioni dell'Ente? In base al suddetto articolo, l'Ente nasce con l'entrata in vigore del provvedimento, ma è chiaro che allora l'Ente, in attesa del decreto governativo, esisterà per un certo tempo senza nessuna espressione concreta e tangibile, perché ancora privo di organi, mentre proprio in questo tempo esso sarà chiamato a compiere atti assai rilevanti. Fra questi atti è la nomina dei commissari che la Commissione speciale propone di chiamare amministratori straordinari, per la gestione delle imprese soggette ad esproprio; l'acquisto di azioni, entro un anno dalla sua costituzione, a sensi dell'articolo 7; l'emissione di obbligazioni per fronteggiare il pagamento delle azioni acquisite come sopra.

È pure vero che è prevista la nomina di un commissario, in temporanea sostituzione degli organi amministrativi ordinari dell'Ente, ma i suddetti atti possono essere compiuti dal commissario? Sorge anche il problema della consegna, al commissario, dei beni delle società espropriate, consegna che avviene con decorrenza 1° gennaio 1962, e sorge anche il problema della conseguente necessità di un atto formale che sancisca l'avvenuta consegna dei beni e ne dia scarico e approvazione agli amministratori delle società.

9. — Gravi problemi, sia di ordine giuridico sia di ordine pratico, e non poche perplessità crea il disposto dell'articolo 8 del disegno di legge, il quale dispone che l'Ente, in sostituzione dell'imposta di ricchezza mobile, dell'Icap e della imposta sulle società già pagate dalle imprese espropriande, dovrà corrispondere allo Stato una imposta unica sulla energia elettrica prodotta. Il meccanismo escogitato dal legislatore non sembra rispondente, innanzi tutto, ai principi che, sul piano

costituzionale, regolano l'imposizione tributaria.

Esaminando il disposto dell'articolo in esame si ha che questa imposta unica sull'energia elettrica prodotta dovrà essere determinata dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1964 in modo da assicurare allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio, entrate *non superiori* a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 per le imposte sostituite, maggiorate del 10 per cento. Senonché occorre subito rilevare la contraddizione esistente fra la determinazione di un'aliquota fissa che dovrà rimanere invariata fino al 31 dicembre 1964 e la sua applicazione su una base imponibile che dovrà essere costituita dall'energia elettrica prodotta. Ed infatti, a meno che l'Ente non voglia essere condannato in partenza e proprio da coloro che lo terranno a battesimo, al più assoluto immobilismo, la produzione di energia elettrica dovrebbe conservare quanto meno l'incremento attuale del 7-8 per cento annuo.

Se così è si avrà che tutta la nuova energia relativa al predetto incremento verrà ad essere automaticamente sottratta alla imposizione fiscale, oppure che l'aliquota, la quale però, è bene ricordarlo, è stata definita fissa per il predetto periodo fino al 31 dicembre 1964, dovrebbe essere proporzionalmente ridotta. Nell'un caso e nell'altro, però, si avrebbe una patente violazione del precepto contenuto nell'articolo 81 della Costituzione e precisamente dell'ultimo comma il quale nello stabilire che ogni legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, non può non trovare applicazione anche nel caso in cui una passività, per di più rilevante, venga determinata non da una maggiore uscita bensì da una minore entrata. In altre parole deve ritenersi che, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, lo Stato non possa comunque rinunciare ad una determinata entrata se non nel caso in cui trovi un adeguato compenso in un'altra.

Nella specie, anche ammesso che si riuscisse a compensare per il primo esercizio l'entrata già determinata dalle imposte indicate nell'articolo 8 del disegno di legge, mercé la nuova imposta fissa che si vuole imporre all'istituendo Ente, non v'è dubbio che negli esercizi successivi, in corrispettivo a quello che sarebbe stato l'incremento delle citate imposte in relazione al naturale incremento della produzione dell'energia elettrica, il congegno dell'articolo 8 non prevede al-

cuna entrata sostitutiva. Anzi è da dire che lo spargio si verificherà immediatamente poiché l'articolo in esame fa riferimento alle entrate accertate nell'esercizio 1959-60 ed anche applicando alle stesse la prevista maggiorazione del 10 per cento sembra del tutto evidente che senz'altro, a partire dall'esercizio 1962-63, la copertura sarà assolutamente insufficiente, mentre potrebbe risultare tale, già per l'esercizio 1961-62, se si pensa che anche l'imponibile delle aziende espropriate e di conseguenza le imposte a loro carico sarebbero aumentate.

Ma vi è di più: la norma così come congegnata non è conforme al disposto dell'articolo 23 della Costituzione il quale prescrive, come è noto, che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Sulla base della interpretazione che di tale norma è stata fatta dalla Corte costituzionale non può esservi dubbio sul fatto che l'articolo 8 del disegno di legge, malgrado il macchinoso congegno escogitato dal legislatore, finisca per lasciare l'istituzione e la disciplina della nuova imposta alla più completa discrezionalità del potere esecutivo. Ed infatti i criteri ai quali la norma delegata dovrebbe attenersi nella determinazione dell'aliquota sono talmente vaghi ed indeterminati che nessun limite viene praticamente posto alla più ampia discrezionalità del potere esecutivo. Né può trarre in inganno il fatto che si debba far riferimento alle entrate accertate nell'esercizio 1959-60 poiché occorre ancora che si tratti solo delle entrate relative alle attività trasferite all'Ente ai sensi dell'articolo 2.

Ora non è chi non veda come questa sola circostanza, tenute presenti le difficoltà e le perplessità che concernono proprio la determinazione ed il trasferimento delle attività predette, crei una situazione tale per cui l'aliquota che se non determinata dalla legge dovrebbe essere, in conformità del precetto costituzionale, quanto meno determinabile, non lo sarebbe, invece, nella maniera più assoluta. La determinabilità infatti è condizionata dall'esistenza di un termine di riferimento che sia già determinato in maniera definitiva ed incontrovertibile e non certamente di qualche cosa che, come nel caso in esame, sia a sua volta certamente indeterminato e ben difficilmente determinabile.

UNA ASSURDA DIARCHIA.

La procedura proposta per il trasferimento delle aziende elettriche all'Ente nazionale

di nuova costituzione e le norme previste per la loro gestione durante il tempo necessario all'organizzazione di quest'ultimo, creano una serie di problemi di ordine giuridico e pratico; problemi oltretutto assai delicati, in quanto la loro influenza negativa può compromettere, da un lato, e con conseguenze gravissime, lo sviluppo del settore elettrico — che invece con la nazionalizzazione si intenderebbe potenziare — e, dall'altro, l'economia di quelle attività non elettriche svolte dalle società colpite dal provvedimento di nazionalizzazione che all'atto del trasferimento cadranno, per un periodo di tempo indefinito, sotto la gestione degli amministratori straordinari nominati dall'Ente.

Essendo nostro proposito esaminare i diversi aspetti di questi problemi, considereremo separatamente, nell'intento di rendere più chiara l'esposizione, i due periodi che precedono e seguono l'entrata in scena di tali amministratori straordinari.

Veniamo dunque al primo periodo e cominciamo ad analizzare le fasi successive attraverso le quali, stando al meccanismo previsto dalla legge, si dovrebbe attuare il trasferimento delle competenze e dei poteri di gestione dalle società elettriche al nuovo Ente. Con l'entrata in vigore della presente legge è istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica; il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, provvederà di conseguenza alla nomina di un amministratore straordinario che sarà preposto all'amministrazione dell'Ente. Successivamente, ma non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, verranno emanati i decreti contenenti le norme per il trasferimento delle singole imprese e saranno nominati dall'Ente gli amministratori di ciascuna di esse. Tali amministratori resteranno in carica fino a quando l'Ente non disponga diversamente, cioè — si deve supporre — fino a quando non sarà stata portata a termine la sua organizzazione. Queste le fasi successive del trasferimento come appaiono ad una prima analisi del testo del disegno di legge governativo.

Alla luce di tale interpretazione, sembrerebbe dunque di dover individuare il momento del passaggio dalla vecchia alla nuova gestione con l'atto della nomina, da parte dell'Ente, degli amministratori delle singole aziende ad esso trasferite. In realtà però le cose non sono così semplici: la lettura di alcuni articoli e particolarmente dell'articolo 6, che fissa gli interessi sulla somma dovuta a titolo di indennizzo alle imprese espropria-

te; dell'articolo 12, che sancisce la nullità degli atti in qualsiasi forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dalle predette imprese nel caso che per loro effetto risulti diminuita la consistenza patrimoniale e tecnica delle stesse; e dell'articolo 13, che regola il rapporto di lavoro del personale delle aziende elettriche con l'Ente di nuova costituzione, lascia infatti supporre che, in antitesi alla precedente interpretazione, l'inizio della nuova gestione debba convenzionalmente intendersi fissato al 1° gennaio 1962, cioè, addirittura, con effetto retroattivo, ad una data antecedente a quella di entrata in vigore della legge che ancora oggi non è stata approvata.

Da una simile confusione di disposizioni nascono, come è facile comprendere, situazioni giuridicamente insostenibili e funzionalmente assurde. Si consideri, infatti, il periodo della gestione delle società elettriche che va dal 1° gennaio 1962 a quello della nomina degli amministratori per conto dell'Ente. Questo periodo comprende tre fasi successive: la prima giunge alla data della presentazione del progetto di legge in Parlamento (26 giugno 1962); la seconda va da tale data alla approvazione della legge; la terza infine, da quest'ultimo momento alla nomina degli amministratori straordinari dell'ENEL. Durante la prima fase nulla è mutato rispetto al passato, per quanto riguarda la gestione delle imprese: esistono degli amministratori responsabili di fronte ad organi societari legalmente riconosciuti, che dispongono di tutta l'autorità per stabilire direttive di politica aziendale e per attuarle.

Con la presentazione al Parlamento del disegno di legge per la nazionalizzazione del settore elettrico, quando cioè ha inizio la seconda fase, la situazione si trasforma radicalmente: i responsabili delle imprese elettriche vengono a sapere che saranno tenuti a dar conto di tutte le azioni da essi compiute a partire dal 1° gennaio 1962 e fino al momento in cui dovranno cedere il posto agli amministratori straordinari dell'ENEL, a questo Ente che ancora non esiste e del quale, di conseguenza, non possono conoscere le direttive. Prevede infatti la legge, come già si è ricordato, che l'Ente ha facoltà di annullare tutti gli atti che essi hanno sottoscritto quando erano ancora investiti di tutti i poteri di loro competenza, qualora venga accertato che tali atti abbiano diminuita la consistenza patrimoniale o l'efficienza produttiva o tecnica delle imprese amministrate. Nulla è detto, però, della responsabilità degli

amministratori di fronte ai rispettivi organi societari, che pertanto rimane inalterata.

Ora, a parte l'assurdo di questa duplice responsabilità, che dire di un Ente che annulla atti compiuti da terzi quando esso ancora non esisteva? A parte il fatto che a questo punto viene spontaneo chiedersi in base a quali criteri si pensa di poter motivare la nullità di questi atti, non hanno considerato gli estensori del progetto che nelle imprese industriali — e in ciò consiste appunto il rischio d'impresa — non necessariamente tutte le iniziative hanno il buon esito inizialmente sperato e che pertanto, proprio per questa ragione, la responsabilità degli amministratori è globale e non legata ad ogni loro singolo atto?

Resta poi l'ultima fase di questo periodo. A partire dall'approvazione della legge istitutiva dell'ENEL e fino alla nomina degli amministratori straordinari, i responsabili delle imprese elettriche continueranno ad essere «servi di due padroni». Il secondo non più fantomatico, ma ugualmente incapace, per mancanza di organi, di far sentire la sua voce e tuttavia ancora più severo (articolo 12) nell'esigere il rispetto dei propri diritti. Come queste paradossali situazioni possano conciliarsi con le nostre norme del diritto civile è quanto meno difficile a dirsi.

Ma il periodo più critico per la gestione delle imprese elettriche e quindi per lo sviluppo dell'intero settore sarà quello che vedrà gli amministratori straordinari dell'Ente seduti «con tutti i poteri» al posto degli attuali responsabili. Per rendersi conto delle dannose conseguenze di tale gestione straordinaria è necessario considerare separatamente tutti i casi che si verificheranno secondo quanto previsto dal disegno di legge in relazione alla diversa natura delle società che svolgono la loro attività in campo elettrico.

Il primo caso è quello delle società esclusivamente elettrocommerciali. L'amministratore straordinario, dal momento della sua nomina, assumerà la diretta responsabilità del loro esercizio per mantenerla fino a quando l'Ente non disporrà diversamente. Così, a persone che in questo specifico settore hanno dato più di una prova di grande capacità imprenditoriale, se ne sostituiranno altre, della cui onestà non vogliamo dubitare, ma sulla cui competenza è lecito avanzare per lo meno qualche perplessità: nessun uomo, per quanto dotato delle più elevate capacità intellettuali, può dall'oggi al domani improvvisarsi condottiero di complessi industriali

di dimensioni così vaste e con esigenze così molteplici, quali sono le imprese elettriche.

Non è pertanto difficile immaginare che cosa comporti siffatta sostituzione: anzitutto all'interno di ogni singola azienda, una profonda frattura tra il nuovo responsabile e i dirigenti dei settori tecnici, amministrativi e commerciali, dovuta alla scarsa reciproca conoscenza ed aggravata dall'incompetenza dell'amministratore straordinario; poi, tra le diverse aziende, il rallentamento di quegli stretti legami di collaborazione che, basati soprattutto su rapporti personali degli attuali amministratori, hanno fino ad oggi favorito lo sviluppo dell'industria elettrica italiana, consentendole di raggiungere quell'elevato grado di integrazione che, per generale riconoscimento, ne è uno dei caratteri fondamentali.

Quali le conseguenze? Certo il raggiungimento di fini opposti a quelli che la nazionalizzazione si propone: non una maggiore, ma una minore efficienza interna delle aziende; non più un elevato, ma un più ridotto grado di coordinamento dell'intero nuovo sistema elettrico. Senza contare che la gestione per conto dell'ENEL inevitabilmente si limiterà all'amministrazione ordinaria, se, come sembra logico presumere, gli amministratori nominati dall'Ente con mandato temporaneo, non ignorando i limiti della propria competenza, non vorranno assumersi le gravi responsabilità connesse con le esigenze di sviluppo del settore. Questo sarà certamente il danno più grave per l'economia del sistema e, di riflesso, dell'intero Paese, perché l'espansione dell'industria elettrica non può conoscere soste, se si vuole che sia garantito senza soluzione di continuità, l'adeguamento della sua capacità produttiva al crescente fabbisogno di energia di tutte le categorie di consumatori. Oggi questo settore industriale provvede ad investimenti annui che vengono valutati nella misura di circa 300 miliardi di lire, il che significa poco meno di un miliardo al giorno, e la responsabilità di tali massicci programmi di investimento è veramente pesante, tale da richiedere uomini fra i più esperti. Tutto ciò, mentre i responsabili delle società, ormai divenute ex-elettriche, saranno praticamente costretti alla forzata inattività di amministratori di un credito; almeno fino a quando matureranno le prime rate dell'indennizzo. Quale spreco di preziose capacità imprenditoriali in un momento in cui ogni umana energia dovrebbe essere chiamata a dare il suo contributo allo sviluppo economico del Paese!

Veniamo ora al secondo caso, che è quello che riguarda le società le quali, accanto alle aziende elettriche, che ne costituiscono la parte prevalente, gestiscono anche aziende di altra natura. Qui, oltre agli inconvenienti di ordine funzionale cui abbiamo dianzi accennato e che conservano anche in questo caso tutta la loro gravità, altri ne sorgono sotto il profilo giuridico. Vuole infatti la legge che all'Ente di nuova costituzione sia inizialmente trasferito tutto il complesso dei beni organizzati appartenenti a questa categoria di imprese. In un secondo tempo avverrà poi la separazione e la restituzione agli aventi diritto di quanto non abbia attinenza con l'esercizio delle attività elettriche. In base a questa procedura, all'amministratore straordinario dell'Ente spetterà, sia pure *pro tempore*, anche la gestione di beni che all'Ente non appartengono, mentre i legali rappresentanti delle società colpite dal provvedimento, cui ancora compete di fronte agli azionisti la responsabilità di quanto non ha attinenza con l'esercizio elettrico, saranno impotenti spettatori del suo operato. Situazioni siffatte, in contrasto con tutte le regole del diritto civile, sono la inevitabile conseguenza di disposizioni incompatibili con la norma costituzionale: quest'ultima, infatti, autorizza esclusivamente il trasferimento allo Stato dei beni dell'azienda elettrica e non — sia pure temporaneamente — degli altri beni, relativi ad attività di diversa natura, anche se appartenenti alle stesse società.

Meraviglia poi, sempre considerando la situazione sotto il profilo giuridico, che mentre il disegno di legge sancisce la responsabilità, nei confronti dell'ENEL, dei legali rappresentanti delle imprese soggette a trasferimento per la conservazione e la manutenzione degli impianti, nonché per la buona gestione delle imprese stesse a partire dalla data di entrata in vigore della legge fino al momento della nomina degli amministratori designati dall'Ente, nulla dica, invece, in merito alla responsabilità di questi ultimi nei confronti delle società espropriate per quanto riguarda i beni che ad esse dovranno ritornare. Quasi che la carica di amministratore straordinario concedesse automaticamente a chi la ricopre il diritto al *noli me tangere*!

Resta infine da considerare il terzo caso di trasferimento: quello che si applica alle imprese che non esercitano in maniera esclusiva o principale le attività di carattere elettrico. Dice al riguardo il testo del provvedimento che i decreti delegati dovranno stabilire le modalità per il trasferimento all'Ente del

complesso dei beni e dei rapporti giuridici relativi all'attività, ma nulla prevede per quanto riguarda la gestione dei beni espropriati. Questa procedura è stata studiata, più che per le imprese elettrocommerciali propriamente dette, per quelle imprese autoproduttrici che, utilizzando per il proprio fabbisogno meno del 70 per cento della totale energia generata, sono colpite dalla legge di nazionalizzazione e devono pertanto cedere il complesso degli impianti elettrici di loro proprietà all'Ente di nuova costituzione.

All'atto del trasferimento all'Ente e per tutta la fase iniziale della gestione nazionalizzata, tali impianti si troveranno, dunque, isolati dal sistema elettrico principale; fatto, questo, che ne comprometterà la razionale utilizzazione. Se, infatti, attualmente il loro esercizio è coordinato con quello degli impianti delle società elettrocommerciali dagli stessi autoproduttori, che hanno convenienza a cedere alle prime il sovrappiù del loro fabbisogno, chi si preoccuperà del coordinamento dopo la nazionalizzazione? Non gli attuali responsabili, i quali continueranno a prestare la loro opera presso le società espropriate nelle attività di loro preminente interesse; non un amministratore straordinario, del quale non è nemmeno prevista la nomina; non, infine, gli amministratori designati dall'Ente a reggere le aziende elettrocommerciali, dato che questi, per le ragioni già esposte, tenderanno a limitare la loro azione alla ordinaria amministrazione dei complessi a loro direttamente affidati.

Riteniamo che il quadro che abbiamo delineato dia una visione sufficientemente completa e verosimile della situazione che si determinerà nel settore elettrico, all'atto del trasferimento della responsabilità della gestione dalla amministrazione attuale a quella dell'ENEL e, per esso, degli amministratori straordinari; situazione destinata a protrarsi per un periodo di tempo imprecisato, dato che gli estensori del disegno di legge non hanno sentito l'esigenza di stabilire un limite massimo alla durata dell'amministrazione straordinaria. Si dirà che esageriamo nel sottolineare le dannose conseguenze di un periodo che in fin dei conti è solo transitorio. Ad essi vogliamo subito rispondere con due ordini di considerazioni.

La prima è una considerazione di carattere tecnico. Per quanto rapida possa essere la fase di avviamento della nuova organizzazione, dovrà passare almeno un anno, nella più ottimistica delle ipotesi, prima che le singole aziende possano cominciare ad essere

assorbite in una struttura unitaria: un anno nella vita delle aziende elettriche è tutt'altro che un breve periodo, al ritmo di espansione di questo settore industriale. La paralisi anche parziale dei centri propulsori di queste aziende, paralisi che noi riteniamo inevitabile, può gravemente comprometterne la funzionalità e la capacità di sviluppo, compromettendo gli stessi risultati che finora, nell'assetto attuale dell'industria elettrica, sono stati egregiamente realizzati.

Vi è poi la seconda considerazione, d'ordine etico-politico. Come politici, noi dobbiamo ragionare tenendo conto della realtà quale essa è e ad essa dobbiamo anche conformare le nostre valutazioni e la nostra azione. Orbene, l'esperienza ci insegna che quando si è creato un nuovo posto di potere, è quanto mai difficile riuscire poi ad eliminarlo. Oggi si è già scatenata la corsa ai nuovi « Commissariati » (tali sono e rimangono questi incarichi, anche se con intenzioni eufemistiche si è voluto cambiare il loro nome); domani la lotta si accenderà attorno alla conservazione delle posizioni acquisite e tutti i mezzi saranno buoni per prolungare la permanenza in tanto ambite poltrone.

Tutto ciò sembra, dunque, legittimare i nostri timori, espressi nei confronti delle conseguenze della gestione commissariale. Alla situazione presente, caratterizzata da una funzionalità contro la quale è praticamente impossibile muovere critiche obiettive, se ne sostituisce una di grande incertezza, di estremo disordine, i cui effetti negativi si prolungheranno nel tempo, ben al di là della sua stessa durata.

LA STRUTTURA DELL'ENEL.

A causa degli inconvenienti connessi con la gestione commissariale, il nuovo Ente dovrà, dunque, iniziare la sua attività sotto il peso di una eredità di errori capace di far naufragare le più brillanti iniziative. Non sappiamo se qualcuno si sia soffermato a considerare i problemi connessi con l'avviamento dell'ENEL: se lo ha fatto, il suo entusiasmo per le virtù taumaturgiche della nazionalizzazione dovrebbe certo essersi un po' raffreddato, o, per converso, le sue perplessità, la sua opposizione a tale provvedimento dovrebbero esserne uscite rafforzate. Oggi disponiamo di un complesso di aziende bene articolate, vitali, in continua espansione, dotate di elevata efficienza, frutto di una organizzazione interna perfezionata in seguito ad anni di paziente ed in-

telligente lavoro. Questa struttura viene ora sconvolta per far posto ad un mastodontico ente che avrà bisogno di anni per darsi un assetto organico.

L'ENEL prende vita dall'articolo 1 del provvedimento, che però ne offre una scarna fisionomia, rinviando ai decreti delegati (articoli 3 e 4 del provvedimento) il compito di enucleare e fisionomare veramente, in concreto, l'Ente. La Commissione, per ovviare alla incostituzionalità di una delega tanto generica come quella di cui ai citati articoli 3 e 4 del provvedimento, ha portato emendamenti, coi quali si è preoccupata di precisare termini, indirizzi e criteri, che peraltro non sembrano sufficienti. Il termine di sei mesi, chiesto dal Governo, nel suo disegno di legge, è stato confermato e non v'è chi non veda le difficoltà di fare, entro questo termine, le tante cose che occorrono per fisionomare l'Ente e dargli il patrimonio iniziale e la funzionalità necessaria. Da quel poco che la legge dice su di esso, l'Ente avrà personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, svolgerà i compiti di cui all'articolo 1 in una esclusiva che, nel corso della legge, viene di molto ridotta per le esenzioni degli autoproduttori, dei piccoli produttori e distributori e, soprattutto, delle aziende municipalizzate, che pure sono molto importanti e risultano anche largamente fornitrici di energia per uso industriale. L'Ente non ha fondo di dotazione, ma, in forza della legge, un patrimonio iniziale che è costituito dagli impianti e connessi beni espropriati.

Questa mancanza di fondi liquidi iniziali costituirà certamente un grave inconveniente nel primo funzionamento dell'Ente per il suo avviamento, in attesa che esso possa emettere obbligazioni, sia per procurarsi le necessarie disponibilità finanziarie, sia per il pagamento delle azioni elettriche che gli azionisti gli cederanno.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e commercio e agisce in base alle direttive di un Comitato di Ministri. In contrasto con tale disposto, si raccomanda invece, in altra parte del provvedimento, precisamente all'articolo 4 emendato dalla Commissione, una autonomia ed una indipendenza politica dell'Ente non certo intesa nel solo senso restrittivo della ordinaria amministrazione, ma nel senso più generale della politica di produzione e di distribuzione dell'energia sul territorio nazionale. Inoltre, si devolve, ai fini di utilità generale, all'Ente di provvedere alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli

impianti allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione la disponibilità di energia adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese. Orbene, non si sa come faccia l'Ente a fare tutto ciò, e più precisamente e particolarmente a rendersi giusto interprete dell'equilibrato sviluppo economico del Paese, dovendo, in forza dell'altra prescrizione contenuta nello stesso provvedimento, obbedire alle direttive del Comitato dei Ministri.

Sembra, in altri termini, che molta incertezza circondi in partenza l'attività dell'Ente, il quale, nella sua affermata piena autonomia, è in realtà prigioniero delle direttive e dei controlli governativi.

Circa la struttura dell'Ente, nulla è possibile prevedere, neppure ai sensi delle modifiche apportate dalla Commissione all'articolo 4 del provvedimento; modifiche dalle quali è solo in piccola parte possibile comprendere come sarà strutturato l'Ente, perché tali modifiche si limitano esclusivamente ad indicare i criteri di scelta e di incompatibilità per le persone che dovranno comporre gli organi individuali e collegiali di amministrazione dell'Ente, oppure ad affermare teoricamente le caratteristiche di indipendenza e di competenza tecnica degli organi di amministrazione e di controllo oppure, altrettanto genericamente, la necessità di un funzionamento articolato e territorialmente decentrato dell'Ente. Si apprende che l'Ente, per nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, avrà un amministratore provvisorio con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, mentre nulla si dice e si può pertanto prevedere, sino alla emanazione dei decreti delegati, circa gli amministratori delle imprese trasferite, la loro nomina, i loro poteri e la loro responsabilità sia di fronte all'Ente, sia di fronte alle stesse società trasferite ed ai loro normali organi di amministrazione. Mentre per l'amministratore straordinario dell'Ente sono previsti poteri di ordinaria amministrazione, egli dovrà, invece, secondo quanto disposto in altri punti successivi del provvedimento, compiere atti molto importanti, di straordinaria amministrazione, primo fra i quali l'emissione di prestiti obbligazionari sia per le necessità dell'Ente, sia per il rimborso delle azioni.

Da questo primo complesso di osservazioni trae legittimo fondamento la nostra preoccupazione e una nostra prima critica sulla struttura dell'Ente. L'Ente è chiamato da un lato ad attuare, attraverso un accentramento di poteri e di competenze ri-

spetto alle direzioni decentrate degli impianti, una politica unitaria e coordinata nel campo dell'energia elettrica e, dall'altro, ad attuare un decentramento di poteri e di responsabilità, senza del quale non sembra possibile il normale, continuo funzionamento dei servizi di produzione, di trasporto, di interconnessione e di distribuzione di energia elettrica. Ma a proposito di questo decentramento, delle sue modalità e dei suoi limiti, nulla è detto nei criteri indicativi della delega legislativa al Governo.

Anche in materia di controllo dell'attività tecnica e amministrativa dell'Ente, attività tanto complessa e tanto delicata per la sua diretta interferenza con gli altri settori produttivi del Paese, non sembra che la semplice vigilanza del Ministero dell'industria e commercio sia sufficiente, e potrebbe essere estremamente opportuno devolvere, invece, una funzione di supervisione e di supercontrollo ad una speciale Commissione parlamentare. Viene anche fatto di pensare, circa l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo Ente statale, al suo costo, che costituisce un costo nuovo rispetto alla precedente situazione elettrica e che potrebbe assumere proporzioni tali da determinare conseguenze negative per quel migliore equilibrio tariffario che l'Ente dovrebbe realizzare nel Paese, secondo le finalità della legge istitutiva.

LA SORTE DELLE SOCIETÀ.

Il progetto, dunque, lascia sopravvivere le società e ciò è stato vantato come una saggia misura ai fini dell'interesse generale dello sviluppo economico e soprattutto come un gesto conciliante, anzi generoso. Infatti proprio contro i gruppi dirigenti delle società erano partiti gli statizzatori, ostentando per contro la loro riluttanza al fatto di dover coinvolgere nell'operazione anche la massa degli azionisti-risparmiatori. Ma si tratta di carità assai pelosa: le società sono mantenute perché il più elementare pudore avrebbe impedito di infliggere un pagamento così prolungato direttamente ai singoli, i quali poi, mediante questo sistema, restano agganciati e legati (con le vecchie azioni) al carro delle società stesse e distolti dal riversare in massa e magari in breve periodo i loro indennizzi (denari od obbligazioni) sul mercato, ciò che avrebbe tanto preoccupato i nostri governanti.

C'è di più! Restando formalmente azionisti, i singoli subirebbero persino l'istituenda

imposta cedolare di acconto, mentre la loro proprietà, al di là della facciata delle vecchie azioni, non è neppure costituita da obbligazioni, negoziabili e con reddito sicuro e netto; bensì da crediti chirografari verso lo Stato, con frutti soggetti a spese di gestione anche se, per intanto, non si esercita alcuna nuova attività di impresa. Il meno da fare, per evitare una mostruosità fiscale, sarà di inserire l'esenzione dalla « cedolare », almeno fino a quando i dividendi non diventino frutto prevalente del reinvestimento reale degli indennizzi da parte delle società.

Ma potrà avvenire — e in quali modi — questa « riconversione » delle società ex elettriche, sbandierata dal governo come cosa facile e già scontata? In realtà, le società uscite dall'esproprio restano come scatoloni vuoti, all'inizio prive anche di un oggetto da amministrare e tenute vive solo dalla forza della legge, che impone ad esse di non liquidarsi, dovendo attendere le 20 semestralità dell'indennizzo, e agli azionisti di non recedere. Esse sono organismi senza anima e con estrema scarsità di sangue, cioè di mezzi operativi. Devono ricominciare da capo nelle condizioni più difficili, dopo aver perso i loro quadri tecnici, che rappresentano il patrimonio più prezioso di ogni azienda e che, in virtù di una specializzazione insostituibile, dovrebbero passare all'ENEL. E ben si sa quanto sia difficile in questi tempi, mentre vige la corsa all'accaparramento dei sempre scarsi elementi tecnico-direttivi preparati e capaci, procurarsi nuovi quadri atti a impiantare un esercizio di attività del tutto diverse!

E a quale attività rivolgersi? È illusorio fare l'ipotesi di settori non ancora sfruttati, mentre l'inserimento a nuovo in settori già ampiamente sfruttati, ove il vantaggio di chi opera da tempo ed ha realizzato le combinazioni più rispondenti al mercato è innegabile, costituisce un grosso rischio. Si aggiunga la scarsità dei mezzi, a causa del ridotto indennizzo e anche della diluizione del pagamento in 10 anni, che infligge alle società il pregiudizio dell'indisponibilità e l'onere della svalutazione delle semestralità future, oppure quello del maggior tasso da pagare alle banche qualora si ottenga lo sconto delle medesime. Qui non calza certo il paragone fatto con la statizzazione delle ferrovie nel 1905, perché allora le società fruiro di un decennio di quasi assoluta stabilità monetaria, incassando annualità di valore all'incirca pari a quello iniziale; mentre oggi la svalutazione già si mangia l'intero interesse dei titoli nominali, per non citare la caduta

del potere di acquisto della lira in termini di case, terra e altri beni di impiego del risparmio.

È bensì vero che, come abbiamo sopra ricordato, si prevede la possibilità di ovviare in parte ai pregiudizi del ritardo con lo sconto, fiscalmente agevolato, delle semestralità future; ma questo correttivo, oltre a comportare il maggior onere dello sconto, verrebbe subordinato a condizioni che assumono l'aspetto di una ulteriore iniqua restrizione. Si dice infatti che lo sconto sarebbe concesso ove le società rinunciassero a una già difficile scelta economica, indirizzandosi in settori o zone disertate, evidentemente per difetto di convenienza, dagli operatori liberi. Non vogliamo neppure prendere in esame, poi, le richieste già avanzate, ad esempio, per l'utilizzo dell'indennizzo spettante al gruppo statale (Finelettrica), che verrebbe interamente sottratto alla disponibilità degli organi sociali, nonostante la presenza di un forte azionariato privato di minoranza, per essere investito « politicamente » in non ben definiti piani di sviluppo di singole zone territoriali.

Il problema non è dunque così semplice e piano come l'avevano prospettato alla TV i commentatori ufficiali, secondo i quali c'è solo la differenza « che queste società esistenti anziché avere come loro patrimonio l'insieme degli impianti e tutto quanto attiene all'esercizio dell'industria, avranno come patrimonio un credito verso l'ENEL ». Neppure questo credito, sostanza di un indennizzo già molto ridotto, resta esente da ulteriori ipoteche dello Stato espropriatore!

L'INDENNIZZO.

Solo per la riscossione delle semestralità in cui è diluito e ratizzato l'indennizzo — ripetiamo — si impone di mantenere in vita società che non avranno per parecchio tempo modo di svolgere alcuna utile attività, con l'aggravante di dover sostenere le spese di gestione sociale e anche di corrispondere imposte su un capitale che rappresenta un debito dello Stato, da questo rinviato nel tempo. Ora è chiaro che, scelta la via dell'indennizzo non ai singoli ma alle società, bisognava rispettare almeno una decente coerenza e non prendere da entrambe le soluzioni tutto quello che più conveniva agli statizzatori. L'indennizzo basato sulla media dei corsi, se mai, era comprensibile per gli azionisti, che pendente la durata sociale pos-

sono smobilizzare il loro investimento solo vendendo le azioni in Borsa; ma per le società, la cui coesistenza ha natura più stabile e sostanziosa del giudizio contingente e in gran parte psicologico (sintesi poi di squilibri tra domanda e offerta, su una minima percentuale di titoli scambiati) dato dalla Borsa, la via regolare del realizzo è la vendita dei beni posseduti, previa trattazione del prezzo.

Il professore Saraceno, nella sua esposizione laudatoria del 20 giugno alla TV, ha rilevato che « non si negoziano sul mercato impianti elettrici, per di più usati, e quindi non si può immaginare una valutazione singola » e che d'altra parte « non sarebbe nemmeno stato corretto valutare distintamente i singoli cespiti », soggiungendo poi che « le aziende costituiscono un complesso coordinato ed organico e allora la soluzione non solo più conveniente, ma l'unica era di dedurre il valore di questo complesso di beni dalle quotazioni che le società proprietarie hanno nelle Borse ». Espressioni quanto mai sommarie e ben lontane dalla realtà, perché è normale in pratica il passaggio di « complessi coordinati e organici », il cui pacchetto di controllo, come non ignora certo il professore Saraceno, vale assai di più della somma, a prezzi di Borsa, delle azioni che lo compongono.

Qui poi non si tratta di una libera vendita, bensì di un atto di imperio dello Stato, di un esproprio deliberato di iniziativa e senza concorso di decadenze o rinunce, per il quale soccorre, almeno per analogia, una « via maestra »: quella segnata dal sistema dell'articolo 25 del testo unico del 1933 e cioè prezzo pari al valore di stima del materiale in opera calcolato al momento dell'immissione in possesso, con le deduzioni del caso, compreso il tempo decorso per i beni devolvibili, e magari con la benigna aggiunta di un avviamento, solitamente calcolato con tanta solerzia dal fisco. Del resto, la legge comune sull'esproprio è basata sulla stima dei beni, col deposito preventivo del prezzo offerto, in caso di controversia, presso una cassa pubblica.

Ma può realmente il corso di Borsa esprimere il valore effettivo del bene o complesso di beni espropriato quando, come nel caso presente, sia quello e non i titoli l'oggetto del trasferimento? Ritenere ciò significa compiere un sofisma e accettare una definizione convenzionale che risulta infondata alla prima indagine. È bensì vera la presunzione che i redditi accumulati e non distri-

buiti potranno formare oggetto di distribuzioni future, quindi influire sul valore dell'azione, ma la presunzione spesso non si avvera, come nel caso presente, e quindi la quotazione si determina in modo concreto e autonomo per i redditi che l'azione produce, cioè per i dividendi che si possono percepire, e assai meno in funzione dei redditi dell'impresa posseduta dalla società. Tant'è vero che le tassazioni sui redditi delle società hanno limitata influenza sul livello del valore delle azioni, mentre incomparabilmente maggiore è quella delle tassazioni eventuali sui dividendi.

In sostanza, le quotazioni riflettono operazioni di investimento e disinvestimento di quote sociali spicciole, il cui valore dipende dalla liquidità del mercato finanziario, dall'entità di formazione del risparmio e dalle sue propensioni all'investimento azionario, da circostanze tecniche e psicologiche quali il mantenimento o meno della nominatività, dai timori di oneri fiscali sugli utili distribuiti o di imposte patrimoniali o personali, dai provvedimenti tariffari, dalla politica delle diverse società in fatto di ripartizione del reddito lordo tra dividendi e riserve e ammortamenti, dal passaggio a capitale dei saldi attivi di conguaglio monetario, da eventi internazionali, dalla successione dei governi, dalle restrizioni creditizie, dalle variazioni dei tassi di sconto e così via. Cioè da tanti fattori che poco hanno a che vedere con la consistenza patrimoniale ed economica delle imprese.

Influiscono anche le situazioni economiche e finanziarie particolari di quanti vendono o acquistano azioni. Titoli posseduti da imprese o privati in difficile situazione finanziaria possono essere alienati a prezzi che non tengano alcun conto dell'elemento redditività, mentre questo può anche essere considerato ininfluenza nel caso di acquisti temporanei per scopo speculativo. Nel caso in esame, in cui non si espropriano intere imprese, bensì parti sia pure coordinate in un esercizio di produzione e distribuzione di energia, il procedimento è ancora più scorretto, perché il fattore reddito è funzione di un tutto e non può essere scomposto in quote afferenti a separati complessi di beni. Proprio quando si rompe un'unità aziendale per espropriare una parte di essa, non c'è altro criterio corretto di valutazione se non la stima del valore attuale, riferita ai beni espropriati.

Si aggiunga che nell'assumere il triennio 1959-61 si è scelto un periodo sensibilmente

influenzato a danno dei titoli elettrici, essendo già in corso la campagna per la nazionalizzazione del settore. Già in data 9 luglio 1958 l'onorevole Fanfani, nell'espone il programma del governo uscito dalle elezioni di quell'anno, ebbe ad enunciare il proposito di modificare l'assetto dell'industria elettrica e nell'aprile 1959 l'onorevole Lombardi e altri deputati socialisti presentavano una proposta di legge per la nazionalizzazione del settore, proposta presa in esame il 20 maggio dalla Commissione Industria della Camera.

Alla fine dello stesso maggio 1959 il gruppo comunista presentava un altro disegno di legge per la nazionalizzazione delle fonti di energia, mentre poi il 19 dicembre l'onorevole Giolitti sollecitava alla Commissione Bilancio la messa all'ordine del giorno della proposta Lombardi. L'influenza di tutte queste iniziative è evidente quando si consideri che, raffrontando gli indennizzi risultanti dalla media triennale con i capitali netti delle società quotate, si rileva in alcuni casi addirittura un saldo negativo.

La riprova in cifre dell'ingiustizia del metro adottato è facile. Mentre la già citata Commissione Santoro esaminando nel 1954 i dati di costo dei futuri programmi calcolava un investimento capitale di lire 110 per kilowattora, si ha che il conto sulla base dei 1.500 miliardi di indennizzo ipotizzati dal progetto governativo, da dividersi sulla base della producibilità di kilowattora 50 miliardi delle società espropriate, offre un valore netto di lire 30 per kilowattora. Va pure considerato che la media triennale dei corsi di Borsa esclude dall'indennizzo una parte dei nuovi impianti e di quelli in costruzione al 31 dicembre 1961. Infatti, il conto sarebbe tecnicamente giusto e porterebbe a una pura perequazione dei giudizi di Borsa se si riferisse a una consistenza fisica stabile del patrimonio; trattandosi invece di patrimoni tecnici in continuo e massiccio incremento, la media viene praticamente ad esprimere una valutazione perequata della consistenza fisica di quei patrimoni alla data centrale del periodo, cioè al 30 giugno 1960. Onde, per evitare l'errore insito nella media triennale su un patrimonio in movimento e del quale si trasferisce la consistenza finale — e più elevata — del periodo, si dovrebbe correggere la media stessa con un coefficiente di aumento pari al 50 per cento dell'incremento (della produzione o della producibilità) nel periodo gennaio 1959-dicembre 1961.

SPEREQUAZIONI ENORMI.

Si è accampata la necessità, dovendosi valutare complessi organici e dinamici di beni, del ricorso al giudizio «unitario» e completo dato dalla quotazione di Borsa, che è perciò anche indivisibile. E qui cade ogni coerenza tecnica del sistema, perché la pretesa unità e organicità viene inficiata subito nei calcoli, quando si passa a considerare i beni «non elettrici», che dovranno essere restituiti e per i quali si devono necessariamente adottare criteri di valutazione diversi. Si hanno così un valore all'entrata e un valore all'uscita, quest'ultimo assai più elevato, a tutto vantaggio dello Stato che lo deve dedurre dall'indennizzo. Siffatta grossolana sperequazione già sussisteva col sistema originariamente previsto nel testo del disegno di legge (valore iscritto a bilancio al 31 dicembre 1960 e rettificato in base a coefficienti dedotti dalle valutazioni di Borsa) e permane, in modo ulteriormente accentuato, col nuovo sistema deliberato dalla commissione, che assume il «valore di mercato». Valore in sé giustissimo — intendiamoci bene! — ma iniquo nella fattispecie perché applicato solo per le detrazioni da accollare all'indennizzo, calcolato questo con termini molto più ristretti, che lo Stato ha riservato a sé medesimo nella fase in cui si presenta come debitore!

In sostanza, lo Stato acquista a un prezzo di favore e pretende di restituire le attività non elettriche a prezzo pieno. L'assurdità del sistema emerge chiaramente al caso limite: qualora in una società le attività non elettriche rappresentassero una frazione molto elevata, si potrebbe arrivare, per il gioco delle restituzioni a valore di mercato, a una situazione in cui la società, dopo l'esproprio, potrebbe risultare debitrice nei confronti dell'ENEL.

C'è pure il caso delle società miste (elettriche e finanziarie) che sono capogruppo di varie consociate puramente elettriche e che, qualora si applicasse la stessa procedura per le loro partecipazioni di portafoglio, rischierebbero perdite anche più gravi. In sostanza, grosse sono le incongruenze e le sperequazioni derivanti dall'esclusione del naturale e razionale sistema della perizia, che è senza dubbio più laborioso, ma avrebbe avuto almeno il pregio di evitare discriminazioni e di distribuire equamente l'ingiustizia di principio. Si ha l'impressione che i «soloni» del progetto non ne abbiano analizzato l'applicazione contabile nei meandri delle varie si-

tuazioni effettive e che resteranno sorpresi essi stessi, per vari casi di autentica spoliazione, costituita dall'annullamento di ogni plusvalenza, come s'è detto, sui capitali iscritti a bilancio e rivalutati col solo parametro 40, fermo da tanti anni.

Vogliamo qui prescindere dalle gravi sperequazioni derivanti dalla restituzione delle attività «non elettriche», per fermarci solo su quelle prodotte in prima istanza dal conto diretto della media triennale per le varie società, che non tiene conto delle effettive consistenze dei beni trasferiti, in quantità e soprattutto in qualità. Si veda la seguente tabella, in cui i valori medi di indennizzo per i singoli titoli, come pubblicati dal *Corriere della Sera* con riferimento ai capitali in circolazione al 31 dicembre 1961 delle principali società, sono raffrontati ai valori nominali delle azioni alla stessa data:

SOCIETÀ	Valore nominale	Media triennale	Plusvalenza
SADE	1.000	1.875	87 %
Edisonvolta	2.000	2.948	47 %
Dinamo	2.000	3.262	63 %
Bresciana	2.000	3.271	63 %
CIELI	2.500	3.934	57 %
Orobia	2.000	3.049	52 %
SIP	1.200	1.748	46 %
Vizzola	2.500	4.679	87 %
PCE	800	1.390	74 %
Valdarno	2.200	3.875	76 %
Romana	2.200	3.765	71 %
UNES	2.000	3.097	55 %
SME	2.000	3.094	55 %
Campania	1.000	2.296	129 %
Calabrie	1.000	2.139	114 %
Pugliese	1.000	2.045	104 %
SESO	2.000	3.395	70 %
Sarda	5.000	6.476	29 %

Come si vede, le plusvalenze vanno da un minimo del 29 per cento per la società SARDA a un massimo del 129 per cento per la società

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMPANIA. La media ponderata, in base alla consistenza dei capitali sociali, risulta del 64 per cento circa. Si può giustamente eccepire che il raffronto tra media triennale dei corsi e valore nominale delle azioni è troppo greggio ed eterogeneo, perché ben diverso può essere il tragitto di arrivo ad un uguale valore nominale (aumenti di capitale a pagamento, sovrapprezzi sulle azioni a pagamento, attribuzione di aumenti gratuiti alle azioni vecchie oppure a nuove azioni addizionali). Passiamo perciò al confronto fra gli indennizzi, quali risulterebbero dalla media triennale, e i capitali netti al 31 dicembre 1961, comprensivi di capitale sociale, riserve e saldi di conguaglio monetario e utili indivisi, al netto delle operazioni deliberate in tempo successivo. Si avrebbe allora la tabella seguente, sempre per le principali società:

SOCIETÀ	Capitale netto (miliardi)	Indennizzo (miliardi)	Plusvalenza
SADE	124	168	35 %
Edisonvolta	155	206	33 %
Dinamo	26,5	37	40 %
Bresciana	21	29	38 %
CIELI	48	63	31 %
Orobia	25	38	52 %
SIP	154	187	21 %
Vizzola	60	93	55 %
PCE	12	17	42 %
Valdarno	69	97	41 %
Romana	65,5	94	44 %
UNES	42,9	52,5	22 %
SME	144	193,5	34 %
Campania	19	16	— 16 %
Calabrie	8	7,5	— 6 %
Pugliese	15	19	27 %
SESO	54	66	22 %
Sarda	27	25	— 7 %

Come si vede, si spazia tra una plusvalenza del 55 per cento per la società VIZZOLA e una minusvalenza del 16 per cento per la

società CAMPANIA, che viceversa avrebbe, rispetto alla propria azione nominale, la massima plusvalenza nella media triennale. La media ponderale, in base alla consistenza dei capitali complessivi netti, si aggira sul 32 per cento, con una dispersione di valori da + 55 a — 16. Il valore dell'indennizzo mediante quotazione di Borsa, rispetto al capitale complessivo netto di bilancio, può variare da 1 a 1,85 e in ciò concorre il fatto che per ben tre delle società enunciate (CAMPANIA, CALABRIA e SARDA) il saldo dell'indennizzo è negativo. Ciò quando le posizioni patrimoniali delle società, che hanno potuto rivalutare i vecchi cespiti col coefficiente 40 ed hanno ovviamente iscritto a bilancio i nuovi impianti al costo, dovrebbero risultare sensibilmente omogenee.

Non basta ciò a dimostrare anche contabilmente l'errore del sistema basato sulle quotazioni di Borsa? Ad ulteriore conferma, rileviamo che la già citata società CAMPANIA, che in base alla media triennale avrà un indennizzo globale di 19 miliardi, qualora non fosse quotata in Borsa e rientrasse quindi nel disposto dell'articolo 5, n. 2 (valori iscritti a bilancio al 31 dicembre 1960 col coefficiente del 31 per cento, rappresentante la media ponderale del triennio), riceverebbe invece quasi 25 miliardi.

Si è detto che il sistema posto in essere dal progetto è ingegnoso: evidentemente il termine, alla stregua degli effetti fin qui accennati, va inteso nel suo senso peggiore!

IL RECESSO DEGLI AZIONISTI.

Le incidenze di questa specie di gioco del lotto, che attraverso una generale ingiustizia procedurale di puro comodo per il Governo dispensa plusvalenze o minusvalenze sui vari patrimoni sociali, si ripercuotono in definitiva sugli azionisti. I quali sopportano pure, sempre attraverso le società di cui continuano a detenere le azioni, i danni del pagamento differito e di una svalutazione che, nell'ipotesi ad esempio di un 4 per cento annuo (possibilissima qualora dovesse continuare una politica di pubblico dispendio e di inflazione dei costi produttivi), rappresenterebbe nella globalità delle varie rate una perdita reale finale del 22 per cento sull'indennizzo.

Non si può sottacere, in proposito, che un pagamento così differito fa sorgere molti dubbi sul suo potere « liberatorio ». Si è cercato di sfuggire a una specifica eccezione di incostituzionalità, parlando di indennizzo in contanti, ma un versamento in 20 semestralità,

seppure fruttanti interesse, è uno strano « contante ». L'espropriazione non può essere fatta con un titolo di debito dello Stato, perché solo la moneta ha forza liberatrice nei pagamenti: infatti le casse pubbliche non accettano i titoli statali in pagamento di quanto dovuto dai cittadini, ma esigono denaro liquido. Quanto meno, dunque, ci dovrebbe essere una garanzia contro la svalutazione durante la dilazione imposta dallo Stato, attraverso la « indicizzazione » del credito rispetto a una base reale.

Per i singoli che volessero sfuggire ai gravi pregiudizi inflitti all'indennizzo pagato alle società — e ai rischi della « riconversione » delle medesime — non era prevista dal testo originario, all'infuori della solita via del vendere le azioni in borsa sottostando alle relative perdite, alcuna forma esplicita di recesso individuale. Il misterioso articolo 8 del testo originario, che era stato interpretato in tal senso dai commentatori iniziati al recondito pensiero degli autori del progetto, prevedeva solo l'acquisto di azioni elettriche da parte dell'Ente, in un periodo limitato, con l'evidente scopo di sostenere il mercato delle azioni stesse durante un prevedibile tempo di offerte troppo massicce. Il solo elemento che deponesse per un diretto rapporto con gli azionisti era il finanziamento degli acquisti con obbligazioni da computarsi al valore nominale, ciò che non sarebbe stato possibile effettuando le operazioni sul mercato.

Successivamente le critiche al sistema di acquisti e alle discriminazioni che esso avreb-

be potuto perpetrare, tra i diversi titoli, hanno indotto la commissione a sostituire la norma, prevedendo che l'ENEL acquisterà azioni delle società, pagandole con obbligazioni (al nominale) fruttanti lo stesso interesse dell'indennizzo. Non c'è da farsi molte illusioni perché, com'è emerso dalla discussione, l'interpretazione del verbo non ha in pratica alcun valore obbligatorio, essendo ogni cosa subordinata ai limiti e modalità fissati dal Comitato interministeriale del credito: il quale, valutate le capacità di assorbimento del mercato dei titoli a reddito fisso, potrebbe benissimo stabilire che non si possono emettere altre obbligazioni ENEL (in aggiunta a quelle occorrenti per pagare le prime rate di indennizzo alle società) oppure se ne emettono per cifre irrisorie, comunque incapaci a soddisfare le richieste.

Va aggiunto che il tasso 5,50 per cento di interesse, in base ai vigenti tassi di capitalizzazione sul mercato italiano, non è certo sufficiente per garantire un realizzo delle obbligazioni pari al nominale, onde l'azionista cedente dovrà poi sopportare un'ulteriore perdita rispetto ai noti prezzi di riscatto, se vorrà vendere le obbligazioni per non subire la svalutazione monetaria sulle medesime. È dunque assai arduo parlare di una vera provvidenza, di una via d'uscita che garantisca ai risparmiatori almeno il realizzo del valore di riscatto, che pur già rappresenta la confisca di buona parte del valore effettivo delle quote di proprietà nei patrimoni sociali espropriati.

CONSEGUENZE GENERALI DELLA STATIZZAZIONE

Per ciò che riguarda il settore elettrico, le prevedibili conseguenze sotto il profilo economico emergono con evidenza da quanto abbiamo fin qui esposto: maggiori costi di esercizio e minori efficienze; probabili necessità di finanziamento a mezzo della tariffa; prospettive di riduzione della medesima solo ed eventualmente in sede elettorale (consumando un po' del « grasso » capitalizzato dalle società in tanti anni di politica abile e prudente) o per ragioni politiche a favore di zone e categorie determinate, facendo pagare il relativo sovrapprezzo agli utenti « cattivi » o anche ai contribuenti attraverso la copertura di un'eventuale larga franchigia fiscale concessa all'ENEL.

Intanto, mentre si predica il culto della pianificazione e in nome della medesima si sconvolge un settore chiave dell'economia del Paese, si smentisce subito lo strombazzato coordinamento. Dopo aver invocato per anni l'indispensabile urgentissimo comando unico delle fonti di energia, ci si affretta a passare l'ENEL al Ministero dell'Industria, anziché a quello che controlla l'ENI, cioè gli idrocarburi. Dal Ministero delle Partecipazioni — e praticamente dall'I. R. I. — si scorpora l'elettricità per costituire il nuovo feudo economico al primo, nel consueto dosaggio di mezzi di influenza e di manovra tra le grosse formazioni di potere della maggioranza. Prosegue così lo spezzettamento del complesso politico-

amministrativo: sotto il teorico coordinamento del Ministro del bilancio, quelli dei Lavori pubblici e della Cassa del Mezzogiorno comandano le infrastrutture, quello dei Trasporti le ferrovie, quello delle Poste le trasmissioni, quello delle partecipazioni l'I. R. I. e l'E. N. I., quello dell'Industria l'ENEL, e così via. Come conseguenza specifica c'è subito da attendersi — commenta Mario Casari sul *Carlino* — « un coordinamento ancora minore tra gli enti pubblici che in Italia producono, in regime di monopolio, fonti di energia ».

Sul piano economico generale merita di essere considerata l'interpretazione indubbiamente originale che dell'evento ha dato Eugenio Scalfari su *L'Espresso*:

« Un'altra novità, destinata a caratterizzare l'economia italiana dei prossimi anni, è la supremazia della banca sull'industria. Da almeno trent'anni in qua il sistema bancario aveva perso gran parte dei suoi poteri di direzione; i profitti delle industrie erano diventati tali che esse avevano sempre meno bisogno di ricorrere alle banche per il loro finanziamento, si autofinanziavano coi profitti o si rivolgevano direttamente alla Borsa. Oggi, con la nazionalizzazione dell'industria elettrica, il sistema bancario e per esso la Banca d'Italia riprende il suo ruolo di guida dello sviluppo economico e di strumento regolatore ed equilibratore del sistema industriale. Questo fatto finora è quasi completamente sfuggito; eppure è essenziale per comprendere appieno il significato di quanto sta accadendo ».

Per il vero, il sistema bancario italiano non ha fino ad ora manifestato altra disposizione se non quella, per bocca del dottor Mattioli nel dibattito alla TV, di assumersi i « fastidi » che possono competergli per agevolare l'operazione: cioè scontare le semestralità dell'indennizzo a buoni tassi, usando i depositi che i risparmiatori gli affidano contro remunerazioni tanto modeste. Non vorremmo che la spiegazione citata adombrasse qualche ritorno all'indietro, ossia agli avventurosi e funesti sconfinamenti del sistema bancario nel credito mobiliare e industriale, che portarono l'Italia negli « anni trenta » ai noti dissesti, nonché alla forzata creazione dell'I.R.I., e che pensavamo definitivamente bloccati dalla legge 12 marzo 1936.

Dalle attribuzioni e visuali citate brevisimo è il passo alle preponderanti conseguenze politiche dell'evento. Ci vorrebbe molto ottimismo per non rendersi conto che l'ENEL diverrà rapidamente il massimo centro di manovra e di pressione politica del Paese, tale da far probabilmente impallidire l'E.N.I. Si accelera dal profondo il processo

di sostituzione e di assoggettamento dell'economia privata. Si attua con questa nazionalizzazione un preciso disegno politico di sinistra, si paga un'esigenza avanzata perentoriamente dalle sinistre marxiste. L'esigenza consiste nella liquidazione di un intero pilastro, forse del più importante pilastro dell'iniziativa privata, e nello smisurato allargamento dei poteri economici dello Stato, che diventerà con questo provvedimento, nella sua struttura, il più prossimo agli stati socialisti, anzi uno stato prevalentemente socialista.

Concetti analoghi sono stati espressi dall'onorevole Scelba, esponente della minoranza democristiana dissenziente, parlando a Firenze all'inaugurazione del Circolo Luigi Sturzo:

« La logica dello statalismo opera già in altri settori. L'abuso dei mezzi pubblici per difendere non un regime di libertà contro i suoi negatori, ma gruppi di potere o particolari indirizzi contingenti, sta a dimostrare di quanto sia attenuato il senso della libertà negli italiani. Imboccata la strada dello statalismo, la marcia diviene inarrestabile. A coloro che si appellano alla Costituzione per giustificare l'intervento dello Stato, noi osserviamo che questo intervento non può essere considerato a sé stante, ma va inquadrato nella realtà italiana, che in materia di statalismo economico è la più triste di tutti i paesi liberi dell'Occidente. L'articolo 43 della Costituzione è quello che ha avuto già il maggior campo di applicazione. L'Italia, sia pure per cause non tutte imputabili ai governi del dopoguerra, è quella che più ha ceduto alla tentazione della statizzazione. Dalle ferrovie alle assicurazioni, dai telefoni alle costruzioni navali, dalla siderurgia alle ricerche petrolifere, dal credito fino alla produzione della margarina, lo Stato italiano è presente nella gestione economica come nessun altro ed è battuto solo dagli stati a regime comunista ».

Ha fatto seguito, sulla rivista *Il Centro*, l'onorevole Gonella:

« Emergono sempre meglio, ad uno ad uno, gli aspetti arcaici e negativi di un provvedimento che poteva essere vitale mezzo secolo fa, nell'epoca giolittiana in cui le ferrovie venivano statizzate perché l'iniziativa privata era incapace di assumere l'onere di così pesanti servizi pubblici in uno stato che solo allora cominciava ad uscire da una secolare arretratezza. Non mancano coloro che temono di essere considerati « venduti » agli elettrici e quindi si rassegnano a mettersi a rimorchio dei programmi socialisti. Noi invece preferiamo la compagnia degli Sturzo e degli Einaudi, cioè dei « venduti » alla lotta contro i monopoli statali non meno nocivi dei monopoli pubblici. La politica del carciofo sfoglia e spoglia progressivamente le istituzioni democratiche ».

LA CHINA DELLE NAZIONALIZZAZIONI

La politica del carciofo può svilupparsi anche in forma clandestina e silenziosa, all'ombra e nella scia dei monopoli ufficiali, come l'ENEL. Al dibattito sulla statizzazione elettrica è finora sfuggito un aspetto di fondamentale importanza riguardante l'assetto futuro del mercato dei macchinari, apparecchiature e materiali necessari alla costruzione degli impianti e alla loro conduzione. L'ENEL non rappresenterà soltanto un colossale monopolio di vendita dell'energia elettrica, ma altresì un colossale acquirente in posizione di monopolio (non certamente compromessa dalla domanda modesta — e probabilmente decrescente — degli autoproduttori e delle piccole aziende elettriche) per l'acquisto di macchinari ed apparecchiature: sarà di fatto quasi il solo acquirente sul mercato di turbine idrauliche e termiche, di alternatori, di caldaie per impianti termici e relative complesse apparecchiature ausiliarie; sarà l'acquirente pressoché esclusivo di trasformatori di grande e media potenza, di pali per linee elettriche ad alta e bassa tensione, dei relativi isolatori e conduttori, di interruttori di alta tensione, di contatori e simili. In breve, dall'ENEL dipenderanno le condizioni di mercato e la sorte dell'industria elettrotecnica nazionale e costruttrice di materiale elettrico.

Il fatto è che una buona parte dei costruttori di macchinario ed apparecchiature è già costituita da società controllate dallo Stato (Ansaldo, San Giorgio, Breda), onde basterebbe un indirizzo politico impresso alla semplice attività di approvvigionamento dell'ENEL per mettere in crisi la parte privata del settore. In passato l'I.R.I. ha sempre lasciato alle sue aziende un largo grado di autonomia di decisione, connessa col fatto che le società elettriche del gruppo costituiscono entità giuridiche distinte, con direzioni indipendenti l'una dall'altra e vincolate al rispetto delle norme di mercato. Con l'Ente, invece, si costituisce il comando unico centralizzato e nessuno può escludere che tale comando, sorto all'insegna di un dirigismo socialista, senza tramite di partecipazioni o di finanziarie e senza controllo minoritario del risparmio privato sulla gestione, abbia ad attuare una politica socialista di approvvigionamento dei materiali, acquistan-

do macchine, nafta, cemento e simili solo da aziende controllate dallo Stato. In sostanza, una programmazione esclusiva in due sensi: nella produzione di energia da un lato, nella acquisizione dei mezzi di produzione dall'altro, portando la conseguente soppressione, per asfissia, delle aziende private fornitrici del settore.

Comunque, è alle estensioni ufficiali delle nazionalizzazioni che già guarda con allarme l'opinione pubblica democratica, non certo rassicurata da dichiarazioni di governanti che troppo vistosamente hanno dimostrato di cedere il potere di scelta, nelle decisioni, all'ala marxista della maggioranza, quando addirittura non si fanno zelanti anticipatori delle sue tesi. Ha dichiarato il Ministro La Malfa:

« La nazionalizzazione dell'industria elettrica è un provvedimento limite, che riguarda un servizio pubblico e che, soprattutto, non apre la strada ad altre nazionalizzazioni, ma la chiude ».

Di rincalzo l'onorevole Moro ha dichiarato:

« La Democrazia Cristiana conferma che essa non ritiene che altri settori della vita economica debbano soggiacere ad una restrizione che ha per noi carattere sussidiario e singolare ». « Per la Democrazia cristiana naturalmente questo provvedimento non esprime sfiducia verso la iniziativa privata, ma tende a rendere possibile, entro ben precisi confini ed in vista di evidenti utilità sociali, un intervento pubblico che non potrebbe essere esteso e che la Democrazia cristiana non intende in nessun modo estendere ad altri settori della vita economica ».

Parole che, di fronte ai fatti, non possono non svelare la loro intima e sostanziale contraddizione. Lo stesso comune buon senso porta a chiedere: come mai, ritenuta buona per il settore elettrico, la nazionalizzazione non dovrebbe esserlo per altri settori aventi caratteristiche affini e, man mano, per tutti gli altri? Decisamente e ruvidamente l'onorevole Riccardo Lombardi, a nome del partito socialista italiano, ha dato base e corpo a questa logica elementare, nel suo noto articolo:

« Su di un punto solo concordiamo con la destra economica e politica nella sua lotta frenetica contro la nazionalizzazione dell'industria elettrica ed è nel considerare il provvedimento

come una rottura nell'equilibrio economico tradizionale. Non ci siamo perciò mai associati a chi, preoccupato di far digerire a una classe politica riluttante e a una maggioranza non intrepida una decisione così avanzata, si è industriato a rappresentarla quasi come una misura ovvia e di ordinaria amministrazione, garantendo che dopo di essa tutto o quasi tutto sarebbe continuato come prima. Il capitalismo ha la sua logica, infrangere la quale ha un costo. Possediamo sufficiente onestà intellettuale per riconoscere che allorché il criterio del profitto che presiede al sistema viene vulnerato in un punto importante, tutto il sistema ne risente e perciò anche la sua capacità di promuovere l'espansione della produzione e del reddito; sicché le querimonie della stampa benpensante sul pregiudizio che la nazionalizzazione potrà arrecare all'economia del Paese, ci trovano, una volta tanto, pienamente consenzienti. Certamente tale pregiudizio ci sarà ».

Dopo la diagnosi, viene formulata la terapia:

« Certo un provvedimento di tanta rilevanza, appunto perché impone il passaggio a un nuovo equilibrio con ripercussioni che vanno al di là del settore prettamente elettrico, impone un responsabile governo e autogoverno di tutte le componenti dell'economia del Paese nella fase appunto del passaggio. Nessuna società moderna, tecnicamente evoluta, può vivere senza un motore che ne garantisca ed esalti la continuità degli impulsi all'espansione; e se il motore tradizionale — il profitto — è impedito di funzionare o limitato nel suo funzionamento, è giocoforza ricorrere ad altro motore. Alla carente (o minacciata di carenza) iniziativa dell'imprenditore privato, occorre supplire con un'aumentata iniziativa pubblica. Altrimenti l'economia si inceppa e ristagna e la collettività paga un alto prezzo all'insipienza dei suoi inefficaci riformatori ».

Dunque, mentre gli esponenti del governo e della maggioranza si sbracciano a minimizzare questa nazionalizzazione e ad asserire che essa non turba e anzi conforta e avvantaggia l'economia di mercato e la privata iniziativa, l'onorevole Lombardi, con sprezzante ironia, li smentisce e afferma che l'equilibrio e l'efficienza dovranno ricostituirsi su basi mutate, cioè quelle dell'economia socialista. In proposito, nella sua conversazione alla TV, l'onorevole Malagodi ha sinteticamente dichiarato:

« Per i socialisti la nazionalizzazione ha uno scopo preciso: ferire profondamente l'economia del mercato libero, paralizzare o limitare la sua capacità di espansione (quella capacità a cui dobbiamo, in dieci anni, il più che raddoppio del reddito nazionale) e rendere così inevitabile, in Italia, l'avvento di una economia interamente pianificata e statizzata. Chi non ha capito ciò è, secondo le parole proprie dell'onorevole Lombardi, un uomo intellettualmente disonesto, un piccolo borghese sostanzialmente reazionario. Tali sono cioè quanti si affannano a dichiarare che questa è la prima ed ultima nazionalizzazione ».

La responsabilità maggiore non è dunque di chi ha imposto questa statizzazione, nel quadro di un coerente programma di marxizzazione dell'economia e della società italiane, bensì di chi, contro le promesse fatte agli elettori e senza reale convinzione, ha subito, avallato e perpetrato l'operazione. Per questo sentiamo la responsabilità e il dovere di denunciare al Paese il pericoloso scivolamento in atto e di proporre alla Camera di respingere il disegno di legge n. 3906.

ALPINO E TROMBETTA, *Relatori di minoranza.*